

ATTUALITÀ

MARCO MATTIA

“Gruppalità” no-vax, movimenti settari smaterializzati e infodemie digitali: il problema della criminalizzazione della disinformazione all’interno del cyberspace

Il presente saggio, muovendo dal commento di alcune recenti vicende di cronaca verificatesi in Italia a seguito dell’esplosione della crisi pandemica, si confronta con il controverso tema della rilevanza criminologica e giuridico-penale delle condotte ascrivibili al macro-fenomeno della “digital disinformation” all’interno del cyberspace.

In particolare, scopo principale della presente ricerca è quello di interrogarsi sull’opportunità politico-criminale di implementare una regolamentazione penalistica ad hoc atta ad arginare il fenomeno della diffusione in vita telematica di *fake news* su temi di particolare delicatezza e rilevanza sociale (ad es., in materia di salute).

A tal fine, dopo un doveroso inquadramento di carattere sociologico delle peculiarità della galassia no-vax (intesa come ultima manifestazione del fenomeno settario *lato sensu* concepito), ci si soffermerà sui profili di offensività implicati dall’anomica diffusività delle fenomenologie in discorso, per poi concentrarsi sul tema della perimetrazione di un congruo orizzonte di tutela penale delle oggettività giuridiche suscettibili di essere lese o messe in pericolo dal rapido propagarsi delle “infodemie” all’interno della realtà digitale.

No-vax "groupality", dematerialized sectarian movements and digital infodemics: the problem of criminalizing disinformation within the cyberspace

This essay, starting from the commentary on some recent news events that occurred in Italy following the explosion of the pandemic crisis, deals with the controversial issue of the criminal relevance of the "digital disinformation" within the cyberspace.

In particular, the main purpose of this research is to question the political and juridical opportunity to implement an "ad hoc" criminal legislation aimed at curbing the phenomenon of the diffusion of fake news on topics of particular social relevance (e.g. in health matters).

To this end, after a due sociological overview of the peculiarities of the no-vax galaxy (conceived as the last manifestation of the sectarian phenomenon in the broadest sense), we will focus on the profiles of offensiveness implied by the anomic diffusivity of these phenomenologies, and then dwell on the issue of the perimeter of a suitable horizon of penal protection of juridical objectivities susceptible to being harmed or endangered by the rapid spread of "infodemics" within the digital environment.

SOMMARIO: 1. Premessa metodologica. – 2. La rilevanza socio-giuridica dell’indagine, con riferimento ad alcuni recenti fatti di cronaca verificatesi in Italia. – 3. Rilievi criminologici. I movimenti no-vax e il ritorno in auge dei gruppi settari: l’inquietante parallelismo con la fenomenologia dei c.d. “NMR” e delle manipolazioni psichiche nell’era della Filter Bubble. – 3.1. Le motivazioni socio-culturali di adesione. – 3.2. Le dinamiche intra-gruppali. – 3.3. Le possibili conseguenze efferate della gruppalità: la violenza come

“mezzo di lotta”. - 3.4. La smaterializzazione dei culti settari “di terza generazione”. - 4. Plagio, fake news e manipolazione dell’emotività collettiva: le possibili torsioni illiberali del diritto penale contemporaneo tra irrazionalismo giuridico e nuove esigenze di tutela. - 5. Alcuni spunti critici per una possibile ricostruzione alternativa: riflessioni penalisticamente inattuali in tema di fake news e infodemie. Il problema della meritevolezza di pena e dell’offensività in astratto. - 6. La criminalizzazione della disinformazione digitale attraverso la rivalutazione della tecnica del pericolo: tre possibili strategie di intervento.

1. Premessa metodologica. La recente proliferazione di nuovi movimenti carismatici e ideologici legati alla protesta contro le modalità di gestione della pandemia da parte dei pubblici poteri ha destato un notevole allarme sociale all’interno dell’opinione pubblica del nostro Paese.

Ed invero, l’intrinseca potenzialità offensiva delle condotte antisociali ascrivibili a tali gruppi risulta ben più elevata di quella che in passato caratterizzò analoghe fenomenologie di aggregazione settaria, perché i nuovi “culti” in questione risultano interessati da un insidioso processo di smaterializzazione digitale delle rispettive attività di proselitismo e istigazione a delinquere.

Tale inedita caratteristica, se sul piano sociologico vale a spiegare le ragioni della capillare diffusione di questi movimenti in tempistiche e con modalità operative impensabili per i gruppi settari del passato, sul piano più strettamente giuridico conduce l’interprete ad interrogarsi sull’effettiva adeguatezza dei tradizionali strumenti concettuali e operativi del diritto penale a fronteggiare - sul piano tanto preventivo che repressivo - tali nuove, sfaccettate manifestazioni di “*cyber-devianza*”.

Scopo del presente lavoro sarà dunque quello di indagare, in ottica tanto criminologica quanto più autenticamente tecnico-giuridica, i possibili profili di offensività di queste recenti fenomenologie, anche al fine di stimolare un fruttuoso dibattito scientifico sugli eventuali, più specifici orizzonti di tutela che in un futuro non troppo lontano i vari formanti dell’ordinamento saranno costretti ad introdurre alla luce della dilagante diffusione di tali movimenti all’interno dell’ambiente digitale.

Così, nel tipico *trade-off* teoretico e politico-criminale che intrappola il penalista ogniqualvolta sia posto al cospetto di nuove forme di manifestazione di devianza tecnologica legate all’inesorabile processo di trasformazione algoritmica della società, l’alternativa è ben nota: “accontentarsi” dei mezzi di intervento

penale già predisposti dall'ordinamento (che tuttavia risultano ontologicamente legati all'era pre-digitale, denunciando spesso una vetustà che rischia di depotenziarne grandemente le possibilità applicative) e pagare un ennesimo tributo ai principi di legalità, sussidiarietà, proporzionalità ed *extrema ratio*; oppure sforzarsi di "prendere sul serio" i rischi sociali collegati all'emersione dei nuovi fenomeni e tentare di proporre un adeguamento evolutivo dell'attuale arsenale delle tecniche di tutela dei beni suscettibili di essere compromessi da queste innovative forme di condizionamento psichico di massa attuate tramite l'abusivo sfruttamento delle enormi (e spesso incontrollabili) potenzialità comunicative di *Internet* e dei *social network*.

In questa direzione, partendo dal commento di alcune emblematiche vicende di cronaca verificatesi negli ultimi due anni in Italia, l'analisi ci condurrà alla rievocazione di alcuni "classici" temi di parte generale del diritto penale, stimolati dall'indagine socio-criminologica sul tema in discorso.

Per lo sviluppo di questi spunti di ricerca si renderanno necessarie alcune cursorie annotazioni di carattere più squisitamente dogmatico, anche al fine di restituire la cifra del disorientamento ermeneutico suscitato dall'analisi delle tematiche *de qua*, che in definitiva risiede nell'avvertire con sempre maggior urgenza la necessità culturale di colmare il *gap* tra la tensione - imposta dal rigore dei principi - verso la conservazione delle tradizionali categorie giuridiche della nostra materia e l'opposta esigenza - suggerita dalla sempre maggiore magnificità degli eventi che emergono nella società contemporanea - di ripensare quelle categorie e quei concetti (*in primis*, ritornando criticamente sull'annosa questione dei "limiti funzionali" dello stesso concetto di bene giuridico consegnatoci dalla tradizione liberale) al fine di cogliere più proficuamente le effettive note di disvalore sociale espresse dalle nuove fenomenologie in discorso, ed eventualmente tentare di suggerire percorsi alternativi di tutela.

Delineata brevemente la fondamentale *research question* di questo lavoro, possiamo ora accingerci ad indagare con maggiore precisione il retroterra storico-culturale delle fenomenologie in commento.

2. *La rilevanza socio-giuridica dell'indagine, con riferimento ad alcuni recenti fatti di cronaca verificatisi in Italia.* Il violento prorompere dell'epidemia da Covid-19 ha avuto un impatto capovolgente non soltanto sui frammenti dell'*esperienza comune*¹ più direttamente influenzati dal propagarsi del virus tra la popolazione², ma ha dato la stura anche all'emersione di nuovi - e ancora poco indagati - *conflitti da devianza*³.

Nel quotidiano, febbrile, avvicinarsi di aggiornamenti mediatici sulla situazione pandemica, agli osservatori più attenti non sarà infatti sfuggito il progressivo diffondersi, sin dagli ultimi mesi del 2020, di allarmanti notizie di cronaca relative alle numerose iniziative giudiziarie che in più parti d'Italia⁴ hanno riguardato gruppi di soggetti coinvolti in pervasive attività (di carattere telematico, ma non solo) di propaganda, proselitismo e istigazione a delinquere.

Gruppi di soggetti che, animati da una radicale ideologia di stampo complottista, negazionista e *lato sensu* estremistico, si sono pubblicamente attribuiti il ruolo di illuminati disvelatori delle "*verità occulte*" sottese alla vicenda Covid, giungendo addirittura ad autoproclamarsi come "*guerrieri*" pronti a combattere per difendere, dinanzi all'incombente minaccia di una fantomatica "*dittatura sanitaria*" imposta dai "*poteri forti*", la purezza della loro personale visione socio-politica concernente le questioni pandemiche di più stringente attualità.

¹ Mutuando l'espressione dal titolo dell'opera di CAPOGRASSI, *Analisi dell'esperienza comune*, Milano, 1975.

² Con le non trascurabili conseguenze sociologiche e psicologiche discendenti dalla forzosa opera di "ristrutturazione" delle dinamiche di interazione umana imposta dai provvedimenti emergenziali adottati dai pubblici poteri per contenere la diffusione del contagio, con conseguenti riflessi destabilizzanti sulla complessiva trama dei rapporti politici, economici e lavorativi che animavano - fino ad un attimo prima della crisi - gli ordinamenti giuridici contemporanei, anch'essi trascinati dalla forza motrice dell'urgenza e dello stato di eccezione nel generale processo di ricodificazione della realtà cominciato dopo l'iniziale fase di "shock pandemico" collettivo.

³ Secondo l'efficace espressione di HASSEMER, *Einführung in die Grundlagen des Strafrechts*, München, 1990, 19. Più in generale, in ottica criminologica, il termine "*conflitto*" esprime l'idea di «una lotta che verte su valori e su pretese a *status* sociali scarsi, sul potere e sulle risorse, una lotta nella quale gli scopi delle parti in conflitto sono quelli di neutralizzarsi, ledersi o eliminarsi reciprocamente» (COSER, *The Functions of Social Conflict*, New York, 1956 - trad. it. *Le funzioni del conflitto sociale*, Milano, 1967, 10).

⁴ Principalmente nei capoluoghi di Ancona, Brescia, Cremona, Imperia, Milano, Pesaro Urbino, Pescara, Palermo, Pordenone, Roma, Salerno, Siena, Treviso, Trieste, Torino, Varese.

Parliamo della variopinta e sfaccettata galassia dei c.d. “*no-vax*”, “*no-green pass*” e “*no-mask*”.

In particolare, a destare scalpore sono state le risultanze delle indagini condotte da alcune Procure italiane tra il novembre e il dicembre del 2021 nei confronti di alcuni utenti della chat di messaggistica istantanea “*Telegram*” iscritti a gruppi specificamente dedicati alla “*rilettura critica*” delle tematiche legate alla vaccinazione anti-Covid, all’utilizzo del *Green Pass* e alle restrizioni imposte dal Governo per contenere la diffusione del contagio.

Le attività investigative svolte hanno portato alla luce quella che può definirsi un’autentica *polveriera digitale* pronta a deflagrare – nella vita reale – attraverso la concertazione e la successiva messa in atto di un preciso programma di azioni criminose di natura politico-soversiva ed essenzialmente finalizzate alla destabilizzazione dell’*ordine pubblico*⁵.

Ed invero l’utilizzo del concetto di “*sovversione*” con riguardo al fenomeno in esame non pare così eccentrico, sol che si consideri con attenzione quanto emerso dall’analisi dell’intricatissimo groviglio di contenuti fatti circolare nelle chat gestite dai soggetti finiti sotto indagine.

Da essa si evince che il reale obiettivo dei vertici del movimento fosse non tanto quello di informare e sensibilizzare gli iscritti proponendo un punto di vista alternativo (ed instillando il “*seme del dubbio*”) sui risvolti socio-politici della crisi pandemica, quanto piuttosto di subdolamente innescare e indirizzare la *spinta criminosa*⁶ degli stessi verso il compimento di molteplici atti di violenza,

⁵ Che – conviene sin d’ora specificarlo – nel lessico penalistico moderno è da intendersi come «*ordre dans la rue*», e dunque in termini rigorosamente materiali. Sul punto, BRICOLA, *Politica criminale e politica penale dell’ordine pubblico (a proposito della legge 22 maggio 1975 n. 152)*, in *La questione criminale*, 1975, 221 ss. e, sulla sua scia, INSOLERA, *Delitti contro l’ordine pubblico*, in AA.VV., *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*⁶, Bologna, 2014, 292; DE VERO, *Tutela penale dell’ordine pubblico. Itinerari ed esiti di una verifica dogmatica e politico-criminale*, Milano, 1988, *passim*; in senso critico, FIORE, voce *Ordine pubblico*, in *Enc. dir.*, vol. XXX, Milano, 1990, 1092-1093.

⁶ Secondo l’icastica terminologia risalente a ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale*, Pavia, 1791, in *Opere di G.D. Romagnosi riordinate ed illustrate da Alessandro De Giorgi*, vol. VI, pt. I, *Scritti sul diritto penale*, Milano, 1841, § 418, 135, che appare particolarmente adatta anche a descrivere i casi di slatentizzazione di istinti criminali occulti o repressi ad opera di abili manipolatori in grado di fomentare la «*voglia a delinquere*» di altri individui tramite la creazione di idonei «*motivi esterni*», innescando una dinamica psichica di azione/reazione. Per una rilettura critica, RONCO, «*Spinta criminosa*» e *dolo in Romagnosi*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, a cura di Brunelli, Torino, 2011, 1189 ss.

minaccia e intimidazione nei confronti dei politici, medici, giornalisti ed altre personalità di rilievo pubblico accusate di aver messo in piedi un “*complotto sanitario*” finalizzato all’instaurazione di una non meglio chiarita forma di “*dittatura*”: autentici “*nemici*” da fronteggiare tramite l’uso della forza per reagire ai “*soprusi*” istituzionalmente perpetrati da tale casta di “*potenti*” nei confronti del popolo, ingannato ed inerme dinanzi alla “*grande menzogna*” del Covid-19.

Pare allora doveroso – per offrire una migliore messa a fuoco del fenomeno sociale in discorso e toccarne con mano le peculiarità – accennare brevemente ai contenuti diffusi da questi nuovi movimenti, anche al fine di comprendere quali siano le modalità effettive di coinvolgimento degli affiliati nel complessivo “*piano di lotta*” promosso dai leaders.

Faremo dunque riferimento alle notizie di cronaca più significative ai fini dell’inquadramento dei risvolti criminosi della vicenda.

Ebbene - circoscrivendo l’indagine ai fatti più gravi e rilevanti - il 15 novembre del 2021 gli organi di stampa nazionali hanno dato notizia di una serie di perquisizioni eseguite da parte delle Forze dell’ordine in 16 città italiane nei confronti di 18 attivisti *no-vax* e *no-green pass* nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Torino. Nel mirino dell’inchiesta c’erano i «*più radicali affiliati al canale Telegram “Basta Dittatura”*», nei cui confronti sono stati ipotizzati, a vario titolo, i reati di istigazione a delinquere con l’aggravante del ricorso a strumenti telematici ex art. 414 co. 3 c.p. e di istigazione a disobbedire alle leggi ex art. 415 c.p.⁷

“Basta Dittatura” costituiva uno degli spazi telematici più importanti nella galassia dei negazionisti del Covid-19, nonché uno dei più attivi nella diffusione di *fake news* sulla vaccinazione e sulla stessa “*origine sospetta*” del virus. Come riferito dalla stampa, infatti, «*il canale è già stato oggetto di un provvedimento giudiziario di sequestro, nonché della decisione di chiusura da parte della stessa società, in considerazione della gravità dei contenuti pubblicati*»⁸.

⁷ La notizia è reperibile online al link <https://www.quotidiano.net/cronaca/no-vax-perquisizioni-1.7037046>.

⁸ *Ibid.*

Nel medesimo articolo si legge inoltre che *«gli indagati istigavano sistematicamente all'utilizzo delle armi e a compiere gravi atti illeciti contro le più alte cariche istituzionali, tra cui il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Tra gli obiettivi della chat c'erano infatti anche le forze dell'ordine, i medici, gli scienziati, i giornalisti e altri personaggi pubblici accusati di "asservimento" e di "collaborazionismo" con la "dittatura" in atto e frequenti erano i riferimenti espliciti a "impiccagioni", "fucilazioni", "gambizzazioni". Nei messaggi si alludeva anche a una nuova "marcia su Roma"». Inoltre, «era presa costantemente di mira con pesanti insulti anche tutta quella parte di popolazione che, vaccinandosi e osservando le regole di protezione personale, ha accettato di rendersi "schiava" dello Stato.»⁹*

Il 18 novembre 2021 è stato avviato un secondo filone di attività investigative coordinate dalla Procura di Genova *«nell'ambito dell'inchiesta volta a identificare gli autori di minacce rivolte a esponenti delle istituzioni regionali (tra cui il governatore Giovanni Toti) e all'infettivologo Matteo Bassetti, criticati per le loro posizioni a favore della vaccinazione»*. I reati ipotizzati, questa volta, sono stati costituzione e partecipazione ad associazione segreta ex art. 2 l. 25 gennaio 1982, n. 17 e istigazione all'interruzione di pubblico servizio ex artt. 414-340 c.p.¹⁰

Anche in questa occasione a finire nel mirino degli investigatori è stata *«una chat che contava quasi 20mila persone e che reclutava sedicenti 'guerrieri' per compiere azioni di vandalismo contro i centri vaccinali, sabotare la campagna vaccinale e pubblicare, in maniera coordinata e a orari prestabiliti, tramite account falsi, post denigratori che prendevano di mira in particolare politici, infettivologi e giornalisti.»¹¹*

⁹ *Ibid.* Peraltro, dopo la diffusione della notizia delle perquisizioni, sulle chat incriminate sono apparsi messaggi del seguente tenore: *«Ci stanno dando la caccia. Stiamo attenti. La verità fa male a questo governo» ... «Ci rivolgiamo alle forze dell'ordine: state difendendo un governo che non è giusto, che sta facendo male. Il popolo si sta ribellando non perché è cattivo. Il nostro è un modo di dire no alle ingiustizie»*.

¹⁰ Anche questo articolo può consultarsi al link <https://www.quotidiano.net/cronaca/no-vax-telegram-perquisizioni-1.7049494>.

¹¹ *Ibid.*

Da questa seconda inchiesta sono emersi poi altri dettagli importanti ai fini delle riflessioni che seguiranno: *«Le indagini hanno portato a individuare "i vertici e le figure intermedie di un'associazione segreta no vax-no Green pass, i cui appartenenti operavano compiendo attività illecite pianificate da un numero ristretto di individui". La propaganda tesa ad avvicinare proseliti avveniva su Facebook, poi c'era il reclutamento degli affiliati attraverso canali Telegram pubblici, quindi il coordinamento delle azioni attraverso canali Telegram privati»*¹². Gli affiliati prendevano il nome di *'Guerrieri ViVi* e agli stessi veniva assegnato un numero di matricola.

Tale forma di "militarizzazione" passava inoltre dall'implementazione di un preciso sistema di reclutamento ideato dai vertici del movimento 'V_V che prevedeva anche dei quiz di conoscenza delle tesi *no-vax*: *«una volta entrati nelle chat di reclutamento, gli aspiranti guerrieri dovevano ascoltare una serie di audio, registrati da una voce contraffatta, nei quali si parlava dell'instaurazione di un nuovo ordine mondiale governato da intelligenze artificiali e si ipotizzavano parallelismi tra il regime nazista e l'attuale situazione di emergenza. Finito il percorso di formazione, l'aspirante guerriero doveva superare un esame e veniva guidato da un tutor per la realizzazione delle prime operazioni. Specifici programmi di reclutamento erano stati previsti per i no vax delle categorie dei sanitari, degli insegnanti e degli appartenenti alle forze dell'ordine.»*¹³ Ulteriori attività di non secondario rilievo si compendiarono nella fabbricazione e commercializzazione di *Green pass* falsi, nell'organizzazione di manifestazioni di piazza (spesso non autorizzate e degenerate in disordini e scontri con la polizia) e nella segnalazione - sempre tramite la chat di *Telegram* - di

¹² *Ibid.*

¹³ Secondo quanto riportato nell'articolo citato, in certi casi si trattava di vere e proprie paranoie sociopatiche, come emerge dalla lettura dei messaggi condivisi da uno degli indagati: *"Accettare l'idea che sia necessario lottare contro questo nemico e che sia necessario farlo in prima persona perché nessuno verrà a salvarci. Significa vivere quotidianamente l'importanza della lotta e della nostra partecipazione ad essa perché, compatibilmente con la nostra vita quotidiana, il guerriero sa che ciò che non fa lui non lo farà nessun altro"*. (fonte: <https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/no-vax-perquisizioni-1.7049448>). Per ulteriori dettagli sulle dinamiche interne dei gruppi, si rimanda all'articolo pubblicato su "Open Online" in data 1° dicembre 2021, consultabile al link <https://www.open.online/2021/12/01/covid-19-facebook-ri-nuove-account-setta-no-vax-vivi/>.

locali ed attività commerciali che sorvolavano sulla corretta verifica del possesso della certificazione verde¹⁴.

In data 7 febbraio 2022, gli organi di informazione hanno dato notizia di un ennesimo, gravissimo fatto di istigazione *on line*: si è trattato dell'appello lanciato su *Telegram*, in una chat di area *no-vax* che conta una quarantina di iscritti, a dare fuoco alla Procura di Torino - descritta come «*il covo della dittatura che perseguita tutti gli oppositori*» - i cui magistrati erano presi di mira per aver disposto l'archiviazione immediata delle numerose denunce presentate dai *no-vax* del capoluogo piemontese contro il Governo ed il Presidente del Consiglio per protestare contro l'adozione dei provvedimenti riguardanti il *Green Pass*¹⁵.

L'analisi di alcuni dati empirici può inoltre fornirci la concreta cifra di diffusività dei gruppi in questione durante i periodi più "caldi" dell'emergenza pandemica.

A tal fine pare utile citare il secondo rapporto su *Fake News e Vaccinazione Covid* realizzato dalla Fondazione Mesit e pubblicato nel dicembre del 2021. Il documento è stato realizzato in collaborazione con l'Eehta del Ceis di Tor Vergata, il Crispel - Università di Roma Tre e Reputation Manager, ed è stato presentato durante l'annuale convegno del network *Pre.Sa* dal titolo "*Disinformazione pandemica*"¹⁶.

Ne citeremo testualmente i passi più rilevanti.

L'indagine è stata svolta monitorando le conversazioni online (siti news, testate online, social, blog, forum) riferite ai vaccini contro il Covid-19 da maggio 2021 a fine novembre 2021. La creazione di un modello di analisi a 8 categorie (riferite a temi come la pericolosità dei vaccini, la loro composizione, i legami con

¹⁴ Per altri dettagli si rimanda al link: https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2021-12-20/covid-web-raddoppiati-no-vax-850mila-utenti-facebook-e-telegram-contrari-green-pass-195501.php?uuid=AEze9t3&refresh_ce=1.

¹⁵ Fonte: https://www.lastampa.it/torino/2022/02/07/news/1_appello_su_telegram_dei_no_vax_dar_fuoco_a_procura_torino_-2849795/. Nel gruppo si susseguivano anche minacce alle forze dell'ordine e ai locali pubblici in cui si effettua una più scrupolosa verifica dei *Green Pass*: «*La soluzione è una soltanto, date fuoco ai locali che lo chiedono*».

¹⁶ Lo studio è reperibile online al link <https://www2.unimol.it/blog/2021/12/20/disinformazione-pandemica-le-nuove-sfide-per-la-salute-globale-anche-unimol-per-la-presentazione-del-2-report-su-fake-news-vaccinazione-covid-19-e-green-pass/>

le modifiche al DNA...) ha così permesso di analizzare oltre 209 mila contenuti pubblicati in rete, identificando *fake news* e tematiche ricorrenti.

Dall'analisi è emerso come oltre 7 false informazioni su 10 sui vaccini anti-Covid fossero legate alla pericolosità degli effetti collaterali, in crescita del 49% rispetto al periodo di analisi precedente (dicembre 2020 - maggio 2021).

I titoli "allarmistici" sui vaccini venivano poi categorizzati per tema: la pericolosità degli effetti arrivava a toccare oltre l'83% di questi contenuti, in crescita del 12%. In calo invece le conversazioni sugli interessi economici dietro il vaccino (-53%).

Emergeva inoltre come ben 877 mila utenti seguissero pagine, gruppi o canali a tema Green Pass. Si contavano inoltre circa 660 mila utenti *No Green Pass* su Telegram (il 100% degli utenti che seguono canali a tema Green Pass) e 190 mila utenti *No Green Pass* su Facebook (l'88% degli utenti in pagine/gruppi a tema Green Pass).

Venivano inoltre rintracciati 49 canali/gruppi Telegram contro il Green Pass: quasi un canale/gruppo su due si occupava di vendere falsi Green Pass (45%); un canale/gruppo su tre si occupava di organizzare manifestazioni contro la certificazione verde (29%); l'8% dei canali si occupava di segnalare locali/ristoranti/esercizi commerciali che (non) chiedevano il Green Pass; il 6% invece era gestito da studenti.

Tra le 209 mila conversazioni sui vaccini (siti news, testate online, social, blog, forum), lo studio ha analizzato nello specifico le conversazioni riguardanti il tema del Green Pass. Ed in effetti i "picchi di discussione" online coincidevano con le proteste di piazza tenute in molte città italiane e con l'approvazione delle normative in merito alla certificazione verde.

Si contavano, nel complesso, circa 1,2 milioni di utenti in pagine, canali o gruppi a tema vaccini; 703 mila utenti in pagine, canali o gruppi *No-Vax*, con un aumento del 130% di crescita degli utenti *No-Vax* Covid-19 da maggio a novembre 2021 (358 mila).

Per quanto riguarda Facebook, sono state rilevate 101 pagine e 93 gruppi dedicati al tema vaccini; 830 mila utenti iscritti a pagine o gruppi a tema vaccini; 471 mila utenti iscritti a pagine o gruppi *No-Vax*.

Su Telegram, infine, sono stati rilevati 36 canali e 15 gruppi che si occupavano del tema vaccini; 377 mila utenti seguivano canali o gruppi a tema vaccini; 232 mila utenti seguivano canali o gruppi *No-Vax*.

Tra maggio e novembre del 2021, un gruppo Telegram dedicato agli eventi avversi legati ai vaccini anti Covid è cresciuto di oltre 50 mila utenti. Tra i nuovi canali/gruppi nati in questo periodo, spiccavano quelli contrari alla «*dittatura sanitaria*» e i già menzionati «*Guerrieri*», la cui strategia di comunicazione e *community building* si ramificava in diversi canali nazionali e/o tematici.

Secondo uno dei coordinatori dello studio, il prof. Marco Trabucco Aurilio, tali dati dimostrano quanto siano pericolose e diffuse le *infodemie* generate dalle *fake news*, che - specialmente quando si tratta di salute - *contagiano* milioni di cittadini attraverso i social e gli strumenti digitali. Ci sarebbe dunque «*una seconda pandemia nascosta*» potenzialmente in grado di creare danni enormi e che, pur se digitale, rischia di avere un costo altissimo in termini di vite umane nel mondo reale. Lo studioso ha concluso affermando che la lotta alla disinformazione, per tale ragione, deve diventare una priorità delle Istituzioni al loro livello più alto: «*altri Paesi, in primis gli Stati Uniti, hanno messo in campo risorse e strumenti operativi di contrasto, in Italia siamo in forte ritardo*»¹⁷.

Orbene, alla luce del quadro sociologico appena delineato, riteniamo che la prepotente (ri)emersione nella realtà sociale di tali preoccupanti forme di estremismo - che peraltro fioriscono durante un periodo, quello attuale, di grandi fermenti¹⁸ e di conseguente aumento delle istanze di tutela dei beni giuridici costituzionalmente rilevanti più a rischio di offesa - rinfocoli l'esigenza di rispolverare alcune tematiche di ricerca che nel dibattito dottrinale recente vengono troppo spesso relegate nel museo delle anticaglie del diritto penale.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ O anche, per dirla in termini funzional-strutturalistici, di vertiginoso aumento della «*complessità*» (intesa come «totalità degli eventi possibili») dei singoli sistemi che compongono le strutture di senso della società contemporanea. Cfr. LUHMANN-DE GIORGI, *Teoria della società*, Milano, 1992, 40 ss.

Tematiche che, tuttavia, dialogando oggi con i cruciali interrogativi implicati dall'attuale stadio di avanzamento tecnologico della moderna «*società del rischio*»¹⁹, si intersecano con questioni invero nuovissime e ancora controverse, vivendo una sorta di “seconda giovinezza scientifica”.

Il pensiero corre, innanzitutto, alla possibile rilevanza penale delle attività di proselitismo e indottrinamento operate da gruppi e movimenti la cui struttura ricalchi quella tipica del fenomeno settario e che concretamente operino avvalendosi delle più avanzate tecniche di manipolazione del consenso oggi rese disponibili dalla diffusione ubiquitaria dei mezzi di comunicazione di massa e dei c.d. “*nuovi media*”²⁰. Inoltre, a venire in rilievo è anche il tema classico, strettamente collegato al primo, del (presunto?) vuoto di tutela generato dall'abrogazione del delitto di plagio²¹ ad opera della Corte Costituzionale del

¹⁹ Il riferimento è ai noti studi di BECK, *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*, Frankfurt a.M., 1986 – trad. it. *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Roma, 2008, 27 ss., secondo il quale in definitiva il rischio dà luogo a una produzione e costruzione sociale della realtà, trasformandosi in «*medium della riconfigurazione*» della stessa. Cfr. anche ID., *Weltrisikogesellschaft. Auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit*, Frankfurt a.M., 2007 – trad. it. *Conditio humana. Il rischio nell'età globale*, Roma-Bari, 2011, 30. Sul tema, si rimanda altresì ai classici lavori di LUHMANN, *Soziologie des Risikos*, Berlin, 1991 – trad. it. *Sociologia del rischio*, Milano, 1996; GIDDENS, *The Consequences of Modernity*, Cambridge, 1990; DOUGLAS, *Risk and Blame. Essays in Cultural Theory*, London, 1992; FOUCAULT, *La «governamentalità»*, in *Aut Aut*, 167-168, 1978, 12-29. In Italia, nell'ampia letteratura in argomento, cfr. DONINI-PAVARINI, *Sicurezza e diritto penale*, Bologna, 2011, *passim*.

²⁰ Per approfondimenti, MCLUHAN, *The medium is the message*, in *Understanding Media: The Extensions of Man*, New York, 1964 – trad. it. *Capire i media. Gli strumenti del comunicare*, Milano, 2011; DE FLEUR, *Theories of Mass Communication*, New York, 1989; NOELLE-NEUMANN, *Mass media and social change in developed societies*, in *Mass media and social change*, a cura di Katz-Szeckö, London, 1981, 137 ss.; DIXON, *Subliminal Perception: The Nature of a Controversy*, London, 1971; CHELI, *La realtà mediata. L'influenza dei mass media tra persuasione e costruzione sociale della realtà*, Milano, 1992; LUHMANN, *La realtà dei mass media*, Milano, 2000; WOLF, *Gli effetti sociali dei media*, Milano, 2001. Più recentemente, VALERII-MARCELLI, *I media digitali e la fine dello star system*, introduzione al Quindicesimo Rapporto sulla comunicazione del CENSIS, Roma, 2019; MELONI, *Il crepuscolo dei media*, Bari-Roma, 2017; COLOMBO, *Il potere socievole. Storia e critica dei social media*, Milano, 2013.

²¹ Sul delitto di plagio, cfr. DESSI, *Appunti in materia di plagio*, in *Arch. pen.*, 1961, 354 ss.; TURSI, *Principi costituzionali e reato di plagio*, in *Arch. pen.*, 1969, II, 344 s.; BENASSI, *Alcune note in tema di plagio*, in *Ind. pen.*, 1970, 89 ss.; SILVANI, *Considerazioni sul delitto di plagio*, in *Arch. pen.*, 1971, 144 ss.; FLICK, *La tutela della personalità nel delitto di plagio*, Milano, 1972; ZUCCALÀ, *Il plagio nel sistema italiano di tutela della libertà*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1972, 357 ss.; ALIBRANDI, *Osservazioni sul delitto di plagio*, in *Riv. pen.*, 1974, 701 ss.; MANFREDI, *Soggezione interpersonale e reato di plagio*, Bari, 1974; NUVOLONE, *Considerazioni sul delitto di plagio*, in ID., *Il diritto penale degli anni settanta*, Padova, 1982, 274 ss.; COPPI, voce *Plagio*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, Milano, 1983, 932 ss.; LEMME, voce *Plagio*, in *Enc. giur.*, vol. XXIII, Roma, 1990, 1 ss.; DI BELLO, *Il plagio: nostalgia di un ritorno. Breve riflessione sul tema della tutela dell'integrità psichica della persona*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*,

1981, in assenza di altre fattispecie idonee a tratteggiare i contorni di un'univoca sfera di tutela penale della *personalità psichica*, in un'epoca storica in cui i rischi di compromissione di tale fondamentale bene giuridico paiono aumentare esponenzialmente a causa della sovraesposizione individuale e collettiva alle più sofisticate forme di suggestione oggi canalizzate dal processo di *meccanizzazione del pensiero* generato dai *social media* e dagli altri strumenti di comunicazione digitale collegati all'utilizzo di Internet.

Si dovrà poi esaminare il problema delle pratiche di diffusione di notizie false in rete²², specialmente quando le stesse abbiano lo scopo ultimo di sostenere massicce operazioni di disinformazione²³ in grado di condurre un numero sempre maggiore di persone ad assumere comportamenti dannosi o pericolosi per sé o per altri.

Si potrebbe anche discutere della possibile trasposizione – sul piano descrittivo e culturale – del classico concetto di “*sottocultura criminale*”²⁴ alla realtà delle “*sottoculture digitali*”;

Infine, occorrerà tornare a interrogarsi sul ruolo politico giocato dal diritto penale all'interno della complessiva scacchiera dei mezzi di controllo della *cyberdevianza*²⁵, con particolare riferimento allo spinoso tema della criminalizzazione del dissenso (soprattutto quando espresso online), senza trascurare le ripercussioni dogmatiche di tale convulsa espansione degli orizzonti culturali del *giure criminale* sui principi-pilastro della tradizione liberale (specialmente quelli di sussidiarietà ed *extrema ratio*).

2010, IV, n. 3, 5 ss. (www.vittimologia.it).

²² Per tutti, GUERINI, *Fake News e diritto penale. La manipolazione digitale del consenso nelle democrazie liberali*, Torino, 2020, 97 ss. e 181 ss.

²³ Sul problema della manipolazione di massa nei sistemi democratici, BERNAYS, *Propaganda*, New York, 1928 – trad. it., *Propaganda. Della manipolazione dell'opinione pubblica in democrazia*, Bologna, 2008-2012. Per il tema dei rapporti tra comunicazione e potere e tra informazione, opinione pubblica e democrazia restano attualissime le riflessioni di LIPPMAN, *Public Opinion*, 1922 – trad. it. *Opinione pubblica*, Roma, 2004.

²⁴ Sviluppando e attualizzando gli spunti della ricerca a suo tempo condotta, tra gli altri, da FERRACUTI-WOLFGANG, *Il comportamento violento. Moderni aspetti criminologici*, Milano, 1966, 121 ss.

²⁵ Per un inquadramento generale, *ex multis*, PICOTTI, *Diritto penale e tecnologie informatiche: una visione d'insieme*, in *Cybercrime*, a cura di Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, Milano, 2019, 33 ss. In materia di regolamentazione giuridica dei fenomeni tecnologici resta comunque fondamentale l'opera di LESSIG, *Code is law. On liberty in Cyberspace*, New York, 1999.

Nello spazio concesso alle riflessioni che seguiranno non sarà ovviamente possibile dedicare un'esaustiva trattazione ad ogni singolo aspetto evocato dalle complesse tematiche menzionate.

In questa sede si tenterà piuttosto di tratteggiare alcuni rilievi critici sull'attuale stato dell'arte della materia, a cominciare dal possibile parallelismo criminologico che nel prossimo paragrafo proveremo a tracciare tra i movimenti *no-vax* e i gruppi settari riconducibili alla costellazione dei c.d. "*Nuovi Movimenti Religiosi*" (di seguito: "*NMR*"), sui quali la letteratura penalistica più o meno recente ha già avuto modo di interrogarsi, anche attingendo alle riflessioni maturate in ambito psicologico e sociologico²⁶.

3. Rilievi criminologici. I movimenti no-vax e il ritorno in auge dei gruppi settari: l'inquietante parallelismo con la fenomenologia dei c.d. "NMR" e delle manipolazioni psichiche nell'era della Filter Bubble. In questa prima parte dell'indagine, dunque, la tesi che ci preme dimostrare è la seguente: le dinamiche di condizionamento e indottrinamento proprie dei movimenti *no-vax* ricalcano insidiosamente quelle che nei decenni scorsi furono proprie dei c.d. "*NMR*", i quali – in via di prima approssimazione – si caratterizzavano principalmente per due aspetti: quello *strutturale*, trattandosi di organizzazioni alquanto ramificate e improntate ad una rigida ripartizione gerarchica dei ruoli; quello *operativo*, basandosi la loro opera di proselitismo sull'utilizzo, talvolta spregiudicato, di tecniche più o meno sofisticate di manipolazione psichica.²⁷

²⁶ Come noto, la letteratura sul tema è molto vasta. L'opera monografica più esaustiva e completa del panorama italiano, anche dal punto di vista bibliografico, resta quella di USAI, *Profili penali dei condizionamenti psichici. Riflessioni sui problemi penali posti dalla fenomenologia dei Nuovi Movimenti Religiosi*, Milano, 1996. Importanti anche gli studi di DEL RE, *Modellamento psichico e diritto penale: la tutela penale dell'integrità psichica*, in *Giust. pen.*, 1983, II, 169; ID., *Culti emergenti e diritto penale*, Napoli, 1982; ID., *Nuovi idoli, nuovi dei*, Roma, 1988, 89 ss.; ID., *Plagio criminoso e lecita persuasione nei culti emergenti*, in *Studi in onore di Pietro Nuvolone*, II, Milano, 1991, 69 ss. Più recentemente, FLOR, *La rilevanza causale delle interazioni psichiche nel diritto penale. La causalità psichica nelle fattispecie monosoggettive*, Napoli, 2021, specialmente 134 ss.; NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, Torino, 2012, 115 ss.; PESTELLI, *Diritto penale e manipolazione mentale: tra vecchi e nuovi problemi e prospettive de jure condendo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 1274 ss.; COLOMBO, *La manipolazione mentale e le sette sataniche fra fattispecie penali e diritti costituzionalmente garantiti*, in *Riv. pen.*, 2010, 1071 ss.

²⁷ Nella dottrina specialistica, cfr. BRUNO-BARRESI-MASTRONARDI-FIORI, *Sette religiose e satanismo cri-*

Ed invero, come si vedrà, è proprio tale similitudine ontologica tra le due fenomenologie a spiegare la ragione per cui i nuovi movimenti *no-vax* pongono interrogativi penalistici molto simili a quelli già posti dall'emersione dei *NMR*. Ma andiamo con ordine.

Si procederà a tale comparazione tramite un tentativo di schematizzazione, al fine di evidenziare le molte analogie (ma anche alcune rilevanti differenze) intercorrenti tra le fenomenologie in esame e coglierne le possibili note di disvalore penale.

Questi i punti salienti del confronto.

minale: aspetti criminologici e psichiatrico-forensi, in *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica*, a cura di Volterra, Milano, 2010, 413; ROMANO-DELBARBA, *Settarismo e delittuosità*, in *Rass. it. crim.*, 2002, 555 ss.; DI FIORINO, *La persuasione socialmente accettata, il plagio e il lavaggio del cervello*, I, Forte dei Marmi, 1990; HATCHER, *I culti e le sette religiose: aspetti criminologici*, in *Trattato Ferracuti*, vol. X, *Il cambiamento delle forme di criminalità e di devianza*, Milano, 1988, 411 ss.; CALLIERI-FLICK, *I comportamenti indotti: aspetti psichiatrici e giuridici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1973, 810 ss.

Per la dottrina straniera, si rinvia inoltre ai lavori di GALANTER, *Cults and New Religious Movements. A Report of the American Psychiatric Association*, Washington, 1989; ID., *Charismatic Religious Sects and Psychiatry: An Overview*, in *American Journal of Psychiatry*, 139, 1982, 1529 ss.; HUNTER, *Brainwashing in Red China*, New York, 1951; ID., *Brainwashing: From Pavlov to Power*, New York, 1956; LIFTON, *Home by Ship: Reactions Patterns of American Prisoners of War Repatriated from North Korea*, in *American Journal of Psychiatry*, 1954, 732 ss.; SARGANT, *Battle for the Mind*, New York, 1957; MERLOO, *Rape of the Mind: the Psychology of Thought Control, Menticide and Brainwashing*, New York, 1956; VERDIER, *Brainwashing and the Cults*, Beverly Hills, 1977, 17 ss.; BUTTERWORTH, *Das Buch der Sekten und Kulte*, Wuppertal, 1981; SCHMIDTCHEN, *Sekten und Psychocultur. Reichweite und Attraktivität von Jugendreligionen in der Bundesrepublik Deutschland*, Freiburg, 1987; BARKER, *New Religious Movements: A Practical Introduction*, 2° ed., London, 1991 - trad. it. *I nuovi movimenti religiosi*, Milano, 1992, 257 ss.; ID., *The Making of a Moonie. Choice or Brainwashing?*, New York, 1984, 122 ss.; SZASZ, *Some Call It Brainwashing*, in *New Republic*, marzo 1976, 11; KEISER-KEISER, *The Anatomy of Illusion. Religious Cults and Destructive Persuasion*, Springfield, 1987, 13 ss.; SIMS BAINBRIDGE, *The Sociology of Religious Movements*, New York-London, 1996, 235; SINGER-LALICH, *Sekten: Wie Menschen ihre Freiheit verlieren und wiedergewinnen können*, Heidelberg, 1997 (titolo originale, *Cults in our midst*, 1995); ABGRALL, *La mécanique des sectes*, Paris, 2002; MÜLLER-KÜPERS, *Psychische Indoktrination*, in *Psychiatrie, Ein Lehrbuch für Klinik, Praxis und Beratung*, a cura di Faust, Stuttgart-Jena-New York, 1995, 543 ss.; HERMANN, *Destruktiver Kult und Persönlichkeitsdeformation*, in *Psychomarkt - Sekten - Destruktive Kulte*, a cura di Gross, Bonn, 1996, 139 ss.; KAISER, *Sekten, Okkultismus - zur kriminologischen Vielstrahligkeit und Relevanz*, in *Sekten und Okkultismus*, a cura di Bauhofer-Bolle-Dittman, Zürich, 1996, 11 ss.

3.1. *Le motivazioni socio-culturali di adesione.* In entrambi i casi gli aderenti si fanno avvicinare dal movimento per colmare un intrinseco bisogno di «gruppalità»²⁸ il cui soddisfacimento risulta finalizzato ad esorcizzare una radicata ansia sociale o un disagio esistenziale profondo.

Per gli aderenti ai “NMR” spesso si tratta di traumi derivanti da problemi personali o familiari, di disagi psichici collegati a pregresse esperienze di carattere mistico-religioso o ad un senso interiore di solitudine esistenziale, anche se a volte ad emergere è solo la volontà di assumere pose socialmente eccentriche che provochino il dissenso dei “benpensanti”, specialmente quando le simbologie dei culti si colorino di sfumature politiche anarchiche o rivoluzionarie.

Nel caso dei movimenti legati alla galassia *no-vax*, si tratta invece dell’ansia e del disorientamento cognitivo generati dall’imperfetta metabolizzazione mentale dell’abnorme entità del fenomeno pandemico, la cui fulminante esplosione e la portata “apocalittica” rischiano di non trovare, nei soggetti maggiormente predisposti all’ansia, alcuna spiegazione di tipo razionale. Secondo la moderna psicologia dinamica, infatti, l’ansia può definirsi come «una condizione di vigilanza acuta che ci prende di fronte a un pericolo di cui non conosciamo né la natura né l’entità», connotandosi come «una situazione cronica di insicurezza interiore», «conseguenza di una debolezza o fragilità dell’Io» che «a volte rivolge la propria insicurezza ansiosa su di sé e sul proprio corpo: ha paura di ammalarsi, di morire, magari di perdere il controllo di sé e di impazzire. Altre volte

²⁸ Utilizziamo il termine - che compare nel titolo e ricorrerà più volte nel corso della trattazione - nell’accezione invalsa all’interno della moderna letteratura psicologica, dove è impiegato per identificare la tendenza dell’individuo verso l’aggregazione in gruppi al fine di soddisfare l’«istinto primario di relazione» (*relatedness*). Per approfondimenti sul punto si rimanda ai classici studi di COOLEY, *Human nature and the social order*, New York-Chicago, 1902; TROTTER, *Instincts of the herd in peace and war*, London, 1916; MCDUGALL, *The group mind*, Cambridge, 1920; WERTHEIMER, *On truth*, in *Social Research*, 1934, I, 135-146; LEWIN, *Frontiers in group dynamics*, in *Human Relations*, 1947, I, 2-38; BION, *Experiences in groups and other papers*, New York, 1961. Più recentemente, HAIDT, *Menti tribali. Perché le brave persone si dividono su politica e religione*, Milano, 2013, secondo cui l’aderenza al gruppo “unisce e acceca”, nel senso che crea i presupposti per la socialità e al contempo può intrappolare le persone nelle matrici morali del gruppo di appartenenza, ingenerando conflittualità fra gruppi contrapposti. Sul punto, BACCO, *Tra sentimenti ed eguale rispetto. Problemi di legittimazione della tutela penale*, Torino, 2018, 152.

invece concentra l'attenzione su situazioni esterne che ritiene fonti di pericolo»²⁹.

Per superare questi sentimenti negativi il futuro affiliato, spinto dal desiderio di accettazione e dalla necessità di rivolgersi ad altri per ottenere informazioni circa le proprie decisioni³⁰, sceglie (più o meno “liberamente”) di aderire ad una cerchia ristretta e coesa di “*eletti*” che – tramite l’adozione di simbologie, linguaggi e rituali comuni e predefiniti “*dall’alto*”³¹ – si autolegittimano ai suoi occhi come portatori di verità superiori ed inattingibili per i soggetti esterni, ponendosi spesso in posizione alacramente polemica rispetto ai valori maggioritari della società. Una società che li ha in molti casi emarginati, penalizzati o illusi, e rispetto alla quale i membri del gruppo tendono a sentirsi sempre più estranei.

Tuttavia sul punto si impone una precisazione.

Infatti, come evidenziato da attenta dottrina, nell’identificare le possibili motivazioni di adesione ai culti occorre senz’altro evitare di adagiarsi su comode

²⁹ Così, JERVIS, *Psicologia dinamica*, Bologna, 2001, 151 ss.

³⁰ E dunque fondamentalmente per tentare di ridurre la sua *incertezza esistenziale*: è la tesi di K.J. GERGEN-M.M. GERGEN, *Social Psychology*, New York, 1981 – trad. it. *Psicologia sociale*, Bologna, 1981, 492.

³¹ Non diversamente da quanto avveniva nelle società primitive con le pratiche magiche e i rituali sacri, cui l’antropologia e la sociologia classica - tra le fine del XIX e gli inizi del XX secolo - attribuirono una funzione latente di “*contenimento dell’insicurezza*”: secondo la tesi di DURKHEIM, *Les formes élémentaires de la vie religieuse*, Paris, 1912 - trad. it. *Le forme elementari della vita religiosa*, Roma, 2005, infatti, il rituale sarebbe un momento della vita sociale contraddistinto da una intensa *densità fisica* (compresenza di molti individui) e da una elevata *densità sociale*, intesa come partecipazione alla vita in comune, in quanto i partecipanti ad un rituale si trovano a orientare le proprie coscienze contemporaneamente sullo stesso oggetto (il *simbolo*), percependo la coesione del gruppo e la potenza dell’agire collettivo: «orbene, il solo fatto dell’agglomerazione agisce come un eccitante di eccezionale potenza. Una volta che gli uomini si siano raccolti, dal loro riavvicinamento scaturisce una specie di elettricità che li trasporta con rapidità a un grado straordinario di esaltazione. Ogni sentimento espresso risuona senza resistenza.» (ivi, 274). Successivamente, la tesi viene perfezionata da LUHMANN, *Funktion der Religion*, Frankfurt a.M., 1982 – trad. it. *Funzione della religione*, Brescia, 1991, 87, secondo cui i rituali – non necessariamente applicati alla sfera strettamente religiosa – possono essere rilette come processi di comunicazione solenni che servono a controllare, o a rappresentare come controllato, il rischio di ogni comunicazione e il possibile uso erroneo di simboli, connotandosi, paradossalmente, come una specie di “*comunicazione che serve ad inibire la comunicazione*”, in cui le forme vengono stereotipate, le possibilità alternative vengono escluse e gli errori sono duramente scoraggiati tramite l’imposizione di gravissime sanzioni. Ecco dunque perché le procedure rituali si avvalgono di pratiche ridondanti: esse sono fondamentali per catturare l’attenzione ed occultare il fatto che la comunicazione è, effettivamente, priva di senso. Sul punto, PELLERINO, *Le origini dell’idea di rischio*, Lecce, 2007, 31-32.

generalizzazioni che possono (anche inconsapevolmente) poggiare più su pregiudizi di natura politica, simbolica o psicologica, che su metodologie di indagine di carattere autenticamente scientifico.

Ed invero, poiché i culti evocano di per sé l'idea dell'eccentrico e del diverso, non bisogna cadere nell'errore di stigmatizzarne gli affiliati per il sol fatto della loro adesione ad ideali di vita "bizzarri" e per questo (conformisticamente) respinti dalla società³².

Potrebbe concludersi dicendo che ogni caso fa storia a sé, certo. Tuttavia - pur nella consapevolezza che non si possa demandare alla psichiatria la determinazione di cosa sia "normale" o di cosa non lo sia, poiché si correrebbe il rischio di sovrapporre i giudizi di valore alle osservazioni scientifiche³³ - a parere di chi scrive non può negarsi che un certo *quid* di predisposizione psicologica negli aderenti ai culti possa comunque riscontrarsi, senza necessariamente prendere posizione sui risvolti etico-morali di tali radicali scelte di vita³⁴.

La tesi appare in sintonia con quanto affermato dalla letteratura specialistica maggioritaria sulla più forte sensibilità mostrata dalle personalità psicopatologiche o abnormi rispetto all'influenza di condotte di carattere persuasivo o suggestivo: il che varrebbe a spiegare perché la maggioranza degli individui non cade nella trappola dei culti, giungendo anzi a considerare risibili le dottrine da essi propugnat³⁵.

Un'indagine di tal sorta non è da considerarsi come oziosamente "statistica" e dunque criminologicamente sterile, perché studiare le possibili motivazioni di

³² Sulla questione della metodologia di ricerca da seguire nell'indagine socio-giuridica sul tema dei culti, restano fondamentali i rilievi di USAI, *op. cit.*, 95 ss., secondo il quale «la necessità di fare riferimento alle scienze psichiatriche e psicologiche non implica, tuttavia, un'accettazione indiscriminata del travaglio che le percorre [...] Le correnti principali sono tre: la prima, di stampo positivista, ritiene non normale chi segue i NMR [...] e postula in tali casi la presenza di malattie o di disturbi mentali, determinati da fenomeni di influenze abnormi o di personalità psicopatologiche; la seconda segue il filone della psichiatria critica, e ritiene che le applicazioni dei modelli psichiatrici alla materia religiosa siano uno strumento di controllo sociale finalizzato a reprimere i comportamenti non conformisti delle minoranze; la terza, che si colloca su una posizione intermedia, da una parte, ammette fenomeni di influenza psicologica rilevante, dall'altra, non adotta pregiudiziali ideologiche ostili al fenomeno religioso e tende ad evitare le generalizzazioni» (ivi, 104).

³³ Cfr. ancora USAI, *op. cit.*, 105. Sul problema, più recentemente, si veda la lucida indagine critica condotta da NISCO, *op. cit.*, 119 ss. e ivi ulteriori riferimenti bibliografici.

³⁴ Cfr. DEL RE, *Plagio criminoso*, cit., 69-94.

³⁵ Cfr. USAI, *op. cit.*, 98, e la letteratura scientifica ivi citata a suffragio di tali conclusioni.

adesione degli adepti potrebbe invece risultare molto utile ai fini della riflessione scientifica su alcune rilevanti questioni giuridico-penali collegate alla fenomenologia dei culti: si pensi ad esempio al tema dell'accertamento processuale del requisito dell'«*idoneità*» delle condotte di istigazione a delinquere imputabili al *leader*, tradizionalmente richiesto dal diritto vivente ai fini della configurabilità della tipicità oggettiva del delitto ex art. 414 c.p.³⁶

Valutazione che, almeno sul piano probatorio, risulterebbe alquanto semplificata laddove si trattasse – come nel caso dei *no-vax* – della martellante diffusione in via telematica di contenuti fortemente suggestivi ad opera dei vertici del movimento.

In particolare, le condotte manipolative ad essi ascrivibili dovrebbero dirsi «*idonee*» (secondo *l'id quod plerumque accidit*) a provocare la commissione dei delitti istigati nella misura in cui risultino tese a “*toccare le giuste corde*” delle sfere psichiche dei seguaci, già pericolosamente sobillati – sul piano simbolico-comunicativo – alla perpetrazione di un determinato fatto di reato contro un determinato bersaglio³⁷.

³⁶ Secondo l'orientamento maggioritario tanto in giurisprudenza quanto in dottrina sin dalla nota pronuncia della Corte Costituzionale del 1970 sull' art. 414 c.p. (n. 65, in *Giur. cost.*, 1970, 933 ss.). Cfr., da ultimo, Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 48247, che sulla scorta di innumerevoli precedenti di legittimità richiede per la configurazione della fattispecie un comportamento che sia ritenuto concretamente idoneo, sulla base di un giudizio "ex ante", a provocare la commissione di delitti; Cass., Sez. VI, 17 luglio 2019, n. 31562, secondo la quale, con riguardo all'apologia di delitti, affinché possa dirsi tipico occorre che il comportamento istigatorio dell'agente risulti tale per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell'autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica, tanto da determinare il rischio effettivo della consumazione di altri reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine esaltato; importante anche Cass., Sez. I, 22 novembre 1997, n. 10641, Rv. 209166, che richiede l'idoneità dell'azione a suscitare consensi ed a provocare attualmente e concretamente, in relazione al contesto spazio-temporale ed economico-sociale ed alla qualità dei destinatari del messaggio, il pericolo di adesione al programma illecito. In dottrina, *ex multis*, CONTIERI, *I delitti contro l'ordine pubblico*, Milano, 1961, 15; DE VERO, *op. cit.*, 296; VIOLANTE, voce *Istigazione - Nozioni generali*, in *Enc. dir.*, vol. XXII, Milano, 1972, 991.

³⁷ Ecco dunque emergere l'importanza dell'indagine sugli specifici motivi di adesione degli adepti: ai capi basterà far leva in modo strumentale sui pregiudizi socio-politici degli stessi (ad es., *la lotta armata contro la dittatura sanitaria*) per fornire loro ragioni più che idonee alla commissione dell'illecito, a meno che non si dimostri che il singolo seguace fosse già ... *onnimodo facturus!* Si tratta, come si vede, di circostanze molto difficili da provare in giudizio. Per approfondimenti sull'interessante problema dei motivi nel diritto penale – terreno da sempre dogmaticamente scivoloso – e specificamente sulla non sempre facile distinzione tra dolo e moventi, cfr. VENEZIANI, *Motivi e colpevolezza*, Torino, 2000, 91 ss. Per la dottrina tedesca, almeno KRÜPELMANN, *Motivation und Handlung im Affekt*, in *Fest. Welzel*, Berlin-New York, 1974, 338 ss. Più in generale, per la nota distinzione tra «*scopo*» (come entità afferente alla teoria del reato e consistente nella «*raccontazione del risultato da conseguire, fatto psichico a natura*

C'è poi il complesso tema della segmentazione delle rispettive sfere di responsabilità per i reati commessi dagli adepti a seguito dell'eventuale accoglimento dell'istigazione.

Ed invero si discute se, al ricorrere di certe condizioni, la responsabilità penale del soggetto condizionato possa venire meno o comunque subire profonde modulazioni in senso attenuante, magari sfruttando al massimo - e forse in modo non del tutto rigoroso - le potenzialità esegetiche della multiforme categoria dell'*inesigibilità in concreto* (nella specie: di un comportamento diverso da quello delittuoso imposto dal leader³⁸).

prevalentemente conoscitiva») e «*movente*» (come entità afferente alla teoria dell'autore ed inteso come «l'affetto determinante il reato, consapevole ed anche inconscio»), si rimanda al classico studio di MALINVERNI, *Scopo e movente nel diritto penale*, Torino, 1955, 101. Per una successiva rilettura critica, PICOTTI, *Il dolo specifico. Un'indagine sugli "elementi finalistici" delle fattispecie penali*, Milano, 1993, 520 ss.

* Proprio perché l'opera di suggestione potrebbe impattare su aspetti così delicati della personalità psichica del condizionato da annullarne i margini di autocontrollo. *Per incidens*, sul punto occorre anche ricordare che se un ruolo limitativo della responsabilità penale viene riconosciuto alla categoria dell'inesigibilità all'interno della valutazione giudiziale della dimensione soggettiva della colpa, appare quantomeno ostico poter escludere la punibilità di un illecito doloso - di cui ricorrano tutti gli elementi di tipicità - solo a seguito di una valutazione di inesigibilità "*in concreto*" (ossia, basata sullo specifico contesto interazionale instauratosi tra i soggetti coinvolti), in assenza di una norma che tipizzi una specifica situazione di conflitto motivazionale, tramite la selezione di un preciso novero di "*motivi antagonisti*" rispetto all'osservanza del precetto penale, come ad esempio avviene nell'art. 384 c.p. Si pensi alla situazione in cui, pur in assenza di una vera e propria coartazione operata tramite violenza o minaccia, l'adepto venga surrettiziamente posto innanzi all'alternativa tra la commissione dell'illecito e la possibilità di deludere le aspettative del capo: in tali casi, anche al di fuori di singole scusanti espressamente previste dalla legge, la particolare situazione psichica del soggetto condizionato potrebbe in effetti far valutare come *più o meno esigibile* il comportamento conforme alla norma penale (valorizzando ad es. il disposto dell'art. 114, 2° cpv., c.p.), e dunque *più o meno colpevole* l'illecito commesso: come è stato rilevato, infatti, se «l'inesigibilità non può ammettersi come scusante preterlegale, il suo riflesso positivo (l'esigibilità, per l'appunto) è senz'altro suscettibile di graduazione. E di ciò il giudice non potrà non tener conto al momento della commisurazione della pena». Così, CANESTRARI-CORNACCHIA-DE SIMONE, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2017, 650, dove si valorizza la teorica della c.d. "*colpevolezza graduante o commisurativa (Strafzumessungsschuld)*" elaborata da ACHENBACH, *Historische und dogmatische Grundlagen der strafrechtssystematischen Schuldlehre*, Berlin, 1974, 2 ss. A favore di un più ampio impiego ermeneutico della categoria dell'inesigibilità nel sistema penale (anche tramite l'applicazione analogica *in bonam partem* delle scusanti legali) si sono pronunciati, come noto, e pur con diversità di accenti, voci autorevolissime della nostra dottrina, come VASSALLI, voce *Colpevolezza*, in *Enc. giur.*, vol. VI, Roma, 1988, ora in ID., *Scritti giuridici*, vol. I, t. II, Milano, 1997, 1136-1137 e BETTIOL, *Diritto penale*⁴¹, Padova, 1982, 489 ss. Più recentemente, per un'applicazione trasversale del concetto di *Unzumutbarkeit* agli elementi del reato, si rimanda alle riflessioni di FORNASARI, *Il principio di inesigibilità nel diritto penale*, Padova, 1990, 150 ss., 192 ss., 210 ss., 245 ss.

A tal fine bisognerebbe tuttavia riuscire a riscontrare l'effettiva instaurazione di dinamiche di condizionamento psichico talmente pervasive da incidere sulla stessa imputabilità dell'affiliato³⁹. Sarebbe invero una tesi scientificamente coraggiosa ed applicativamente audace da sostenere, posto che nella maggior parte dei casi risulta quasi impossibile stabilire entro quali limiti l'imputazione soggettiva dell'illecito del condizionato possa realmente dirsi esclusa dall'intervento di un'azione suggestiva del condizionante. Il tema è comunque ben noto: a venire in gioco, infatti, oltre alla già menzionata categoria dell'esigibilità, sarebbero le problematiche disposizioni di cui agli artt. 46, 48, 54 co. 3 e 86 c.p. (ammesso che, tuttavia, ne ricorrano puntualmente gli specifici presupposti applicativi), considerate da autorevole dottrina (insieme all'art. 51, co. 2 e 4 che esula dall'ambito della presente indagine), quali «*ipotesi speciali di concorso nel reato*» riconducibili al controverso paradigma dell'autore mediato⁴⁰. Con riguardo alla responsabilità del leader si porranno invece – sul piano applicativo – i ben noti problemi dommatico-prasseologici legati all'accertamento del nesso di causalità psichica e alla possibile valorizzazione delle c.d. “*conoscenze superiori dell'agente concreto*” ai fini dell'accertamento del dolo di istigazione⁴¹, mentre – sul piano politico-criminale – si dovrà eventualmente valu-

³⁹ Con l'ausilio di opportuni criteri diagnostici, ed ammesso che sia possibile rintracciarne di scientificamente validi e processualmente spendibili, anche a mente del disposto dell'art. 220, co. 2 c.p.p. Sul punto si rimanda alle lucide riflessioni di RONCO, *Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso psichico*, in *Ind. pen.*, 2004, 841. Nella dottrina più risalente, cenni già in SIGHELE, *I delitti della folla*, Torino, 1923; ID., *La coppia criminale*³, Torino, 1922.

⁴⁰ PADOVANI, *Le ipotesi speciali di concorso nel reato*, Milano, 1973, 3 ss. e specialmente 187 ss. Altra questione controversa è poi quella della possibile applicazione della figura del reato aberrante ex artt. 82 e 83 c.p. ai casi di divergenza tra il fatto realizzato dal soggetto condizionato e quello voluto dal soggetto condizionante, sulla quale si rinvia ai rilievi critici di CORNACCHIA, *Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, in AA.VV., *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona*, Bologna, 2001, 237-244.

⁴¹ Infatti, «l'istigazione penalmente rilevante dà luogo ad un'autentica responsabilità per fatto proprio quando rivendichi i caratteri dell'*effettività* e della *specificità*. (...) Il fatto realizzato (...) deve essere il più possibile immagine speculare di quello istigato, riprendendone puntualmente, ad es., i mezzi suggeriti, i tempi concordati, il luogo dell'esecuzione», dovendosi in definitiva dimostrare che «l'istigato ha *fatto proprio* il contenuto dell'istigazione e che la condotta istigatoria ha comunque avuto un ruolo *significativo* nella realizzazione del fatto. (...) Certo, in presenza di una condotta destinata ad incidere non (direttamente) sul mondo esterno ma sull'altrui psiche, il rischio di sovrapporre dolo e “causalità psicologica” è

tare, in prospettiva *de iure condendo*, l'opportunità di reintrodurre una fattispecie penale idonea a concludere il disvalore sociale di condotte manipolative finalizzate non solo e non tanto a far commettere reati a soggetti terzi, quanto a condurre ad una vera e propria riprogrammazione emotivo-culturale degli stessi, con conseguente destrutturazione percettivo-ambientale della loro personalità.⁴²

3.2. *Le dinamiche intra-gruppali.* In entrambi i casi i *leader* del movimento sottopongono gli adepti alla propria autorità mettendo in campo un ben preciso strumentario di tecniche di condizionamento psichico.

Ecco allora susseguirsi⁴³:

α) la propalazione di una dottrina interna che coinvolge parti via via più rilevanti della vita dell'affiliato, sempre più succube di un onnipervasivo sistema di atteggiamenti e idee che si pone, almeno in parte, quale elemento di rottura con i valori ed il sistema di vita ordinari⁴⁴;

particolarmente elevato». Così, RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, Torino, 2007, 46-48. Cfr. anche SEMINARA, *Riflessioni sulla condotta istigatoria come forma di partecipazione al reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 1123 ss. Nella dottrina tedesca, anche secondo KORIATH, *Kausalität: Bedingungstheorie und psychische Kausalität*, Göttingen, 1988, 219 ss., è fondamentale che l'esecuzione dell'azione da parte del condizionato corrisponda all'intenzione del condizionante che interviene nel suo processo motivazionale, altrimenti la decisione "autonoma" del primo (ed ecco ancora emergere l'importanza dell'indagine sui motivi!) spezzerebbe l'interazione comunicativa instaurata dal secondo. Adattando la terminologia di Günther Jakobs al contesto in esame si direbbe, dunque: *divieto di regresso (Regreßverbot)*. L'espressione, come noto, serve a sottolineare - anche al di fuori del problema della non punibilità dell'agevolazione colposa di fatti dolosi, originario campo elettivo della teoria - la non ammissibilità della configurazione di una responsabilità concorsuale in capo ad un soggetto che pone in essere un contributo non accessorio rispetto alla condotta dolosa dell'esecutore. Cfr. JAKOBS, *System der strafrechtlichen Zurechnung*, Frankfurt a.M., 2012 - trad. it. *Sistema dell'imputazione penale*, Napoli, 2017, 11 ss. Altre indicazioni in KUDLICH, *Die Unterstützung fremder Straftaten durch berufsbedingtes Verhalten*, Berlin, 2004.

⁴² Cfr. BRUNO-BARRESI-MASTRONARDI-FIORI, *op. cit.*, 413.

⁴³ Cfr. USAI, *op. cit.*, 57 ss., oltre che la letteratura specialistica già citata *supra*.

⁴⁴ Particolarmente invasive si rivelarono in passato le peculiari modalità operative di movimenti come la Chiesa dell'Unificazione del reverendo Moon, gli Hare Krishna, i Bambini di Dio e soprattutto Scientology, che si distinsero per le insidiose strategie di reclutamento operate tra ben precise sfere di "soggetti a rischio", per la tendenza alla c.d. "monopolizzazione delle informazioni", oltre che per l'imposizione agli affiliati di estenuanti sessioni di "apprendistato", unitamente al coinvolgimento degli stessi in attività spesso ripetitive e cerebralmente sfiancanti. Evidente dunque l'analogia con i nuovi "guerrieri no-vax" e con le loro modalità "neo-pavloviane" di addestramento emerse dalle indagini giudiziarie sopra menzionate.

β) lo sviluppo di una fede cieca verso la figura del leader carismatico⁴⁵, a cui vengono attribuiti poteri e capacità eccezionali;

γ) la creazione, come si è già visto, di un alto livello di coesione interna del gruppo, con progressivo isolamento dalle persone e dalle istituzioni esterne allo stesso;

δ) l'accrescimento delle capacità coercitive del movimento, tramite l'imposizione di temibili sanzioni intra-gruppali: infatti, «*in alcuni casi nell'individuo avviene un processo di acquiescenza in cui v'è una rinuncia della propria opinione in pubblico allo scopo di evitare potenziali brutte figure e ritorsioni: inoltre, nel caso in cui l'individuo sia sensibile all'amicizia del gruppo, subisce un'influenza maggiore, in quanto cerca di evitare in tutti i modi di dispiacere agli altri. In altri casi si può verificare un processo di interiorizzazione (allorquando l'individuo incorpora all'interno del proprio sistema di valori le opinioni, le preferenze e le azioni del gruppo, si convince, insomma, che esso abbia ragione; soprattutto quando fa parte di un gruppo che ritiene possedere un grado di conoscenza superiore)*»⁴⁶.

La dottrina psicologica distingue ulteriormente tra le seguenti fasi:

a) del «*love bombing*»: pratica finalizzata a appunto “bombardare” l'adepto di blandizie, lusinghe e messaggi rassicuranti al fine di farlo sentire “speciale” e ben voluto dalla cerchia di appartenenza, tramite un processo di gratificazione personalizzato e ritagliato sulle singole esigenze del nuovo affiliato. Il fine ultimo è quello di provocare il c.d. “*relief effect*”, ossia l'iniziale sensazione di sollievo rispetto ai disagi interiori che hanno portato il nuovo membro ad aderire al culto;

⁴⁵ Alla quale risultano perfettamente adattabili le note riflessioni di WEBER, *The Theory of Social and Economic Organization*, New York, 1964, 358 ss. sull'«*autorità carismatica*», che, assieme a quella «*tradizionale*» e «*razionale-legale*», costituisce parte dello schema tripartito di classificazione delle figure di autorità proposto dal sociologo tedesco. E allora: se solo il leader del movimento *no-vax* è stato in grado di smascherare il complotto sottostante alla vicenda pandemica e ha avuto il coraggio di raccontare la verità al riguardo (ma solo a chi è “disposto ad ascoltarla”), agli occhi degli adepti egli diventa l'idolo da seguire in tutto e per tutto, indipendentemente dall'attendibilità della sua narrazione. Su tali profili si tornerà *infra*.

⁴⁶ Così USAI, *op. cit.*, 113.

- b) dell'«*indottrinamento*»: per imporre al seguace una nuova identità sociale, al fine di differenziarne il ruolo rispetto ai “*nemici esterni*” ed eliminare le minacce per la sopravvivenza del gruppo che da questi potrebbero provenire;
- c) del «*mantenimento*»: per consolidare la fedeltà dell'adepto attraverso una dialettica di ricompensa/sanzione e per assicurarne la pronta obbedienza alle iniziative (anche delittuose) del gruppo.

In buona sostanza, come efficacemente rilevato, «*il gruppo agisce come una pinza psicologica, promuovendo angoscia mentre al tempo stesso dà sollievo*»⁴⁷.

3.3. *Le possibili conseguenze efferate della gruppalità: la violenza come “mezzo di lotta”*. Dall'indagine fin qui condotta dovrebbe essere emersa con sufficiente nitidezza la spiccata pericolosità sociale dei fenomeni settari, non solo sul piano della possibile compromissione dell'ordine pubblico, ma anche sul versante della tutela dell'integrità psichica degli stessi affiliati.

Tuttavia sul punto occorre distinguere, perché non tutti i movimenti sono suscettibili di assumere il medesimo peso specifico sul piano criminologico. Ed infatti, anche nell'analisi della possibile rilevanza criminale delle attività dei culti bisogna senz'altro evitare di ricorrere al già censurato approccio generalizzante e stereotipato proprio di certa parte della letteratura più risalente.

Nondimeno, le più autorevoli riflessioni specialistiche sul tema ci consegnano una sorta di catalogo di “*segnali d'allarme*” da prendere in considerazione ai fini dell'indagine penalistica sulle possibili derive criminali di questi gruppi. Segnali d'allarme che - anticipando le conclusioni - possiamo invero cogliere tanto all'interno della fenomenologia di taluni “*NMR*”, quanto, soprattutto, nella nuova galassia dei movimenti *no-vax*.

Secondo parte della dottrina, infatti, quando l'“*eccesso di gruppalità*” e l'atmosfera di reciproca eccitazione simbolico-comunicativa instauratasi tra i membri del culto si fanno troppo intensi, il rischio che l'intero movimento sia trascinato in una spirale di comportamenti antisociali si fa decisamente più consistente.

⁴⁷ GALANTER, *Cults*, cit., 142.

In particolare, si deve prestare particolare attenzione ai seguenti fattori di rischio: l'isolamento (autoindotto) del movimento dal resto della società; la sempre maggiore dipendenza psicologica degli affiliati dal movimento, specialmente per quanto riguarda il modo di orientarsi nella "realtà"; l'imposizione concettuale di distinzioni nette e non negoziabili tra "loro" e "noi" o tra "buono" e "cattivo"; l'influenza dei *leaders* finanche sulle decisioni più strettamente personali dei singoli membri; il conferimento di un'autorità sacra e solenne alle decisioni dei vertici, che incentrano tutta l'attività del movimento su un unico scopo, da perseguire senza alternative di scelta⁴⁸.

Inoltre, le incitazioni alla violenza provenienti da capi deliranti e predisposti alla paranoia avranno maggiori possibilità di tradursi in azione da parte dei seguaci laddove manchino "strutture intermedie" che filtrino l'impatto dei condizionamenti psichici interni sulla collettività degli affiliati. In più, l'allontanamento dei gruppi dalla comunicazione con il corpo politico può sovente dare la stura all'escogitazione di piani d'azione bizzarri, che ignorano i normali freni sociali rispetto alla violenza, anche perché il senso di "assedimento" instillato nei membri del gruppo dal *leader* fa sì che gli adepti siano ad ogni istante pronti a combattere per difendere l'emblema della propria missione "trascendente" (che ben può compendiarsi nella promozione di un certo modello politico o di una particolare chiave di lettura di talune questioni sociali), ricorrendo dunque alla violenza per proteggere il proprio "mandato" simbolico. Questa tendenza rischia di accentuarsi quando l'identità e la sopravvivenza del gruppo sono minacciate da "assalitori reali", come la polizia o altri rappresentanti del potere costituito. Da ultimo, non bisogna sottovalutare le possibili alleanze o connivenze con altri movimenti estremisti o storicamente dediti alla violenza⁴⁹.

⁴⁸ Questa la criteriologia a suo tempo proposta da BARKER, *I nuovi movimenti religiosi*, cit., 207 ss.

⁴⁹ Si tratta della ricostruzione di uno dei più autorevoli esperti della materia, ossia GALANTER, *Cults*, cit., 282 ss. e 287 ss. Peraltro, si è anche recentemente rilevato come la vicenda pandemica abbia attirato l'attenzione sulla violenza strutturale che è radicata nella società, favorendo l'emarginazione dei gruppi storicamente oppressi ed esclusi. Ed il problema sta proprio nel fatto che alle persone che potrebbero aver subito conseguenze economiche e sanitarie sproporzionate a causa del Covid-19 sia stato chiesto di "affidarsi alle stesse strutture" accusate dall'opinione pubblica di non aver fornito risorse adeguate e protezione sociale durante le prime fasi dell'emergenza. Queste storture della comunicazione istituzionale instauratesi tra la popolazione e le autorità sanitarie, unitamente all'accentuazione delle pregresse situazioni di disuguaglianza causata dall'aggravarsi del quadro pandemico, potrebbero costituire una delle

3.4. *La smaterializzazione dei culti settari “di terza generazione”*. Orbene, se queste paiono essere le principali analogie criminologiche tra “NMR” e movimenti *no-vax*, tra le due fenomenologie tuttavia intercorre una differenza sostanziale, che vale al contempo a conferire a questi ultimi un’ulteriore sfumatura di pericolosità sociale.

Infatti, come si è visto, gran parte delle attività di proselitismo e di pianificazione delle attività di questi nuovi movimenti si è ormai spostata sulle ben note piattaforme digitali dei *social media* e delle chat di messaggistica istantanea più diffuse.

I nuovi “*culti*” in questione – figli della moderna società digitale – presentano l’innovativa caratteristica della *smaterializzazione* delle proprie modalità operative, potendo oggi contare su un arsenale di tecniche di coagulazione del consenso che appare molto più sofisticato ed efficiente rispetto al passato.

Così, lo sfruttamento da parte dei movimenti carismatici delle enormi potenzialità comunicative dischiuse dall’impiego a fini propagandistici delle c.d. *TIC* (“*Tecnologie dell’informazione e della comunicazione*”) apre le porte ad un insidioso processo di affinamento – e al contempo di trasfigurazione – delle tecniche di condizionamento psichico e indottrinamento proprie del fenomeno settario “classico”.

In tale ottica, la rete *Internet* e i *social media* assurgono a possenti mezzi di manipolazione ideologica collettiva, che di fatto consentono ad un numero sempre maggiore di soggetti (non sempre ben intenzionati e non sempre dotati della giusta preparazione tecnica e culturale per ergersi al ruolo di “*informatori*”

principali cause psicologiche dell’insorgenza delle vistose sacche di intolleranza politico-sociale, sviluppatesi nei confronti dei detentori del potere pubblico e degli scienziati coinvolti nella gestione dell’emergenza sanitaria. Sul punto si rinvia alle interessanti riflessioni di MYLAN-HARDMAN, *COVID-19, Cults and Anti-vax Movement*, in *The Lancet*, 2021, 397, 1181; BURGESS-OSBORNE-YONGABI ET AL., *The COVID-19 vaccine rush: participatory community engagement matters more than ever*, in *The Lancet*, 2021, 397, 8-10; NEWCOMBE-VAN ECK DUUMAER VAN TWIST, “*Trust Me, You Can’t Trust Them*”: *Stigmatised Knowledge in Cults and Conspiracies*, in *Handbook of Conspiracy Theory and Contemporary Religion*, a cura di Dyrendal-Robertson-Asprem, Leida-Boston, 2019, 152-179.

*pubblici*⁵⁰) di liberarsi dalle rigide pastoie spazio-temporali che fino a ieri imbrigliavano le tradizionali modalità di comunicazione interpersonale proprie della “*vita reale*” per abbracciare inedite forme espressive dalle potenzialità diffuse apparentemente illimitate: il *cyber-spazio*, infatti, costituisce una sorta di entità “*trascendente*” di per sé ontologicamente priva di confini fisici tangibili. Si spalancano dunque gli spazi immaginari di nuove, sconfinare intercapedini digitali di diffusione della parola e della conoscenza: «*luoghi immateriali*» aperti all’accesso di chiunque utilizzi la rete e che costituiscono i frammenti di una gigantesca «*agorà virtuale*»⁵¹ dove si incontrano e si scontrano diverse opinioni e visioni cosmologiche, e nella quale non sempre le regole democratiche sulla corretta esternazione del pensiero risultano rispettate, con conseguente rischio di proliferazione di nuove, complesse, forme di devianza sociale⁵². Si considerino, a tal proposito, le massicce operazioni di diffusione dei messaggi d’odio e delle notizie false o artatamente manipolate che costituiscono il tessuto connettivo dell’articolata *simbologia gruppale* dei nuovi movimenti carismatici oggetto del presente studio. Ebbene, grazie alla potente accelerazione impressa dalla rete alle dinamiche sociali di condivisione del pensiero, queste campagne di (dis)informazione e

⁵⁰ È il noto fenomeno della c.d. “*crisi delle competenze*”, che - anche a causa del moderno processo di *ibridazione delle forme di informazione* (cfr. CHADWICK, *The Hybrid Media System: Politics and Power*, New York, 2013) causato dalla diffusione di Internet e dalla conseguente *disintermediazione* (intesa come eliminazione dei corpi intermedi tra due o più utenti nel processo di comunicazione e/o fornitura di servizi) tra giornalisti professionisti e semplici utenti digitali - coinvolge ormai l’intero settore dell’informazione, conducendo ad un sempre maggiore abbassamento degli standard qualitativi delle notizie reperibili sulla rete. Sul punto, cfr. GUERINI, *cit.*, 20 ss.

⁵¹ Secondo le efficaci espressioni impiegate dalla Corte di Cassazione (Cass., Sez. I, 11 luglio 2014, n. 37596) in una sentenza emessa su un caso di molestie a sfondo sessuale commesse tramite Facebook. Cfr. anche Corte EDU, Grande Camera, sent. *Perinçek c. Svizzera*, 15 ottobre 2015 (ric. n. 27510/08), § 102: «*It is true that at present, especially with the use of electronic means of communication, no message may be regarded as purely local*». Come si è evidenziato, infatti, «oggi tutti possono produrre liberamente informazione e disinformazione, reagire all’informazione immessa in rete da altri, condividere fatti, idee, critiche, punti di vista, foto, video, su scala potenzialmente mondiale. Tutti possono informare e disinformare, essere informati e disinformati da qualunque altro utente e possono farlo sempre e ovunque, grazie alla connessione permanente resa possibile dall’utilizzo di smartphone e tablet.» (LAMANUZZI, *La disinformazione ai tempi dei social media: una nuova sfida per il diritto penale?*, in *Arch. pen.*, 2020, 1, 2)

⁵² Cfr. Corte EDU, sent. *Delfi c. Estonia*, 16 giugno 2015, §110.

sobillazione a livello di massa possono svolgersi oggi a ritmi inimmaginabili rispetto al passato, perché la straordinaria rapidità e l'avvolgente capillarità che caratterizzano le moderne forme di comunicazione digitale - abilmente piegate a tali poco commendevoli finalità - consentono di intercettare senza troppi sforzi un numero pressoché infinito di utenti sparsi in luoghi anche lontanissimi fra loro.⁵³

Utenti peraltro al contempo (problematicamente) accomunati, sul piano psico-sociale, da una forte attitudine all'*iperconnessione digitale*, o addirittura, nei casi più eclatanti, da quella che può definirsi come una vera e propria forma di *dipendenza psicologica* dall'utilizzo di smartphone, computers ed altre tecnologie, che consentano di soddisfare la sempre più spasmodica esigenza di accedere allo spazio immaginario di Internet per guardare il mondo "*attraverso il rassicurante filtro dell'algoritmo*".⁵⁴

Ecco allora che a quel peculiare senso di *isolamento sociale* indotto dall'impiego delle tecniche di manipolazione settaria si affianca oggi una ancor più desolante forma di *isolamento digitale* causato dall'intrappolamento degli utenti virtuali in un policromatico mosaico di *comunità telematiche* che - a discapito delle infinite possibilità comunicative e informative offerte dalla rete - tendono a risultare paradossalmente sempre più chiuse e impenetrabili dall'esterno: condizione che indubbiamente favorisce, in senso modernamente *pavloviano*, l'efficace penetrazione psichica dei messaggi suggestivi di volta in

⁵³ Conducendo dunque ad un'esponenziale moltiplicazione dei possibili *centri di imputazione* del discorso pubblico potenzialmente "pericoloso" per gli interessi sociali di volta in volta coinvolti. Un discorso pubblico, peraltro, sempre più caratterizzato da una corrosiva violenza espressiva che sembra assolvere ad una latente funzione di appagamento della «nostalgia di fisicità e corporeità che l'immersione quotidiana nei mondi virtuali e artificiali non può che acutizzare. La violenza, anche solo verbale, realizza sempre (o almeno simula) un "attacco al corpo"». Così, FORTI, *Le tinte forti del dissenso nel tempo dell'ipercomunicazione pulviscolare. Quale compito per il diritto penale?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 1043.

⁵⁴ Cfr. COSTA, *Motori di ricerca e social media: i nuovi filtri nell'ecosistema dell'informazione online e il potere oscuro degli algoritmi*, in *L'informazione e le sue regole. Libertà, pluralismo e trasparenza*, a cura di Avanzini-Matucci, Napoli, 2016, 252 ss. La tendenza descritta si è indubbiamente accentuata durante i periodi di *lockdown* imposti dai provvedimenti emergenziali finalizzati a contenere la diffusione del contagio da Covid-19, periodi nei quali il forzoso isolamento sociale ha condotto un sempre maggiore numero di persone - anche le meno "pronte" sul piano anagrafico e socio-culturale - a ripiegare frettolosamente su mezzi virtuali di comunicazione e informazione che consentissero di mantenere un minimo di contatto con l'esterno.

volta ritenuti più utili a corroborare le tesi sostenute dai nuovi «*persuasori occulti*»⁵⁵ che animano la *public opinion* contemporanea⁵⁶: gestori di chat, amministratori di blog, *influencer* e *santoni digitali* di vario genere, interessati a massimizzare il più possibile il numero dei propri *follower* e raccogliere quanti più *like* possibile per assurgere ad autentiche *celebrità del web* ed accrescere il proprio *status sociale*⁵⁷.

Queste nuove forme di isolamento digitale sono causalmente riconducibili al noto fenomeno della c.d. «*bolla di filtraggio (Filter Bubble)*»⁵⁸.

L'icastica espressione anglosassone descrive efficacemente la serpeggiante tendenza degli utenti digitali a trincerarsi ideologicamente in congregazioni virtuali chiuse, i cui membri dialogano esclusivamente con soggetti portatori delle medesime idee e visioni del mondo, rinforzando conformisticamente quegli stessi pregiudizi culturali che inizialmente rappresentarono, come visto, uno dei principali motivi culturali di adesione al «*culto digitale*» e che progressivamente si ergono a verità indiscutibili del gruppo⁵⁹.

⁵⁵ Secondo l'espressione coniata da PACKARD, *The Hidden Persuaders*, 1957 - trad. it. *I persuasori occulti*, Torino, 1989 per definire le forme di «*aggressione all'inconscio*» proprie della comunicazione pubblicitaria.

⁵⁶ La narrazione complottistica sulla pericolosità dei vaccini anti-Covid e sui collegamenti politici tra la pandemia e l'instaurazione del «nuovo ordine mondiale» ad opera dei potenti e delle multinazionali farmaceutiche ne rappresenta un validissimo esempio. Si tratta di un tema di ricerca che peraltro si colloca sempre più al centro della recente riflessione specialistica: cfr. CHIOU-TUCKER, *Fake News and Advertising on Social Media: A Study of the Anti-Vaccination Movement*, 2018 (reperibile online all'indirizzo SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3209929>); DI GRAZIA, *Medicine e bugie*, Roma, 2017, *passim*; SANTOS RUTSCHMAN, *The COVID-19 Vaccine Race: Intellectual Property, Collaborations(s), Nationalism and Misinformation*, in *Washington University Journal of Law and Policy*, 2020, 64; GHEZZI-BANNISTER-CASINO-CATALANI-GOLDMAN-MORLEY-NEUNEZ-PRADOS-BO-SMEESTERS-TADDEO-VANZOLINI-FIORIDI, *Online Information of Vaccines/ Information Quality, Not Only Privacy, Is an Ethical Responsibility of Search Engines*, 2021.

⁵⁷ Cfr. PAGLIARO, *Punto. Fermiamo il declino dell'informazione*, Bologna, 2017, 69, citato da GUERINI, *op. cit.*, 49.

⁵⁸ Secondo la nota elaborazione teorica di PARISER, *Il filtro. Quello che internet ci nasconde*, Milano, 2012.

⁵⁹ Cfr. VALDITARA, *Fake News: regolamentazione e rimedi*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2021, II, 261-262. Tuttavia, secondo altra parte della dottrina, occorrerebbe forse ridimensionare l'impatto devastante che viene ascritto alla c.d. «*bubble democracy*», riconoscendo che le «*bolle*» all'interno della struttura dell'opinione pubblica ci sono sempre state, e che a cambiare è stato piuttosto il ritmo con cui si formano e si dissolvono. Il che spiegherebbe perché oggi risulta senz'altro più complesso inquadrare il fenomeno in esame con gli strumenti della sociologia classica (ad esempio impiegando la nozione di «*classe*»): l'interessante rilievo è di CUNIBERTI, *Il contrasto alla disinformazione in rete tra*

Infatti, come si è autorevolmente rilevato, «*proprio il sovraccarico informativo che caratterizza l'ambiente digitale, espone ognuno al rischio di mobilitare non "risorse cognitive adeguate", bensì "una capacità attentiva deteriorata", generando così risposte meccaniche, comportamenti automatici che evitano la paralisi al prezzo della qualità decisionale. Accade così di fissarsi su un "numero molto limitato di informazioni" che abbiano inizialmente colpito, le quali successivamente - per effetto di quella che viene detta tunnel vision - potrebbero risultare meno rilevanti di altre. Esito insidioso di una tale visione sarebbe quello di rifiutare gli argomenti in cui ci si imbatte laddove essi possano contraddire tale inquadramento iniziale (confirmation bias) della situazione, normativa o fattuale*».⁶⁰

Tutto questo è consentito dall'azione sinergica di *Internet*, dei *cookie* e degli algoritmi che, operando un sapiente *filtraggio delle informazioni* considerate più "accattivanti" per il singolo utente, basato sostanzialmente sulla profilazione delle sue precedenti attività online⁶¹, se da un lato consentono di espletare ricerche sempre più personalizzate ed appaganti, dall'altro fomentano il rischio di appiattare completamente il dibattito pubblico, relegandone i potenziali protagonisti in un «*mondo virtuale cucito su misura*»⁶².

logiche del mercato e (vecchie e nuove) velleità di controllo, in *MediaLaws*, 2017, I, 26 ss. con riferimento al saggio di HABERMAS, *Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft* (1962) - trad. it. *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Roma-Bari, 2005.

⁶⁰ FORTI, *op. cit.*, 1041-1042.

⁶¹ In modo peraltro non sempre trasparente e intellegibile per gli esploratori della rete: è il noto problema dell'opacità tecnologica che impedisce di comprendere fino in fondo il funzionamento dei c.d. «*black box algorithms*», specialmente quando gli stessi vengono impiegati per raccogliere e analizzare quantità molto ingenti di dati (si pensi agli algoritmi *PageRank* ed *EdgeRank*, rispettivamente impiegati da Google e Facebook). Cfr., recentemente, SALVADORI, *Agenti artificiali, opacità tecnologica e distribuzione della responsabilità penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, I, 89.

⁶² Cfr. ancora GUERINI, *op. cit.*, 19-20. L'Autore aggiunge poi, in tono foucaultiano: «le architetture digitali tendono al controllo, registrando e ricordando ogni attività che viene compiuta su Internet; ciononostante, sono gli esseri umani a modellare la forma di queste architetture. In altre parole, siamo noi stessi a rinchiodarci volontariamente in un avveniristico *Panopticon* digitale». Simili rilievi in PASQUALE, *The Black Box Society. The Secret Algorithms That Control Money and Information*, Harvard, 2015, 9 ss. e PI-TRUZZELLA, *La libertà di informazione nell'era di internet*, in *MediaLaws*, 2018, I, 21 ss.

Così, più che legittimarsi democraticamente come una “società aperta”, Internet rischia di assumere sempre più le sembianze di un circuito chiuso ed autoriflessivo paragonabile ad un’enorme *stanza dell’eco* («*Echo Chamber*») sigillata dall’interno⁶³.

In conclusione, se la dottrina definiva “*di seconda generazione*” la manipolazione esercitata dai “*NMR*” (che in buona sostanza proponevano ai propri affiliati una «*nuova Weltanschauung*» contrapposta a quella ritenuta maggioritaria), rispetto alla manipolazione “*di prima generazione*” (attuata mediante tecniche di condizionamento “*pavloviano*” ed attribuita ai regimi totalitari)⁶⁴, potrebbe oggi ritenersi che le nuove fenomenologie di condizionamento psichico, che germogliano nelle pieghe dei moderni contesti digitali di interazione personale, configurino una manipolazione “*di terza generazione*”, più pervasiva e pulviscolare delle prime, perché appunto *smaterializzata* e ontologicamente sfuggente, e, conseguentemente, più difficile da definire e controllare sul piano giuridico-sociale.

4. *Plagio, fake news e manipolazione dell’emotività collettiva: le possibili torsioni illiberali del diritto penale contemporaneo tra irrazionalismo giuridico e nuove esigenze di tutela.* Ma dinanzi a tale complesso scenario, quale ruolo può rivestire in concreto il diritto penale?

Invero, agli occhi del penalista l’irrompere sulla scena dei nuovi movimenti *novax* appare come un caso paradigmatico di *riconversione tecnologica* di forme di devianza sociale già note in passato, la cui essenza criminologica al contempo rievoca alcuni dilemmi giuridici notoriamente forieri di ragguardevoli imbarazzi interpretativi.

L’affiorare dei culti settari di ultima generazione, infatti, riaccende i riflettori dell’articolato dibattito dottrinale sulle istanze di criminalizzazione delle condotte di condizionamento psicologico riconducibili al controverso paradigma

⁶³ Cfr. SUNSTEIN, *Republic.com 2.0*, Princeton, 2009.

⁶⁴ Cfr. MICHAELIS, *Die Methode als solche ist nicht schlimm*, in *Staatsfeind Scientology?*, a cura di Kruchem, Monaco, 1999, 324 ss., citato da NISCO, *op. cit.*, 137.

scientifico del “*brainwashing*”: categoria concettuale anfibologica che oggi potrebbe essere impiegata – almeno sul piano meramente descrittivo⁶⁵ – anche per inquadrare le nuove serpeggianti forme di “*plagio digitale*” proprie di questi nuovi culti che, come visto, risultano incentrate sulla reiterata condivisione, tramite *chat* e *social media*, di contenuti virtuali veicolanti messaggi d’odio e notizie artatamente manipolate a fini propagandistici e subliminalmente persuasivi, destinati a diventare “*viral*” perché facenti leva sui più latenti *bias* cognitivi degli utenti⁶⁶.

⁶⁵ Sull’impiego del termine «*brainwashing*» più come “metafora” valida per descrivere fenomeni sociali eterogenei che come categoria scientifica idonea a definire un fatto psichico reale, NISCO, *op. cit.*, 118-124, dove l’Autore esprime forti scetticismi sulla correttezza metodologica delle indagini specialistiche sulle pratiche di “lavaggio del cervello”, “persuasione coercitiva” e “manipolazione mentale”, criticando anche l’utilizzo eccessivamente enfatico di tali espressioni fortemente simboliche, specialmente se su di esse si intendesse costruire una fattispecie penale.

⁶⁶ Si tratta, in particolare, del già menzionato «*confirmation bias*», ossia di quella forma di distorsione cognitiva secondo la quale gli individui risultano generalmente più propensi a ritenere attendibili solo le notizie che confermano le proprie opinioni e i propri pregiudizi. Si tratta di un approccio conoscitivo che viene implicitamente ritenuto conveniente, perché – trattandosi di una forma di “*pensiero veloce*” – apparentemente garantisce un certo risparmio di tempo ed energie, anche se al contempo conduce l’individuo verso l’autoisolamento in quella “*bolla informativa*” che rischia di precludere un accesso realmente critico e socialmente proficuo alle informazioni disponibili. Cfr. NICKERSON, *Confirmation Bias: a ubiquitous phenomenon in many guises*, in *Review of General Psychology*, 1998, II, 175 ss.; KAHNEMAN, *Thinking, Fast and Slow*, New York, 2011 – trad. it. *Pensieri lenti e veloci*, Milano, 2012. Sul punto è anche interessante mettere in risalto un aspetto specialistico alquanto importante ai fini del nostro studio: dal punto di vista psicologico, infatti, l’euristica della conferma rinviene il suo fondamento nella teoria della «*dissonanza cognitiva*» a suo tempo elaborata da FESTINGER, *A Theory of Cognitive Dissonance*, Stanford, 1957 – trad. it. *Teoria della dissonanza cognitiva*, Milano, 1997, 11 ss., secondo la quale l’individuo, mirando alla coerenza con sé stesso, tende appunto a ricercare e a ritenere veritiere le informazioni che risultano consonanti alle proprie esigenze, ai propri comportamenti e alle proprie convinzioni (cfr. LAMANUZZI, *op. cit.*, 18). Ebbene, si tratta della stessa ricostruzione teorica già impiegata dai più autorevoli studiosi del fenomeno dei culti per individuare le possibili motivazioni di adesione agli stessi, oltre che per spiegare come mai gli adepti continuassero a mantenere una fede o un atteggiamento loro proprio anche quando vi fosse una palese contraddizione con testimonianze od eventi “esterni” (cfr. USAI, *op.cit.*, 122 e GALANTER, *Culti*, cit., 228). La coincidenza illustrata evidenzia, così, un ulteriore profilo di analogia tra culti settari e *no-vax*, anch’essi contraddistinti dalla inscalfibile tendenza a conservare perfettamente intatte le proprie concezioni antiscientifiche e le proprie tesi cospirazioniste pur di fronte a dati statistici e rilevazioni empiriche di segno contrario. Come è stato rilevato, infatti, «man mano che diminuisce la possibilità per ciascuno di noi di dominare le conoscenze scientifiche, tendiamo non a fidarci ma a diffidare degli esperti, anche perché, grazie alle superficiali acquisizioni raggiunte attraverso i media e la rete, noi stessi ci crediamo esperti, come dimostrano le distorsioni di cui l’opinione pubblica è stata vittima a proposito degli OGM e delle biotecnologie». Così PINELLI, “*Postverità*”, *verità e libertà di manifestazione del pensiero*, in *MediaLaws*, 2017, I, 47. Cfr. anche BRONNER, *La democrazia dei creduloni*, Roma, 2016, *passim*.

Sul punto emerge tuttavia un primo motivo di disorientamento.

Si tratta, innanzitutto, di una questione di *metodo*: infatti, nell'approcciare siffatte problematiche, il giurista si ritrova suo malgrado costretto a dover prendere posizione – seppur sforzandosi di restare orientato *iuxta propria principia* – su questioni epistemologiche che implicano necessariamente lo sconfinamento, spesso percepito come inappropriato, nel dibattito scientifico specialistico sul funzionamento della psiche umana⁶⁷.

Questo perché il tema delle interazioni psichiche – che, come dimostra l'analisi condotta sulla recente emersione delle fenomenologie *no-vax*, si fonde sempre più con quello dei condizionamenti digitali delle masse – costituisce un ambito di indagine in cui la credibilità dogmatica dell'argomentazione giuridica si misura non soltanto sul metro dell'aderenza ai principi fondamentali della nostra materia, ma anche sul livello di coerenza sistematica che l'interprete è in grado di mantenere rispetto allo stato dell'arte del dibattito psicologico e sociologico sui temi extra-giuridici dei condizionamenti mentali e, da ultimo, della manipolazione virtuale del consenso nei sistemi democratici contemporanei.

Si tratta in buona sostanza di settori in cui le concezioni filosofiche, sociologiche e politiche del singolo studioso penetrano sensibilmente nel *nucleo inesperto di precomprensione ermeneutica* da cui muovere all'atto di individuare le coordinate dell'indagine giuridica, finendo inevitabilmente per influenzare il

⁶⁷ Il dibattito sul tema è tuttora vivissimo ed il problema è ben noto sin dai tempi di BINDING, *Die Normen und ihre Übertretung*, Bd. 2, I, 2^a ed., Leipzig, 1914, 3 e 12 ss., secondo il quale il diritto (anche penale) poggerebbe su un proprio sistema di psicologia giuridica separato dalla psicologia teoretica propriamente detta. In tal senso la psicologia giuridica sarebbe dunque una «*esoterische Psychologie*» (psicologia esoterica). Nell'indagare gli eventuali dati psichici richiamati dalle norme penali – anche in forma di *Erfahrungsbegriffe* o *Wertbegriffe* (elementi normativo-sociali che rinviano a concetti di esperienza o di valore) – l'interprete dovrebbe dunque farsi guidare non dalle indicazioni metodologiche proprie della scienza psicologica, ma da parametri di carattere squisitamente giuridico-penale frutto di elaborazione autonoma. Cfr. BOCKELMANN, *Bemerkungen über das Verhältnis der Strafrechts zur Moral und zur Psychologie*, in *Gedächtnisschrift für Gustav Radbruch*, Göttingen, 1968, 253, citato da VENEZIANI, *op. cit.*, 73. Il problema metodologico dell'elaborazione ermeneutica di adeguati parametri di riferimento da adottare per decryptare il significato delle «*espressioni elastiche*» (che ben possono rimandare, appunto, alla sfera psico-sociale dell'esperienza) impiegate dal legislatore nella redazione delle norme penali ha poi costituito, come noto, uno dei temi centrali dell'autorevole riflessione scientifica di BRICOLA, *La discrezionalità nel diritto penale. Volume I. Nozione e aspetti costituzionali*, Milano, 1965, 157 ss.

tenore di ogni possibile soluzione proposta, specialmente in punto di implementazione delle *tecniche di tutela* più idonee a descrivere, in chiave normativa, le fenomenologie in analisi⁶⁸.

Un secondo motivo di disorientamento attiene poi ad una preoccupazione di matrice eminentemente politico-criminale legata alla inveterata avversione verso l'apposizione di limiti legali alle manifestazioni del pensiero e del dissenso⁶⁹ (anche quando espresso *online*), emergendo il sospetto che comportamenti di tal sorta vengano percepiti come devianti solo perché in contrasto col *common sense*.

Ed invero, come già si notò nel dibattito scientifico sui *Nuovi Movimenti Religiosi* (“NMR”), ragionare sul possibile impiego dello strumento penale per combattere fenomeni come le manipolazioni psichiche, la propaganda politica “scomoda” e la diffusione telematica di notizie false rischia di rilegittimare, quantomeno sul piano simbolico-culturale, strategie di incriminazione riconducibili agli atavici paradigmi del *diritto penale d'autore* e del *diritto penale del nemico*, riportando in superficie i residui giurassici di inquietanti tendenze autoritarie e illiberali, che se per il nostro ordinamento rappresentano un non troppo lontano passato, per altri sistemi costituiscono ancora un attualissimo e drammatico presente.⁷⁰

Si ripropone così, e con rinnovata urgenza, un interrogativo che a suo tempo caratterizzò il dibattito dottrinale tra *oggettivismo* e *soggettivismo* all'interno

⁶⁸ Cfr. CORNACCHIA, *op. cit.*, 219, con rinvio allo scritto di ZACCARIA, *L'arte dell'interpretazione. Saggi sull'ermeneutica contemporanea*, Padova, 1990, 21 ss., 43 ss., 79 ss. Del resto, «la psicologia presuppone sempre una cosmologia» (BERGER-LUCKMANN, *The Social Construction of Reality*, 1966 - trad. it. *La realtà come costruzione sociale*, Bologna, 1969, 237).

⁶⁹ *Ex multis*, BETTIOL, *Sui limiti penalistici alla libertà di manifestazione del pensiero*, in AA.VV., *Legge penale e libertà di pensiero*, Padova, 1966, 1 ss.; NUVOLONE, *Il problema dei limiti alla libertà di pensiero nella prospettiva logica dell'ordinamento*, ivi, 349 ss.; FIORE, *I reati di opinione*, Milano, 1972; PULITANÒ, *Libertà di pensiero e pensieri cattivi*, in *Quale giustizia?*, 1970, 187 ss.; VISCONTI, *Aspetti penalistici del discorso pubblico*, Torino, 2008.

⁷⁰ Il pensiero non può che andare a quanto in questi mesi sta accadendo in Russia dove, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe di Mosca, il presidente Vladimir Putin si è speso in prima persona per l'introduzione di una legge di modifica del Codice penale, approvata dalla Duma all'unanimità, con lo scopo di contenere la diffusione di “fake news” sulle operazioni dell'esercito. La norma ha previsto un'ipotesi specifica di responsabilità penale per la diffusione di false informazioni sulle forze armate russe, sanzionata con severe multe e con la reclusione fino a 15 anni.

della teoria generale del reato⁷¹: ossia, quanto in là può spingersi il sindacato penalistico delle idee, degli atteggiamenti interiori e delle scelte di vita (anche delle più “originali”, come si è visto nell’indagine criminologia sui culti) dei consociati, senza che il sistema smarrisca quel complessivo carattere di *laicità* (modernamente declinata come *avalutatività* del diritto) che rappresenta uno dei principali corollari della moderna tradizione liberale del diritto penale⁷²?

Il quesito resta invariato e appare ancor oggi attualissimo.

A mutare radicalmente è stato, semmai, il *formante tecnologico* della questione: a ben vedere, infatti, il nucleo fondante del precipuo disvalore sociale e della accresciuta pericolosità di tali nuove forme di estrinsecazione del pensiero potrebbe risiedere proprio nella loro incontrollabile *diffusività* all’interno delle opache intercapedini digitali del *Cyberspazio*, il quale sempre più spesso si appalesa agli occhi degli utenti virtuali come un luogo apparentemente slegato dalle regole (giuridiche ed extra-giuridiche) del vivere collettivo.

Tale tendenza all’*anomia* dell’ambiente digitale sembrerebbe ascrivibile all’*assenza di fisicità* che lo caratterizza, circostanza che sul piano psico-sociale contribuisce a creare la pericolosa illusione che i comportamenti non consentiti nella vita reale (dove l’individuo si mostra all’altro nella sua corporeità e nella sua irripetibile combinazione di elementi personologici e bio-psichici, *mettendoci* - in senso letterale - *la faccia*), sarebbero invece tollerati o minimizzati

⁷¹ Senza pretese di esaustività, DONINI, *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, Milano, 1991, 70 ss.; ID., *Teoria del reato. Una introduzione*, Padova, 1996, 96 ss.; MARINUCCI, *Soggettivismo e oggettivismo nel diritto penale. Uno schizzo dogmatico e politico-criminale*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, II, Torino, 2012, 1131 ss. Per la dottrina straniera, almeno, LESCH, *Der Verbrechensbegriff - Grundlinien einer funktionalen Revision*, Köln, 1999, 175 ss., 205 ss., 274 ss. e HIRSCH, *Die Entwicklung der Strafrechtsdogmatik nach Welzel*, in *Fest. der rechtswissenschaftlichen Fakultät zur 600-Jahr-Feier der Universität Köln*, Köln-Berlin-Bonn-München 1988, 401 ss.

⁷² *Ex multis*, MANTOVANI, *Problemi della laicità nell'esperienza giuridico-penale*, in *Scritti in memoria di Renato Dell'Andro*, I, Bari, 1994, 519 ss.; CANESTRARI, *Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali*, in *Scritti in onore di Giorgio Marinucci*, I, Milano, 2006, 139 ss. Sul punto pare opportuno anche richiamare il classico insegnamento di CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte generale*, I, *Del delitto, della pena*, 6^a ed., Lucca, 1886, ripr. Bologna, 1993, § 28, 71: «Alle opinioni ed ai desideri non può imperare l'autorità umana; ed i pensieri non possono senza abuso dichiararsi delitto, non perché siano occulti allo sguardo dell'uomo, ma perché nell'uomo non vi è diritto di chieder conto al suo simile di un atto che a lui non può recare nocumento. (...) Quando si dice che la legge penale non può colpire il *pensiero*, s'intende sottrarre al suo dominio tutta la serie dei momenti che compongono l'atto interno - pensiero - desiderio - progetto - e determinazione, finché non è dedotta alla sua esecuzione.»

nella vita digitale, dove l'individuo può spesso trincerarsi dietro l'anonimato e le interazioni comunicative appaiono spersonalizzate, meccanizzate e livellate dal filtro standardizzante delle piattaforme virtuali, in cui le stesse tendono sempre più frequentemente a collocarsi.

E - come meglio si dirà nel prossimo paragrafo - potrebbe essere proprio la valorizzazione di tale *variabile di contesto* a spostare lo stato del dibattito un po' più avanti.

Nondimeno, l'analisi dell'attuale stato dell'arte della materia delinea un quadro teorico molto nitido, in cui - tanto fra i pubblicisti quanto fra i penalisti - a prevalere nettamente è la tesi contraria all'impiego dello strumento penale per contrastare i fenomeni dei condizionamenti psichici e della diffusione di notizie false online.

Le obiezioni sistematiche tratteggiate, seppur tramite diversi percorsi argomentativi, sono molte e ben note.

Appare comunque opportuno tentare di riassumere brevemente le più importanti.

A) Prima obiezione: «*L'incongruità del ricorso al diritto penale*».

Innanzitutto, come accennato, a venire in questione è il complesso tema dei limiti di legittimazione della tutela penale nei settori considerati *eticamente sensibili* (libertà di informazione; implicazioni sociologiche e conseguente regolamentazione giuridica dei nuovi fenomeni tecnologici; tutela dei diritti fondamentali, e in particolare della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. e art. 10 CEDU; limiti di sindacabilità delle opzioni morali dei consociati), settori che si vorrebbero il più possibile "*neutrali*" e liberi dall'intrusione delle valutazioni giuridiche.⁷³

Infatti, nel marcare la distinzione ("*agli effetti della legge penale*" - e dunque ai fini della stessa costruzione del fatto tipico) tra forme di persuasione lecita e

⁷³ La riflessione sui possibili "*spazi liberi da valutazioni giuridiche*" nei settori della vita sociale che sarebbero refrattari alle intrusioni del diritto rappresenta un argomento caro alla dottrina d'Oltralpe. Cfr. ENGISCH, *Der rechtsfreie Raum*, in *ZStW*, 108, 1952, 385 ss.; HIRSCH, *Strafrecht und rechtsfreier Raum*, in *Festschrift für Paul Bockelmann*, München, 1979, 89 ss.; ARTH. KAUFMANN, *Rechtsfreier Raum und eigenverantwortliche Entscheidung*, in *Festschrift für Reinhart Maurach*, Karlsruhe, 1972, 327 ss.

forme di persuasione illecita, tra verità e falsità di una notizia diffusa in rete, tra manifestazioni del pensiero innocue e manifestazioni del pensiero potenzialmente lesive di altri beni giuridici costituzionalmente rilevanti, ogni possibile opzione incriminatrice prescelta da parte del legislatore suonerebbe irrimediabilmente più come una *dichiarazione d'intenti di natura politica* che come un'operazione di imparziale bilanciamento tra interessi contrapposti⁷⁴.

Il rischio maggiore, dunque, sarebbe quello di imporre ai consociati – tramite la minaccia dello *ius terribile* e per asserite ragioni, spesso contingenti, di mera *difesa sociale*⁷⁵ – una visione filosofico-esistenziale della realtà considerata *a priori* “virtuosa” rispetto ad altre opzioni morali considerate “sconvenienti”⁷⁶.

Si smarrirebbe così quel già menzionato carattere di *avalutatività* che costituisce uno dei fondamentali nuclei di legittimazione sociale del moderno sistema penale, in cui i cittadini non devono essere trattati come infanti da educare, ma come adulti autoresponsabili in grado di decidere consapevolmente sul proprio destino⁷⁷.

⁷⁴ Cfr. FIANDACA, *I temi eticamente sensibili tra ragione pubblica e ragione punitiva*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 1383 ss.; WOHLERS, *Le fattispecie penali come strumento per il mantenimento di orientamenti sociali di carattere assiologico? Problemi di legittimazione da una prospettiva europea continentale e da una angloamericana*, in *Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-continentale e anglo-americana a confronto*, a cura di Fiandaca-Francolini, Torino, 2008, 125 ss.

⁷⁵ Alimentando peraltro la pericolosa narrazione politica sull'avanzare di quello stato di «*perenne emergenza*» (secondo la nota formulazione di MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*², Napoli, 1997, *passim*) che dovrebbe valere a giustificare (populisticamente) la sempre più elefantica e confusionaria espansione del diritto penale negli ordinamenti contemporanei.

⁷⁶ Sul punto suonano dunque ancora attualissimi i noti ammonimenti di J.S. MILL, *On liberty*, 1859 – trad. it. *Sulla libertà*, Torino, 1890, 17: «Quando tutta la specie umana, meno uno, avesse un'opinione e quest'uno fosse di opinione contraria, l'umanità non avrebbe maggior diritto d'imporre silenzio a questa persona, che questa persona, ove lo potesse, d'imporre silenzio all'umanità». Nella dottrina tedesca, particolare rilevanza per la diffusione del principio che i fatti ritenuti semplicemente immorali debbano sfuggire dalle maglie delle incriminazioni penali ebbe il saggio di ROXIN, *Sinn und Grenzen staatlicher Strafe*, in *JuS*, 1966, 382 ss. Nondimeno, secondo la tesi successivamente elaborata da JAKOBS, *Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung*, in *ZStW*, 1985, 756 ss., se un comportamento antiggiuridico che rimane nei limiti della sfera interna del soggetto non può essere punito, sarà la sua comunicazione al pubblico che – esorbitando dalla sfera privata – potrà essere regolamentata dalla legge penale e punita per lo scandalo che suscita, incentrandosi il disvalore di una siffatta condotta comunicativa proprio sul turbamento che essa provoca in coloro che ne vengono a conoscenza.

⁷⁷ L'assegnazione all'intervento penale di compiti di moralizzazione, di programmazione pedagogica e di indottrinamento dei cittadini costituirebbe infatti il portato di una antiquata visione paternalistica dei rapporti Stato/cittadino, in cui «i consociati, anziché come soggetti di diritto, verrebbero considerati alla stregua di sudditi da comandare, ovvero di figli da educare e ammaestrare, o di incapaci irresponsabili da

B) Seconda obiezione: «*L'inutilità del ricorso al diritto penale*».

Si tratta di una perplessità di carattere squisitamente tecnico-dogmatico.

Secondo la tesi largamente prevalente, infatti, un'ipotetica fattispecie incriminatrice volta a disciplinare in modo specifico i fenomeni *de qua* sarebbe irrimediabilmente destinata, non diversamente da quanto già accaduto con l'abrogato art. 603 c.p., a cadere sotto la scure impietosa di una scontata pronuncia di illegittimità costituzionale per difetto di tassatività e determinatezza del precetto, o comunque - nella migliore delle ipotesi - a restare sostanzialmente *lettera morta* all'interno della prassi giudiziaria⁷⁸.

Tali insormontabili difficoltà redazionali ed applicative sarebbero ascrivibili proprio alla natura immateriale e ontologicamente sfuggente delle fenomenologie sociali da regolare: come già notato, infatti, i condizionamenti psichici di massa, le pratiche di proselitismo settario e la propaganda aggressiva attuata tramite la diffusione di *fake news* costituiscono fatti inscindibilmente legati alla sfera emozionale e *lato sensu* irrazionale dell'esperienza⁷⁹, e, come tali, risultano alquanto ardui da tipizzare attraverso lo *strumentario linguistico e concettuale* proprio delle moderne tecniche di legiferazione invalse in materia penale⁸⁰.

Le stringenti esigenze di *tassatività, precisione e determinatezza* del precetto imposte dal dettato costituzionale di cui all'art. 25, co. 2 Cost.⁸¹, infatti, impongono al legislatore di restare fedele a quegli imprescindibili «*vincoli di realtà*» che in buona sostanza servono a garantire la *razionalità* e l'*effettività* della

tenere sotto tutela, e lo Stato si assume la prerogativa di indicare cosa sia "giusto" e "sbagliato". Così, CANESTRARI-CORNACCHIA-DE SIMONE, *op. cit.*, 260.

⁷⁸ Cfr., per tutti, USAI, *op. cit.*, 258 ss.; NISCO, *op. cit.*, 146 ss.

⁷⁹ In particolare, le *fake news* «giocano con i nostri sentimenti peggiori, alimentando la profezia autoavverante di una società sempre più divisa, rabbiosa e, in fin dei conti, sola davanti a uno schermo retroilluminato. (...) La necessità di porre un argine a questa degenerazione del sistema è quindi una delle principali sfide della contemporaneità; la capacità di farlo nel rispetto dei principi democratici è una sfida essenziale per la sopravvivenza del modello occidentale di democrazia» (GUERINI, *op. cit.*, 187). Cfr. anche PIZZETTI, *Fake news e allarme sociale: responsabilità, non censura*, in *MediaLaws*, 2017, I, 50.

⁸⁰ Cfr., *ex multis*, LÜDERSEN, *L'irrazionale nel diritto penale*, in *Logos dell'essere, Logos della norma. Studi per una ricerca coordinata*, a cura di Lombardi Vallauri, Bari, 1999, 1151 ss.

⁸¹ Secondo la triplice distinzione elaborata da MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*^o, Milano, 2021, 73 ss. Da ultimo, v. anche Corte cost., 14 maggio 2021, n. 98.

norma penale tanto sul piano della sua efficacia motivante, quanto su quello dell'applicazione processuale⁸².

Ed è noto come il pensiero penalistico moderno tenda ad attribuire un ruolo sostanzialmente negativo ai *fattori affettivi ed emozionali* all'interno della genesi e dell'ermeneutica delle norme e degli istituti⁸³.

⁸² Cfr. PULITANÒ, *Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 798 ss.: «Come impresa “di ragione”, il diritto è vincolato al principio di realtà. Il legislatore deve fare i conti con la realtà che intende regolare, nella quale ha da ritagliare gli oggetti e cercare le condizioni di una regolazione possibile e razionale rispetto agli scopi. Nei concreti orizzonti storici, i vincoli di realtà (ontologici) si traducono in vincoli epistemologici di razionalità rispetto al sapere scientifico». Nella dottrina tedesca, sul tema dei “rapporti con la realtà” (*Wirklichkeitsbezug*) dei beni giuridici oggetto di tutela penale si vedano già gli scritti di HASSEMER, *Theorie und Soziologie des Verbrechens. Ansätze zu einer praxisorientierten Rechtsgutslehre*, Frankfurt a.M., 1980, 98 ss., 121 ss., 218 ss. e RUDOLPHI, *Die verschiedenen Aspekte des Rechtsgutsbegriffs*, in *Fest. R. Honig*, Göttingen, 1970, 162 ss.

⁸³ Specialmente laddove tali entità immateriali assurgano a specifico oggetto di incriminazione: è il noto problema della “*tutela penale di sentimenti*”, ultima frontiera di quel già noto, problematico, processo di “*spiritualizzazione*” del tormentato concetto di bene giuridico, che, secondo BARATTA, *Positivismismo giuridico e scienza del diritto penale. Aspetti teoretici e ideologici dello sviluppo della scienza penalistica tedesca dall'inizio del secolo al 1933*, Milano, 1966, 68 ss., dovrebbe farsi risalire ai disguidi ermeneutici che afflissero la problematica distinzione concettuale a suo tempo elaborata da von Liszt tra “oggetto dell'azione” (inteso in senso rigidamente naturalistico come realtà corporea) e “bene giuridico” (inteso come entità immateriale e non afferrabile empiricamente). Sul tema, più recentemente, si rimanda all'acuta indagine di BACCO, *op. cit.*, in particolare 61 ss., 209 ss., 237 ss. Si rinvia inoltre alle lucide riflessioni di DONINI, “*Danno*” e “*offesa*” nella c.d. *tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell'“offense” di Joel Feinberg*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1546 ss. Sul sempre attuale problema dell'*afferrabilità* dei beni oggetti di tutela, scontato il rinvio ai classici studi di FIANDACA, *Problematica dell'osceno e tutela del buon costume*, Padova, 1984; BRICOLA, *Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela*, in *Funzioni e limiti del diritto penale*, a cura di De Acutis-Palombarini, Padova, 1983; MANNA, *Beni della personalità e limiti della protezione penale*, Padova, 1989.

Tali elementi, infatti - seppur di per sé connaturati all'esperienza giuridica (in quanto vicenda intrinsecamente umana ...*troppo umana!*)⁸⁴ - sarebbero ontologicamente insuscettibili di essere letti in chiave rigorosamente oggettiva e razionale attraverso i mezzi ermeneutici propri della dogmatica giuridica⁸⁵.

In buona sostanza, dunque, le perduranti incertezze epistemologiche che caratterizzano ancor oggi il magmatico dibattito scientifico sull'emotività umana e sulla psicologia del profondo condurrebbero ad implementare soluzioni penalistiche intollerabilmente arbitrarie (se non addirittura fantasiose) tanto in punto di redazione normativa quanto sul piano dell'accertamento processuale della fattispecie⁸⁶.

⁸⁴ Del resto, come è noto, risale già alla riflessione di WELZEL, *Naturalismus und Wertphilosophie im Strafrecht*, Mannheim-Berlin-Leipzig, 1935, 48 ss., la considerazione (di stampo heideggeriano) per cui ai fini della comprensione dei concetti - anche normativi - occorre un atteggiamento di conoscenza non puramente intellettuale, ma "emozionale" e sensibile ai "valori", allo scopo di conservare integro il necessario collegamento dell'indagine giuridica con le concrete esigenze della vita storica, economica, sociologica, religiosa e filosofica. Come recentemente notato da SCHIAFFO, *Sui «fondamenti esistenziali» dell'interpretazione giuridico-penale: un contributo tra opzioni ermeneutiche e prospettive integrate*, in <https://www.lalegislazionepenale.eu/>, 2021, 26-28, «i riferimenti ad un atteggiamento di tipo intuitivo conferiscono alla impostazione welzeliana una connotazione di *irrazionalità* (corsivo nostro) che, storicamente, l'ha esposta al fraintendimento di chi l'ha ritenuta coinvolta nella svolta autoritaria nazista e che, secondo le valutazioni critiche di chi non l'ha condivisa, comunque ne compromettono l'idoneità alla costruzione di un sistema scientificamente affidabile». Tale fugace notazione storico-dogmatica ci restituisce la cifra dell'estrema complessità giuridico-epistemologica (ma anche senz'altro "politica") che da sempre attanaglia il dibattito sui possibili spazi applicativi di concetti ed euristiche di natura emozionale e psicologica all'interno del diritto penale.

⁸⁵ «Se le esperienze interiori ci appaiono nella forma in cui le rendiamo tramite operazioni di pensiero, e se la loro descrizione è influenzata dalla realtà sociale, decidere su *ciò che è idoneo ad apparire* nel diritto penale, non è una pretesa unilaterale della scienza penale, ma discende da una qualità dell'oggetto discusso. La ricerca volge verso un punto d'incontro tra il modo di *pensare* della scienza penale - organizzata, essenzialmente, in "principi" - e gli altri modi possibili di *descrivere* le categorie dell'*Erleben*. Tra le diverse modalità descrittive, il diritto penale è legittimato ad una selezione orientata dal livello di oggettività della spiegazione, nel senso della condivisione dei concetti che la informano: un punto di *equilibrio epistemico*». Così, NISCO, *op. cit.*, 23.

⁸⁶ Resta infatti un'esigenza fondamentale quella di mantenere l'«aderenza della norma penale alle conoscenze empirico-scientifiche proprie della materia oggetto di disciplina» (FORTI, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Milano, 2000, 161). Ma come regolarsi se tali conoscenze risultano incerte e fluide già all'interno del settore scientifico d'appartenenza? Come osservato, infatti, «nell'affrontare lo studio della vita emotiva si resta colpiti (...) dal disaccordo che vi è tra gli psicologi sull'uso e sul significato dei termini fondamentali, sulla classificazioni e sui caratteri differenziali degli stati affettivi, sul meccanismo della loro produzione» (ZAVALLONI, *La vita emotiva*, in *Questioni di psicologia. Principi e applicazioni per psicologi, medici, insegnanti ed educatori*, a cura di Ancona, Milano, 1962, 367). Si tratta invero di una delle principali asperità interpretative della materia in esame, per lo studio della quale resta fondamentale adottare un approccio rispettoso dello stato dell'arte del sapere extra-

Sul piano sistematico, peraltro, si assisterebbe ad un conturbante scollamento del sistema da quelle granitiche fondamenta filosofiche di stampo materialistico e meccanicistico che sorreggono il *milieu* culturale del diritto penale contemporaneo, il cui mantenimento – sul piano dogmatico – viene tradizionalmente considerato come garanzia epistemica di *pura razionalità* non solo dei prodotti legislativi, ma anche dell’applicazione giurisprudenziale del diritto⁸⁷.

C) Terza obiezione: «*La nocività del ricorso al diritto penale*».

Oltre agli evidenziati ostacoli di natura teoretica e assiologica, emergono poi ulteriori criticità (di carattere eminentemente pratico) in punto di *effettività, proporzionalità e ragionevolezza* della tutela con riguardo a contesti socio-criminologici – come quelli in esame – rispetto ai quali più forte si avverte l’esigenza di circoscrivere l’intervento penale entro limiti socialmente accettabili⁸⁸. Infatti, se l’obiettivo è quello di arginare i nuovi fenomeni di estremismo settario digitale (di cui i movimenti *no-vax* costituiscono oggi l’esempio forse più emblematico) in virtù della loro asserita pericolosità non solo per l’ordine pubblico, ma anche per i “*beni finali*” che fanno capo agli utenti che con essi si

giuridico di volta in volta rilevante ai fini dell’indagine giuridica, allo scopo di implementare una metodologia di ricerca integrata finalizzata alla messa a punto di validi *criteri oggettivo-epistemici di descrizione dei fenomeni psichici*. Sul punto, cfr. anche le riflessioni critiche di HAFFKE, *Strafrechtsdogmatik und Tiefenpsychologie*, in *GA*, 1978, 36 ss.; ID., *Tiefenpsychologie und Generalprävention*, Aarau-Frankfurt a.M., 1976, 19 ss.

⁸⁷ Nella prospettiva liberale tradizionale, infatti, solo l’adozione come elementi del reato di oggetti empiricamente verificabili e accertabili in giudizio (in una prospettiva rigorosamente *positivistica* che esalta l’importanza dell’effettiva “collaudabilità” dei concetti giuridici all’interno della dimensione processuale) è in grado di conservare intatte le istanze garantiste proprie dello Stato di diritto. Si tratta di un’esigenza storicamente risalente ai pionieri del pensiero penalistico moderno, il cui nucleo ispiratore – seppur sottoposto a successivi e non indifferenti scossoni storico-dogmatici, specialmente da parte del finalismo welzeliano – esercita tutt’oggi una significativa influenza culturale sui cultori delle discipline penalistiche. Il riferimento obbligato è ai grandi classici di VON LISZT, *Das deutsche Reichsstrafrecht*, Berlin, 1881; BELING, *Grundzüge des Strafrechts*, Tübingen, 1899; ID., *Die Lehre vom Verbrechen*, Tübingen, 1906; RADBRUCH, *Der Handlungsbegriff in seiner Bedeutung für das Strafrechtssystem*, Berlin, 1904; MASSARI, *Il momento esecutivo del reato. Contributo alla teoria dell’atto punibile*, Pisa, 1923; ANTOLISEI, *L’azione e l’evento nel reato*, Milano, 1928; DELITALA, *Il «fatto» nella teoria generale del reato*, Padova, 1930.

⁸⁸ Cfr. FIORE, *I reati di opinione*, cit., 57 ss., 113 ss., 137 ss.; PALIERO, *Il principio di effettività nel diritto penale: profili politico-criminali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 430 ss.; SPENA, *Libertà di espressione e reati di opinione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 689 ss.

trovino ad interagire nel *mare magnum* della rete⁸⁹, occorre non sottovalutare il rischio che l'impiego del mezzo penale per reprimere le condotte di diffusione telematica di notizie false e di messaggi d'odio (che costituiscono il *quid proprium* delle attività virtuali di tali movimenti) possa in concreto rivelarsi *meno efficace* di altre forme di controllo sociale, se non addirittura *controproducente e criminogeno*.

Questo per due ragioni.

1) La prima è che, come è stato efficacemente rilevato, «*colpire con la sanzione penale l'orientamento ideologico [...] accresce quell'aura magnetica ed attrattiva che spesso circonda i divieti troppo grezzamente elaborati e applicati a tendenze, vocazioni, o orientamenti di pensiero*»⁹⁰.

Criminalizzare in modo specifico l'attività dei nuovi culti digitali potrebbe paradossalmente contribuire a corroborare, sul piano simbolico della comunicazione istituzionale, la narrazione paranoica da essi propugnata sul dispotismo ideologico che a loro dire connoterebbe le visioni politiche degli ordinamenti statali contemporanei, specialmente dopo l'esplosione della crisi pandemica. Movimenti dichiaratamente "anti-sistema", come quelli della galassia *no-vax*, avrebbero così buon gioco nel riproporre con rinnovato vigore le proprie tesi

⁸⁹ «*Beni final*» che, mutuando la terminologia di Franco Bricola, potrebbero in ultima analisi essere individuati nella stessa incolumità psico-fisica degli utenti di Internet, oltre che nella piena ed effettiva partecipazione degli stessi al discorso pubblico, e rispetto ai quali la *sicurezza*, la *trasparenza* e l'*inclusività* dell'ambiente digitale (specialmente in punto di circolazione di notizie attendibili su materie delicate come la salute, gli avvenimenti politici, le crisi internazionali, ecc.) costituirebbero «*beni presupposti*» (ossia beni avinti ai primi da un «*nesso di presupposizione necessaria*», inteso come nesso di concreta pericolosità della condotta lesiva del bene-presupposto rispetto al bene di rilievo costituzionale), anch'essi meritevoli di tutela penale. Cfr. BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, in *Noviss. dig. it.*, Torino, 1973, vol. XIX, 14 ss. Nella dottrina tedesca, per il concetto di «*Zwischengüter*», cfr. TIEDEMANN, *Wirtschaftsstrafrecht und Wirtschaftskriminalität. I. Allgemeiner Teil*, Reinbek, 1976, 84; SCHÜNEMANN, *Moderne Tendenzen in der Dogmatik der Fahrlässigkeits- und Gefährdungsdelikte*, in *JA*, 1975, 798. Questo tipo di impostazione trova un importante avallo comparatistico anche nella giurisprudenza della Corte Suprema americana (sentenza *United States v. Alvarez*, 567 U.S. 709 del 2012), secondo la quale l'asserzione di un dato falso potrebbe assurgere a rilevanza penale nella misura in cui la diffusione della notizia che lo veicola sia in grado di danneggiare o mettere in pericolo un altro interesse, individuale o collettivo, di rango costituzionale. Il problema principale - come si dirà meglio *infra* - è dunque quello di individuare correttamente i contorni di tali oggettività giuridiche, al fine di circoscrivere entro limiti accettabili il perimetro dell'intervento penale nei settori in discorso.

⁹⁰ Così PICCIONE, *L'espressione del pensiero ostile alla democrazia, tra diritto penale dell'emotività e psicologia collettiva*, in *MediaLaws*, 2018, III, 85, dove si richiama il principio junghiano per cui «dove c'è opposizione, c'è attrazione» (JUNG, *Opere*, Torino, 2007, 528).

complotistiche, incitando con maggior forza gli affiliati a lottare contro la “*ditatura del pensiero unico*” imposta da uno Stato tanto spregiudicatamente illiberale da ricorrere addirittura alla minaccia della sanzione criminale per ridurre al silenzio i dissenzienti.

La reazione ordinamentale a tali nuove forme di devianza sociale rischierebbe di apparire scomposta e sovrabbondante, conducendo ad un ulteriore, pericoloso inasprimento del discorso pubblico, già di per sé pervaso, come accennato, da significative tensioni psico-emotive generalizzate, sia dentro che fuori l'ambiente digitale.

Iniziative legislative di tale tenore sarebbero inoltre percepite con profonda inquietudine dall'opinione pubblica, perché – si dice – un ordinamento che si veda costretto a ricorrere all'*ultima ratio* del diritto penale per regolamentare le nuove “forme artificiali” di espressione del pensiero (ammesso peraltro che si riesca a cogliere ed illustrare l'esatta cifra della loro potenziale pericolosità per altri interessi di pari rilievo costituzionale...) sarebbe un ordinamento che ha evidentemente fallito, a monte, nell'implementare strategie politiche virtuose volte ad adeguare i formanti culturali, politici, sociali e pedagogici della vita collettiva alle nuove sfide della rivoluzione digitale⁹¹.

Invocare l'utilizzo della “tranquillizzante panacea” del diritto penale per tentare *in extremis* di arginare la pericolosità di comportamenti antisociali che sarebbe stato più saggio *prevenire con mezzi più blandi* (ad es., impiegando proficuamente gli strumenti culturali del dibattito, del contraddittorio e della confutazione dialogica delle opinioni e delle tesi tra loro contrapposte, promuovendo al contempo iniziative di alfabetizzazione digitale degli utenti di Internet, al fine di rendere più consapevole l'approccio dei cittadini alla realtà virtuale) in definitiva certificherebbe un profondo - e forse irreversibile - stato di crisi dei valori democratici, la cui pervasività costringerebbe l'ordinamento ad «*una sorta di resa*», sancita dall'«*ammissione di uno scacco per l'attuale società pluralista*»⁹²,

⁹¹ Come ha scritto Lawrence Lessig, infatti, «*every age has its potential regulator, its threat to liberty*». Cfr. anche NEGROPONTE, *Essere digitali*, Milano, 1995, 237-239, il quale afferma che «come una forza della natura l'era digitale non può essere rifiutata o fermata».

⁹² CORNACCHIA, *op. cit.*, 253.

con conseguente passaggio dal paradigma della «*democrazia tollerante*» (secondo il disegno originario dei nostri Padri costituenti) a quello della «*democrazia militante*», «*che si caratterizza per il timore diffuso di un abuso dei diritti oltre il limite costituzionalmente tollerato e per la conseguente risposta in chiave “etica” da parte dello Stato*»⁹³.

Sul piano più strettamente criminologico, patrocinare “la linea dura” di intervento da parte dei “detentori del potere costituito” contribuirebbe altresì ad accrescere quel già menzionato *sensu di assediamento* instillato negli adepti dai leaders carismatici di questi movimenti, che abbiamo visto essere uno dei principali segnali d’allarme rispetto ad eventuali *escalation* violente dei gruppi.

In buona sostanza, più che esplicitare un effetto autenticamente stigmatizzante e dissuasivo rispetto alla crescente adesione degli utenti digitali alle campagne di *contro-informazione plagiante* promosse dai nuovi culti, il ricorso alla sanzione penale finirebbe per rinsaldare inopinatamente quel senso di orgogliosa appartenenza intra-gruppale che costituisce l'*in sé* di tali movimenti settari: del resto, come ci insegna la moderna psicologia sociale, «*ognuno ama presentarsi come dissenziente, come individualistico portatore di un pensiero originale, anche quando, di fatto, versi in una condizione sociale e culturale che ne segnalerebbe l’assoggettamento conformistico all’“influenza del gruppo”*»⁹⁴.

All’eccitazione settaria derivante dall’appartenenza al culto si affiancherebbe così una sorta di perversa “*ebbrezza da reato*” discendente dall’assegnazione al comportamento antisociale dell’adepto di una colorazione *lato sensu* politico-

⁹³ BASSINI-VIGEVANI, *Primi appunti su fake news e dintorni*, in *MediaLaws*, 2017, I, 21. Sul concetto di “*democrazia militante*”, LOEWENSTEIN, *Militant Democracy and Fundamental Rights*, in *American Political Science Review*, 1937, XXXI, 417 ss. Del resto, come si è autorevolmente notato, le manifestazioni del dissenso all’interno di un ordinamento laico e liberale devono essere garantite anche se (o meglio proprio quando) possano provocare reazioni nella società, a garanzia del «pensiero critico, eterodosso, collidente con pensieri e sentimenti dominanti, e proprio perciò bisognoso di protezione in tutte le modalità espressive» (PULITANO, *Di fronte al negazionismo e al discorso d’odio*, in *Diritto penale contemporaneo*, 16.3.2015, 7). In senso conforme, già ZENO-ZENCOVICH, *La libertà di espressione. Media, mercato, potere nella società dell’informazione*, Bologna, 2004, 9.

⁹⁴ Così FORTI, *op. cit.*, 1037, con rimando agli studi empirici sulla conformità di S. ASCH.

simbolica di grande pregnanza suggestiva, volta ad indirizzarne l'intrinseco finalismo psicologico: *unirsi alla "causa" e combattere per essa, senza lasciarsi intimorire dalle eventuali contromisure (giuridico-penali) prese dallo Stato.*⁹⁵

Parafrasando ancora una volta un'icastica espressione di Gian Domenico Romagnosi, in tali contesti criminologici la minaccia della pena, più che fungere da *controspinta* rispetto alla *spinta criminosa* del reo, varrebbe paradossalmente a costituire uno dei principali *motivi a delinquere* dello stesso, perché la commissione dell'illecito assumerebbe di fatto il significato politico della sfida, della provocazione e della ribellione nei confronti delle istituzioni, assurgendo a espressione comunicativa di segno contrario rispetto all'aspettativa normativa fondata dall'ordinamento in quella specifica situazione⁹⁶.

2) La seconda ragione di possibile nocività della tutela penale è che l'utilizzo della sanzione criminale a scopi di *squalificazione sociale*⁹⁷ dei fatti in questione

⁹⁵ Occorre infatti non sottovalutare i possibili effetti aberranti ascrivibili alla *stigmatizzazione penale* rispetto alla formazione dello stesso *status* sociale di deviante tramite le "definizioni" tracciate dai soggetti pubblici facoltizzati dall'ordinamento ad "etichettare" in senso negativo i comportamenti e gli individui. Come evidenziato da uno dei massimi esponenti della dottrina del c.d. "labelling approach", infatti, «i gruppi sociali creano devianza ponendo le norme la cui infrazione costituisce devianza, applicando queste norme a determinate persone ed etichettandole come "outsiders". Da questo punto di vista la devianza non è una qualità dell'atto commesso dalla persona, ma piuttosto una conseguenza dell'applicazione di norme e sanzioni ad un "delinquente" da parte di altri. Il deviante è una persona alla quale l'etichettamento è stato applicato con successo; il comportamento deviante è un comportamento che viene etichettato come tale»: così BECKER, *Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance* New York, 1963 - trad. it. *Outsiders. Studi di sociologia della devianza*, Milano, 2017, 9 e 53 ss. Ed al contesto culturale qui indagato paiono attagliarsi perfettamente anche le riflessioni contenute nelle intramontabili pagine di BARATTA, *Criminologia critica e critica del diritto penale. Introduzione alla sociologia giuridico-penale*, Bologna, 1982, ripr. Milano, 2019, 130, sulla distinzione tra *devianza primaria* - che si riporta «a un contesto di fattori sociali, culturali e psicologici, che non si incentrano sulla struttura psichica dell'individuo, e non conduce di per se stessa a una "riorganizzazione dell'atteggiamento che l'individuo ha verso se stesso e del suo ruolo sociale"» - e *devianza secondaria*, costituita dalle «deviazioni successive alla reazione sociale (compresa la incriminazione e la pena)», deviazioni fondamentalmente determinate «dagli effetti psicologici che tale reazione ha nell'individuo che ne è oggetto», di talché «il comportamento deviante (e ruolo sociale corrispondente) successivo alla reazione "diviene un mezzo di difesa, di attacco o di adattamento rispetto ai problemi palesi o nascosti che sono creati dalla reazione sociale alla prima devianza" (corsivo nostro)».

⁹⁶ Trasponendo al nostro tema d'indagine la peculiare terminologia dogmatica del funzionalismo jakobiano, in cui, come noto, il reato è concepito non come lesione di un bene, ma come momento di un più ampio processo comunicativo tra Stato e cittadino in cui il soggetto, deludendo con il proprio comportamento le aspettative normative istituite dall'ordinamento, afferma simbolicamente che *per lui tale aspettativa non vige* (cfr. JAKOBS, *Normi, Person, Gesellschaft*, Berlin, 1993, 63 ss.).

⁹⁷ VASSALLI, *La pena in Italia oggi*, in *Studi Nuvolone*, I, Milano, 1991, 622.

e di *responsabilizzazione* degli utenti digitali potrebbe di fatto causare l'*esclusione* di gruppi tendenzialmente molto estesi di soggetti dal dibattito pubblico "ufficiale", fomentando il rischio che un numero sempre più alto di utenti possa finire per riversarsi su canali di discussione telematica dalla connotazione ancor più marcatamente "clandestina" e settaria rispetto a quelli attuali.

Come già si è accennato, infatti, l'incriminazione delle condotte di espressione del dissenso (anche nelle sue forme più corrosive e pericolose per altri interessi meritevoli di tutela) rispetto alle concezioni (scientifiche, storiche, sociali, religiose, ecc.) ritenute dominanti in un dato momento storico, oltre ad apparire in controtendenza rispetto ai principi ispiratori del nostro ordinamento, spalancherebbe le porte del sistema all'ingresso di nuove, insidiose manifestazioni del c.d. «*diritto penale del nemico*» (*Feindstrafrecht*), nel quale «*il reo non è interlocutore di un dialogo tra lo Stato e il cittadino, ma un'entità pericolosa, estranea alla comunicazione sociale, passibile soltanto di repressione*», e la cui caratteristica principale si riassume nella «*radicale esclusione della qualità di "soggetto"*» in capo all'individuo, il quale, deludendo sistematicamente ed irreversibilmente quelle già menzionate *aspettative normative* avanzate nei suoi confronti dall'ordinamento, tramite l'adozione di un atteggiamento ostile al "*sistema*", viene perseguito e successivamente neutralizzato non per ciò che fa, ma *per ciò che è, pensa, vuole*⁹⁸.

Oltre alla violazione dei principi di materialità e di offensività, ad essere più gravemente ignorati sarebbero, in ultima analisi, i moniti di prudenza discendenti dai caratteri di *extrema ratio* e *frammentarietà* dell'intervento penale, il cui sconsiderato e frettoloso utilizzo nei settori *de qua* rischierebbe di apparire

⁹⁸ Le citazioni testuali sono contenute in CANESTRARI-CORNACCHIA-DE SIMONE, *op. cit.*, 257-258, ma cfr. anche 262 ss. Per approfondimenti sul controverso paradigma del diritto penale del nemico, sulla diade concettuale nemico/cittadino e sui riflessi concreti di tale teorica sulla conformazione degli istituti penalistici (tanto sostanziali quanto processuali), JAKOBS-CANCIO MELIÁ, *Derecho penal del enemigo*, Madrid, 2003; JAKOBS, *Feindstrafrecht? Eine Untersuchung zu den Bedingungen von Rechtllichkeit*, in *HRSS*, 2006, 289 ss.; CORNACCHIA, *La moderna «hostis iudicatio» entre norma y estado de excepción*, in *Cuadernos de política criminal*, 2008, 71 ss.; DONINI-PAPA, *Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale*, Milano, 2007 (con particolare riferimento agli scritti di Jakobs, Ambos, Cancio Meliá, Hörnle, Muñoz Conde, Prittowitz); DONINI, *Il diritto penale di fronte al "nemico"*, in *Scritti per Federico Stella*, I, Napoli, 2007, 79 ss.

del tutto irrispettoso delle peculiarità socio-culturali e criminologiche dei fenomeni da disciplinare⁹⁹.

Infatti, come già accennato, più che tramite l'impiego di strategie di politica criminale finalizzate a intimidire, neutralizzare e quindi escludere i cittadini dal circuito comunicativo istituzionale (legittimando, di fatto, l'intervento penale come *mezzo di lotta* nella *guerra ideologica* instauratasi tra Stato e cittadini)¹⁰⁰, queste nuove forme di inquinamento del discorso pubblico andrebbero piuttosto arginate attraverso il potenziamento degli strumenti extra-penali del dialogo costruttivo fra "fazioni" contrapposte, dell'informazione imparziale ed eticamente fondata su criteri di trasparenza e verificabilità delle notizie, dell'inclusione sociale e del *riconoscimento democratico tra estranei*, al fine di rendere possibile «*la costituzione mentale di una sfera pubblica polifonica*»¹⁰¹, senza al contempo sottovalutare l'importanza delle nuove sfide socio-culturali implicate dalla trasformazione algoritmica della società.

Come notato in ambito pubblicistico, infatti, «*il problema centrale del pluralismo, oggi, non è più tanto dare uno spazio a tutti (posto che lo spazio è quasi illimitato), quanto fare in modo che ciascun soggetto venga concretamente a contatto con una pluralità di opinioni diverse. [...] Si tratta, quindi, di chiedersi attraverso quali strumenti si possa incrementare il contraddittorio in rete*»¹⁰².

⁹⁹ «Ciò che spinge a valutare in termini negativi l'opportunità di introdurre una o più fattispecie penali che puniscano i produttori e i diffusori di *fake news* è il bisogno di riaffermare il principio di *extrema ratio*. Proprio perché l'attuale temperie politico-criminale spinge verso la pan-penalizzazione, ogniqualvolta sia possibile si deve evitare la tentazione di implementare un sistema punitivo ormai pletorico, preferendo potare alcuni rami secchi o minori [...] piuttosto che studiare in laboratorio nuovi innesti». Così, efficacemente, GUERINI, *op. cit.*, 198.

¹⁰⁰ Cfr. BARKER, *I nuovi movimenti religiosi*, cit., 211: «Il prezzo di una democrazia pluralista che permette l'esistenza di sacche di estremismo, un prezzo che molti di noi sono pronti a pagare quando consideriamo l'alternativa, è quello dell'eterna vigilanza». Sul tema del diritto penale come «*terreno di scontro*» e al contempo come «*aggregatore di consenso*», cfr. anche RISICATO, *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?*, Torino, 2019, 75 e PALIERO, *Consenso sociale e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 849 ss.

¹⁰¹ HABERMAS, *Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale. Appendici. Fede e sapere*, Torino, 2011, 107.

¹⁰² CUNIBERTI, *op. cit.*, 39.

5. *Alcuni spunti critici per una possibile ricostruzione alternativa: riflessioni penalisticamente inattuali in tema di fake news e infodemie. Il problema della meritevolezza di pena e dell'offensività in astratto. Quid iuris, dunque?*

Dinnanzi all'imponente mole delle argomentazioni critiche sopra riportate, ostinarsi a considerare il possibile impiego del mezzo penale per fronteggiare i fenomeni - tra loro strettamente collegati - della proliferazione delle moderne *fenomenologie settarie digitali* e del diffondersi della *disinformazione in rete* potrebbe apparire infruttuoso, tanto sul piano scientifico che su quello politico-criminale.

Ma - ci domandiamo sommessamente - l'esito dell'indagine è davvero così scontato? Occorre, in altre parole, rassegnarsi al perdurante *mutismo* del diritto penale rispetto ai temi in questione? È davvero preclusa ogni via verso l'implementazione di una prospettiva politico-criminale in grado di farsi carico delle nuove esigenze di tutela dei beni giuridici potenzialmente messi in pericolo dal sempre più insidioso processo di *polarizzazione algoritmica* del discorso pubblico¹⁰³?

Il tema è evidentemente ampio e complesso.

In questa sede, infatti, ci limiteremo solo ad abbozzare qualche cursoria considerazione di segno alternativo rispetto alla soluzione "nichilista" fornita dai sostenitori della tesi largamente dominante: tenendo a mente quanto emerso dall'indagine fin qui svolta, ci soffermeremo in particolare sul problema dei possibili profili di *offensività* delle condotte di diffusione di notizie false in rete, e in particolare sulla condivisione - ad opera dei movimenti *no-vax* - di informazioni antiscientifiche, non verificate o comunque non attendibili su delicate questioni di salute individuale e collettiva.

Riteniamo che il particolare angolo visuale prescelto, seppur senz'altro parziale e settoriale, potrebbe nondimeno rivelarsi utile per fornire una valida "*base empirica*" ai fini della riflessione scientifica sulle ragioni di un'eventuale scelta di criminalizzazione in via specifica di tali forme di abuso delle moderne forme di comunicazione digitale.

¹⁰³ Cfr. SUNSTEIN, *Republic.com* (2002) - trad. it. *Republic.com Cittadini informati o consumatori di informazioni?*, Bologna, 2003, *passim*.

Partiamo da una riflessione di carattere sistematico.

Come spesso si afferma, il diritto penale appresta una tutela solo *indiretta* al bene giuridico della *verità*.

Quando guardiamo a fattispecie come quelle contenute nel Titolo VII del codice penale (delitti contro la fede pubblica), ad alcuni reati contro l'amministrazione della giustizia (es., artt. 367, 368, 369, 371 ss. c.p.), contro il patrimonio (le fattispecie di truffa), contro la famiglia (artt. 566 e 567 c.p.), contro l'industria e il commercio (artt. 514-517 c.p.) e ad altri reati riconducibili all'ambito della criminalità economica (ad es., artt. 2621-2622 c.c.; art. 137 d.lgs. 385/1993; art. 27 d.lgs. 39/2010), risulta evidente che – sul piano dell'indagine sulle specifiche finalità della tutela penale nei vari settori evidenziati – le condotte di *immutatio veri* di volta in volta incriminate rilevano non già di per sé, ma in quanto considerate idonee a pregiudicare interessi diversi o più ampi (ad es., la fiducia riposta dai consociati verso le informazioni contenute nei documenti cui l'ordinamento conferisce valore legale) rispetto alla mera verità dei dati o delle informazioni costituenti l'oggetto delle falsità¹⁰⁴.

Lo stesso vale per le fattispecie contravvenzionali previste e punite dagli artt. 656 e 658 c.p., che tutelano i beni giuridici dell'ordine pubblico (da intendersi,

¹⁰⁴ In particolare, in merito al problema dell'individuazione dell'oggettività giuridica protetta dai reati di falso, risale già alla riflessione di un giurista del calibro di CARNELUTTI, *Teoria del falso*, Padova, 1935, 27, l'affermazione che «ciò che si chiama *pubblica fede*, ossia il potersi ciascuno (il pubblico) fidare delle prove, è un pubblico interesse analogo alla pubblica sicurezza e alla pubblica nettezza. Come le strade debbono essere pulite e sicure, così le prove devono essere genuine e veritiere». Sul punto cfr. anche gli autorevoli rilievi di ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*⁸, II, Milano, 1982, 559-560: «nella realtà delle cose il falso non è mai, o quasi mai, fine a sé stesso. Non si falsifica per falsificare, ma per conseguire un risultato ulteriore che sta al di là della falsificazione. Di ciò è agevole convincersi, considerando che il falso è una specie della frode e che la frode, al pari della violenza e della minaccia, non è che una modalità d'azione (e, se si vuole, un *mezzo*) per offendere determinati interessi. L'attività del falsario non ha per oggetto la pubblica fede. Contrasta con la realtà, ed anche col buon senso, dire che il falsario agisce per offendere tale fede: egli la offende per uno scopo ulteriore che è *il vero punto di mira* della sua attività criminosa». Sullo specifico tema delle falsità digitali, cfr. PICOTTI, *Problemi penalistici in tema di falsificazione di dati informatici*, in *Dir. inf.*, 1985, 939 ss.; ID., voce *Reati informatici*, in *Enc. giur.*, vol. agg. VIII, Roma, 1999, 10 ss., e, per un più ampio quadro di sintesi, ID., *Il diritto penale dell'informatica nell'epoca di internet*, Padova, 2004, *passim*.

come già accennato, in senso materiale) e della tranquillità pubblica, e non certo l'interesse alla verità delle notizie “*diffuse o pubblicate*”¹⁰⁵.

Una diversa prospettiva di tutela della verità *in via diretta* che passasse attraverso l'incriminazione delle condotte di propagazione di notizie false *tout court*, dunque, costituirebbe una novità assoluta all'interno del sistema, apparendo *prima facie* alquanto arduo individuare specifici appigli costituzionali in grado di conferire dignità di *bene giuridico autonomamente tutelabile* alla verità di una dichiarazione o di un'affermazione diffusa verso terzi a prescindere dalla sua proiezione offensiva verso beni di più ampio spettro¹⁰⁶.

Nondimeno, come accennato, con riguardo alla disinformazione in rete pare emergere una possibile “*variabile di contesto*” che occorre non sottovalutare.

Per coglierne l'essenza scenderemo, per un attimo, sul piano della concretezza. Riflettiamo, appunto, sul caso specifico della diffusione di *fake news* sulla vaccinazione anti-Covid o sui protocolli di prevenzione e trattamento che i cittadini sono tenuti a rispettare per evitare il contagio o arginarne le conseguenze potenzialmente letali.

Nel bel mezzo della crisi pandemica, i gruppi *no-vax* immettono nel circuito informativo di Internet e dei *social network* una serie di vignette, foto, video o altri contenuti telematici aventi il dichiarato fine di “informare” gli utenti sulla pericolosità dei vaccini, sulle controindicazioni all'impiego dei presidi anti-contagio o sull'opportunità di assumere farmaci (o altri preparati) perfettamente inutili o addirittura controproducenti rispetto al trattamento della patologia.

¹⁰⁵ In tal senso, DE FLAMMINEIS, *Diritto penale, beni giuridici collettivi nella sfida delle fake news: principio di offensività ed emergenze*, in *www.sistemapenale.it*, 2020, 6, 134 ss. Il discorso potrebbe estendersi alle fattispecie di diffamazione (art. 595 c.p.) e di abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.), le quali, secondo una tesi, non sarebbero efficacemente applicabili alle condotte di diffusione delle *fake news* sui *social networks* a causa della loro formulazione correlata al mondo pre-digitale. In tal senso, MONTI, *Fake news e social network: la verità ai tempi di Facebook*, in *MediaLaws*, 2017, I, 85.

¹⁰⁶ Cfr. PADOVANI, *La scelta delle sanzioni in rapporto degli interessi tutelati*, in *Beni e tecniche della tutela penale*, a cura del CRS, Milano, 1987, 94 ss.; PALAZZO, *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 472 ss. Nella dottrina pubblicistica, BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, 229; ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958, 36 ss.

A tale scopo vengono messe in campo precise *tecniche di fabbricazione delle "bufale" digitali*¹⁰⁷.

Ad esempio, al fine di corroborare tesi prive di autentici avalli scientifici, si aggregano in modo deliberatamente mendace i dati empirico-statistici disponibili su una certa questione medica, citando "a supporto" studi clinici mai effettuati o non validati dalle istituzioni sanitarie. Una delle tecniche più efficaci in tal senso risulta essere quella della manipolazione di contenuti già esistenti (come un'immagine o un filmato già noti al pubblico) a fini ingannevoli e con l'obiettivo ultimo di distorcere il complesso delle informazioni circolanti in rete e suggestionare gli utenti tramite la creazione di false connessioni tra elementi visivi, uditivi o testuali tratti da contesti differenti¹⁰⁸.

Ebbene, si tratta di condotte socialmente innocue? Siamo di fronte a nulla di più di un mero chiacchiericcio "*internettistico*"?

Nient'affatto.

I contenuti condivisi nel *web* risultano infatti (insidiosamente) credibili e suggestivi perché, come visto, le *fake news* fanno abilmente leva sui più oscuri (e spesso inconfessabili) pregiudizi, sulle pregresse ansie sociali e sulle più recondite speranze dell'individuo, ormai prigioniero di quella "*bolla virtuale*" che costituisce la claustrofobica anticamera d'ingresso all'interno del *culto digitale*, in cui successivamente si innesca la c.d. "*cascata informativa*", efficacemente descritta da Cass Sunstein come il fenomeno di "*polarizzazione*" per cui un certo numero di persone è portato a credere a una diceria sol perché altri vi prestano fede, benché emergano buoni motivi per ritenerla falsa.

Come avvenuto per la vicenda Covid, ciò avviene specialmente laddove si tratti di argomenti sui quali non si dispone di conoscenze personali o dirette, per cui,

¹⁰⁷ Per un tentativo di schematizzazione di queste "tecniche" v. *infra*.

¹⁰⁸ Come è stato rilevato, infatti, affinché il meccanismo di persuasione occulta sotteso a tali pratiche funzioni è necessario che i messaggi diffusi siano «costruiti in modo tale da riflettere la personalità, gli obiettivi e gli interessi dei destinatari; raggiungere un elevato numero di persone; non sembrare falsi; presentarsi in modo simile alle altre notizie presenti nel *web*; coinvolgere soggetti che difficilmente approfondiranno la loro provenienza e veridicità». Così VALDITARA, *op. cit.*, 258-259 con riferimento all'indagine di RIVA, *Fake news. Vivere e sopravvivere in un mondo post-verità*, Bologna, 2018, 47 ss.

piuttosto che prendersi la briga di verificare diligentemente i fatti in cui ci si imbatte sulla rete, pare più comodo rimettersi alla massa¹⁰⁹.

Sul punto si odono gli echi della nota riflessione freudiana sul c.d. contagio “mentale” o “affettivo” proprio delle fenomenologie gruppali: «*la folla è straordinariamente influenzabile e credula, manca di senso critico, niente per essa è inverosimile [...] chiunque voglia agire su di essa, non ha bisogno di dare ai propri argomenti un carattere logico: deve presentare immagini dai colori più stridenti, esagerare, ripetere incessantemente la stessa cosa [...] le folle non hanno mai provato il desiderio della verità. Chiedono solo illusioni, delle quali non possono fare a meno. [...] Allora l'individuo diviene incapace di conservare un atteggiamento critico [...] Ci si trova costretti ad imitare gli altri, ad armonizzarsi con loro. Quanto più le emozioni sono forti ed elementari, tanto maggiore è la loro possibilità di propagarsi in questo modo nel gruppo [...] Così non dobbiamo stupirci di vedere l'individuo che fa parte di un gruppo compiere ed approvare cose che in condizioni di vita normali disapproverebbe*»¹¹⁰.

Ebbene, anche grazie a tali fenomeni di *biased assimilation* i contenuti diffusi attecchiscono e divengono “*virali*” in poche ore, raggiungendo - tramite la febbrile opera di condivisione telematica attuata attraverso i social (si direbbe: *causalità psichica per accumulo?*¹¹¹) - le interfacce digitali di pc e smartphone (e, conseguentemente, anche le coscienze...) dei milioni di individui che popolano la rete.

¹⁰⁹ SUNSTEIN, *Voci, gossip e false dicerie. Come si diffondono, perché ci crediamo e come possiamo difenderci*, Milano, 2010, 29. Sul tema dei *bias* cognitivi che spesso irrazionalmente spingono le persone non solo a credere ma anche a ricondividere le falsità rinvenute in rete all'interno del proprio “gruppo” di appartenenza si rinvia alle interessanti riflessioni di QUATTROCIOCCI-VICINI, *Liberi di crederci. Informazione, internet e post-verità*, Torino, 2018, 65 ss.

¹¹⁰ FREUD, *Massenpsychologie und Ich-Analyse*, in *Internationale Psychoanalytischer verlag*, Leipzig-Wien-Zürich, 1921 - trad. it. *Psicologia collettiva e analisi dell'Io*, in ID., *Opere 1905/1921*, Roma, 1992, 1141, 1144 ss., 1149. Cfr. anche LE BON, *Psychologie des foules* (1895) - trad. it. *Psicologia delle folle*, Milano, 1970.

¹¹¹ Per approfondimenti sul tema della causalità cumulativa (o da interazione necessaria) si rimanda alle riflessioni di CORNACCHIA, *Il concorso di cause colpose indipendenti: spunti problematici (Parte II)*, in *Ind. pen.*, 2001, 1069 ss., 1081 ss., 1092 ss.

A questo punto si potrebbe obiettare che in concreto risulta molto difficile stabilire se i successivi comportamenti pericolosi o poco avveduti degli utenti venuti in contatto con i contenuti suggestivi dolosamente diffusi dai gruppi *no-vax* siano da ascrivere al condizionamento psicologico subito o a libere decisioni prese in totale autonomia¹¹², ma - almeno a parere di chi scrive, e rivedendo parzialmente le considerazioni spese nel primo paragrafo - non sembra così peregrino affermare che tali forme organizzate di influenza dell'opinione pubblica su temi di tale delicatezza delineino - quantomeno *in astratto* - nuove, insidiose modalità di *messa in pericolo* non tanto del bene *ordine pubblico* (concetto spesso invocato come una sorta di "*mistica totalizzante*" per legittimare interventi legislativi scomposti e affrettati)¹¹³, quanto dello stesso bene *salute* ex art. 32 Cost¹¹⁴.

¹¹² È un problema non troppo diverso da quello affrontato nella nota sentenza della Corte di Cassazione sul caso del terremoto dell'Aquila (Cass., Sez. IV, 25 marzo 2016, n. 12478), con la differenza che la "falsità" delle informazioni in quell'occasione diffuse dal vicepresidente della Protezione civile alla popolazione non fu da imputarsi ad un atteggiamento doloso, quanto piuttosto ad un contegno di carattere colposo ascrivibile ad un errore tecnico di valutazione sul rischio sismico concretamente esistente poco prima del disastro. Nondimeno, l'inopinato effetto di "rassicurazione" esplicito dal messaggio diffuso agli abitanti, che furono così indotti a non abbandonare le proprie case in caso di scosse sismiche, è stato ritenuto eziologicamente idoneo, in prospettiva *ex ante*, rispetto alla causazione dell'evento morte attraverso l'instaurazione di un decorso causale "psichicamente mediato" dalle erronee informazioni trasmesse alle vittime.

¹¹³ Sui rischi di strumentalizzazione politica del concetto di ordine pubblico, DE VERO, *op. cit.*, *passim*.

¹¹⁴ Il quale, secondo la moderna concezione c.d. "*polivalente*", è declinabile tanto in una *dimensione individuale*, ossia come diritto primario, fondamentale e inviolabile del singolo, caratterizzato, sul piano funzionale, come diritto a respingere ogni intervento lesivo rispetto alla propria integrità psico-fisica da parte di chiunque (Stato, enti pubblici, privati) - quanto in una *dimensione sopraindividuale*, ossia come interesse diffuso, inteso come valore sociale che interessa alla collettività, declinato come pretesa a prestazioni da parte dello Stato, tra cui rientra la stessa attività normativa finalizzata a prevenire, mediante l'imposizione a terzi di regole e divieti, danni alla salute (cfr. MADEO, *La tutela penale della salute dei consumatori*, Torino, 2006, 37). Per la ricostruzione - anche in prospettiva storica - del dibattito penalistico sul controverso concetto di "*incolumità pubblica*", si rinvia inoltre all'ampia analisi condotta da GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Torino, 2005, 51 ss., 87 ss. e in particolare 129 ss., in cui è possibile cogliere la tensione ermeneutica che nel tempo ha caratterizzato la riflessione scientifica sul bene "*salute pubblica*", inteso da taluni Autori come oggettività autonoma e *se stante* rispetto alla salute dei singoli soggetti passivi attinti dagli effetti lesivi dell'azione criminosa (concezione "pubblicistica"), da altri come bene privo di un'effettiva autonomia sul piano ontologico, la cui protezione, operata attraverso la tecnica del pericolo comune, concretizzerebbe piuttosto una forma di tutela "anticipata" rispetto alla vita e all'integrità dei singoli, a prescindere dal loro individualizzarsi in uno o più soggetti determinati (concezione "personalistica"). Sul punto, comunque, si rimanda anche alle considerazioni spese nel prossimo paragrafo sul condizionamento che la specifica fisionomia degli oggetti di tutela e le peculiarità della condotta offensiva possono

Questo perché sono le stesse *note modali* delle condotte di condivisione di notizie false in rete a conferire a tali pratiche di “*controinformazione*” una *diffusività* e una *potenzialità condizionante* inedita e non paragonabile a quella dei *media* tradizionali, dato che i destinatari divengono anche attori della comunicazione e diffusione ulteriori. Ed è proprio tale *endemicità* a connotare il concreto nucleo di disvalore sociale di tali forme di strumentalizzazione dei *connotati ambientali* dello spazio virtuale a scopi illeciti e distorsivi¹¹⁵.

Questi stessi connotati ambientali valgono inoltre a spiegare perché – in punto di sussidiarietà dell’intervento penale – il fenomeno delle *fake news* sia difficilmente arginabile tramite rimedi “*soft*”.

Si è più volte detto che la *disinformazione* andrebbe combattuta con *più informazione*, con la discussione, con la critica e con la confutazione dialogica delle tesi considerate inaccettabili, in un contesto in cui l’affermazione o la sconfitta delle idee dovrebbero dipendere solo dalla loro solidità argomentativa e dalla loro capacità di prevalere sulle opinioni contrapposte¹¹⁶.

Si può tuttavia obiettare che tale (ottimistica) visione del problema, basata sul paradigma liberale del c.d. *Free marketplace of ideas*, parrebbe riporre un’eccessiva fiducia nelle capacità della rete di autoregolarsi.

I meccanismi che presiedono al funzionamento di Internet, infatti, non sono assimilabili a quelli che governano i mercati concorrenziali. Sulla rete, anzi, a contare non sono certo la qualità e l’affidabilità dei “prodotti informativi” circolanti, ma la loro capacità di assecondare le euristiche cognitive dei vari gruppi di influenza che in essa germogliano a seguito dei già descritti fenomeni di *po-*

esercitare sulle tecniche di tipizzazione del pericolo nei delicati settori in discorso.

¹¹⁵ Prendendo in prestito la peculiare terminologia di AMELUNG, *Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft. Untersuchungen zum Inhalt und zum Anwendungsbereich eines Strafrechtsprinzips auf dogmengeschichtlicher Grundlage. Zugleich ein Beitrag zur Lehre von der ‘Sozialschädlichkeit’ des Verbrechens*, Frankfurt am Main, 1972, 388, pur senza sposarne i presupposti teorici, potrebbe dirsi che se le singole condotte di diffusione di tali contenuti possono al più risultare *disfunzionali* al sistema sociale, sarà la loro incontrollabile ripetizione a manifestarsi autenticamente *dannosa* per gli interessi protetti, nel senso che il *danno sociale* prodotto dalle stesse risulterà essere l’effetto della “generalizzazione di comportamenti che arrecano disturbo ai processi di interazione sociale”.

¹¹⁶ CUNIBERTI, *op.cit.*, 35.

larizzazione, ascrivibili soprattutto ai meccanismi sotterranei di profilazione degli utenti e di filtraggio algoritmico delle informazioni che caratterizzano il funzionamento dei *social networks* più diffusi.

Come già notato con riguardo alle dinamiche interne dei gruppi settari, dunque, non è importante che le “*dottrine digitali*” propugnatte e diffuse agli affiliati siano vere (perché verificate in modo imparziale da soggetti terzi, anche a seguito dell’attivazione di opportuni meccanismi di segnalazione, *fact-checking* o *debunking*): conta solo esse che siano in grado di incontrare l’approvazione dei membri di tali autoreferenziali congregazioni virtuali, nella misura in cui le informazioni trasmesse riescano a non porsi in contrasto con le *prior convictions* e con i dogmi propri del gruppo di appartenenza¹¹⁷.

La diffusione incontrollata di *fake news* produce così il fenomeno dell’«*infodemia*». Il termine, recentemente impiegato dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità per mettere in guardia gli utenti digitali dalle “*bufale pandemiche*” più diffuse sulla rete, rende esattamente la cifra della potenziale *carica di offensività* delle condotte di *digital disinformation* sui temi cruciali della salute pubblica.

Per infodemia, infatti, si intende la «*circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza, che rendono difficile orientarsi su un determinato argomento per la difficoltà di individuare fonti affidabili*»¹¹⁸.

E tale *disorientamento* appare strettamente legato alle trappole cognitive che si nascondono tra le pieghe dell’ambiente virtuale.

Così, alla domanda se le caratteristiche proprie di Internet debbano indurre a una più incisiva risposta dell’ordinamento e all’elaborazione di regole nuove¹¹⁹

¹¹⁷ Come ha scritto Erich Fromm, «l’individuo deve chiudere gli occhi e non vedere quello che il suo gruppo dichiara inesistente, o deve accettare come vero ciò che la maggioranza considera tale, anche se gli occhi lo convincessero che ciò è falso. Il gruppo è di importanza così vitale per l’individuo che per lui le opinioni, le convinzioni e i sentimenti del gruppo costituiscono la realtà, una realtà più valida di quella che gli trasmettono i sensi e la ragione» (ID., *Marx e Freud*, Milano, 1997, 128)

¹¹⁸ Cfr. [https://www.treccani.it/vocabolario/infodemia_\(Neologismi\)](https://www.treccani.it/vocabolario/infodemia_(Neologismi)). L’OMS ha peraltro sottolineato che probabilmente il maggiore pericolo della società globale nell’era dei social media è la deformazione della realtà nel rimbombo degli echi e dei commenti della comunità globale su fatti reali o spesso inventati. (BECCHETTI, *Avvenire.it*, 5 febbraio 2020, Opinioni).

¹¹⁹ Cfr. BASSINI-VIGEVANI, *op. cit.*, 16, in cui si cita un saggio di SUNSTEIN, *Democracy and the problem*

per evitare che il *Cyber-space* si trasformi in un anomico *Far West digitale*, riteniamo di rispondere – seppur adottando alcune cautele – in senso positivo. Ora, riprendendo il ragionamento già abbozzato *supra* (nt. 89), si dovrebbe dunque affermare che se tale più incisiva risposta dovesse essere di carattere penalistico, anche in questo caso la falsità dell’informazione diffusa non rilevarebbe di per sé, ma assurgerebbe a rilevanza criminale se ed in quanto *idonea a rappresentare una minaccia indiretta* per beni giuridici di più alto rango (salute e incolumità pubblica)?

I sostenitori della tesi tradizionale e maggioritaria rispondono senz’altro di sì. Tuttavia, al quesito proposto si può forse tentare di fornire una risposta di segno differente: la portata di questa affermazione risulterà più chiara dopo un congruo approfondimento di carattere teorico-dogmatico.

Una delle prime argomentazioni da svolgere al riguardo attiene al piano della *lesività in astratto*: infatti, se è vero che non tutte le *fake news* possiedono la medesima carica di pericolosità (trattandosi di un fenomeno invero molto sfaccettato e di difficile classificazione), è anche vero che – secondo una tesi – non esistono *fake news* davvero sceve di contenuto offensivo, in quanto, anche laddove ci si imbatte in falsi non direttamente lesivi di beni o interessi individuali o collettivi (quale potrebbe essere la fede pubblica), la loro diffusione può comunque determinare un «*abbassamento delle difese degli utenti, preparandoli a ricevere altre – e più pericolose – falsità*»¹²⁰.

Ed a ben vedere, non si tratterebbe solo di proteggere la sfera psico-fisica degli utenti digitali dalla minaccia di tali pervasive forme di condizionamento psichico collettivo, perché nel valutare i possibili limiti di criminalizzazione di queste nuove modalità di espressione del pensiero ci si confronta con «*grandezze*

of free speech, New York, 1995, dove già 30 anni fa l’Autore si interrogava sul problema della «persistente tenuta dello standard di tutela della libertà di espressione, ancorato alla dottrina del *clear and present danger*, rispetto alle caratteristiche di Internet», specialmente con riguardo alla «capacità dei messaggi d’odio di suscitare approvazione e di presentare un’effettiva idoneità a indurre o incitare comportamenti violenti in ragione delle diverse modalità di diffusione e di penetrazione nelle comunità di utenti».

¹²⁰ GUERINI, *op. cit.*, 38, con riferimento all’indagine compiuta da MUIRHEAD-ROSENBUM, *A lot of people are saying*, Princeton, 2019.

*valoriali difficilmente contenibili nell'involucro dei "nostri" consueti beni giuridici*¹²¹.

In alcuni studi che si sono recentemente occupati del tema, infatti, si sono avanzate proposte interessanti ai fini dell'individuazione delle "nuove oggettività giuridiche" (eventualmente *tutelabili "in via diretta"* da parte della legge penale) suscettibili di essere lese o poste in pericolo dalla disinformazione in generale, e in particolare da quella digitale¹²².

Una siffatta prospettiva di indagine – senz'altro "d'avanguardia" – si lascia nondimeno apprezzare perché prende sul serio l'esigenza di assegnare ai beni giuridici oggetto di tutela penale una fisionomia il più possibile agganciata alla realtà storica attuale, la quale, ponendo tramite la forza cinetica del suo perenne mutamento sfide sociali sempre nuove, corrispondentemente impone all'interprete e (soprattutto) a legislatore di pensare a sempre nuovi aggiustamenti e modifiche dello stesso ordinamento gerarchico tra beni e valori fra loro collidenti (in questo caso: *libera manifestazione del pensiero online vs. salute collettiva*).

Nell'acuirsi dei conflitti sociali, questi valori sempre più difficilmente risultano bilanciabili tramite una valutazione asetticamente "quantitativa" della loro rilevanza costituzionale. Come è stato efficacemente scritto, infatti, i beni giuridici - unitamente agli interessi sociali ad essi sottesi - non sono sostanze statiche ed isolate, appalesandosi piuttosto come *unità funzionali viventi*¹²³.

¹²¹ FORTI, *op. cit.*, 1051.

¹²² Sul tema della possibile emersione di "nuovi" interessi meritevoli di tutela, un'interessante chiave di lettura del problema resta quella a suo tempo delineata da HASSEMER, *Theorie und Soziologie*, cit., 147 ss., secondo cui i fattori attraverso i quali individuare le esigenze sociali (anche "medite") in grado di assurgere a rango di beni giuridici sarebbero di carattere squisitamente *storico-sociologico*, giacché a tal fine occorrerebbe valorizzare: la frequenza del comportamento percepito come deviante, in una prospettiva che rilegge il reato come "prodotto di una reazione sociale disturbata"; l'intensità del bisogno dei beni offesi, che dipende soprattutto da come l'esperienza collettiva ne percepisce il valore, oltre che dalla stessa tolleranza sociale; l'intensità della minaccia e del grado di percezione sociale dell'insicurezza che da essa scaturisce. Più recentemente, sul tema dei nuovi beni giuridici emersi con lo sviluppo dell'informatica, cfr. PICOTTI, *Il diritto penale dell'informatica*, cit., 21 ss.

¹²³ Secondo la felice espressione di RUDOLPHI, *op. cit.*, 63. Sull'importanza dei collegamenti tra beni giuridici (intesi come oggetti non statici, ma "in funzione") e la mutevolezza della realtà sociale, già WELZEL, *Studien zum System der Strafrechts*, in *ZStW*, 1939, 515, cit. in PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano, 1990, 145.

Così, in prospettiva filosofica si è ad esempio parlato di «*diritti aletici*»¹²⁴, alludendo – forse non troppo provocatoriamente – alla necessità che nei moderni sistemi democratici contemporanei sia riconosciuto e tutelato il diritto dei cittadini a vivere in una realtà sociale non inquinata dalla menzogna, con particolare riferimento alle aree dell’*informazione*, della *scienza* e della *cultura*.

Sottolineando come gli studiosi di scienze psicologiche abbiano sovente messo in guardia dai possibili danni che la *mancaza di verità* può cagionare al benessere psico-fisico degli individui, ed evidenziando che l’occultamento di fatti veri e la diffusione di false credenze possano senz’altro accrescere i conflitti e i disagi sociali, gli epigoni di questa tesi sostengono come la distorsione sistematica o strategica delle opinioni possa determinare, in definitiva, «*un danno politico oggettivo*»¹²⁵.

Certo, potrebbe facilmente obiettarsi che è forse ancora troppo presto per stabilire in modo sicuro se oggettività giuridiche come i “*diritti aletici*” possano assicurare – in un’ottica di *seriazione* della tutela¹²⁶ – a *beni intermedi-presupposto* rispetto alla protezione di interessi di rango più elevato, o se la loro tutela *in via diretta* da parte della legge penale possa già costituire un legittimo obiettivo di politica criminale, per il cui soddisfacimento il legislatore non avrebbe

¹²⁴ D’AGOSTINI-FERRARA, *La verità al potere. Sei diritti aletici*, Torino, 2019. Cenni in LAMANUZZI, *op. cit.*, 10: «Tali diritti consistono nel diritto di essere informati correttamente e di non essere ingannati o fuorviati; nel diritto di ricevere un’educazione tale da metterci in grado di discriminare, per quanto è possibile, il vero dal falso; nel diritto di essere riconosciuti come fonti affidabili di verità, dunque di non subire un deficit di credibilità [...]; nel diritto di disporre di un sistema scientifico e in generale di autorità epistemiche che conferiscano credibilità a individui, tesi e teorie in modo aletico, cioè orientato alla verità prima che a interessi esclusivamente economici o politici; nel diritto di vivere in un ambiente culturale, politico e sociale in cui questi diritti vengano riconosciuti e tutelati, attraverso istituti e norme che garantiscano una gestione del linguaggio pubblico sensibile al ruolo del concetto di verità nella vita privata e pubblica degli esseri umani; nel diritto di vivere in una cultura consapevole della natura del concetto di verità, della sua capacità di orientare le credenze e dei rischi e delle opportunità che si legano al suo uso».

¹²⁵ D’AGOSTINI-FERRARA, *op. cit.*, 10.

¹²⁶ Sulla bipartizione tra beni “finali” (es. vita o incolumità personale, le cui ragioni di tutela paiono autoevidenti) e beni “strumentali” (tutelati allo scopo di salvaguardare entità superiori), nella dottrina italiana, *ex multis*, FIORELLA, voce *Reato in generale: diritto penale*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVIII, Milano, 1987, 791 ss.

bisogno di arrovellarsi nella ricerca di nessi (non solo causali, ma anche “normativi”) particolarmente stringenti tra la lesione dei primi e la messa in pericolo di altri beni sovraordinati¹²⁷.

Nondimeno riteniamo che allo stato attuale del dibattito non sia infruttuoso interrogarsi quantomeno sulla loro venuta ad esistenza sul piano della *dimensione ontologico-pregiuridica*, per poi eventualmente stabilire – ma solo in un secondo momento della riflessione – come collocare tali interessi nella gerarchia costituzionale delle oggettività giuridiche meritevoli di protezione penale: valutazione ai fini della quale evidentemente non si potrà prescindere dall’indagine sulle *tecniche di tutela* in concreto implementabili per regolamentare i fenomeni sociali in discorso¹²⁸.

Del resto, se gli stessi iniziali sostenitori della più rigida versione della teoria prepositiva del bene giuridico furono successivamente costretti ad ammettere l’insormontabile difficoltà di formulare un catalogo “esatto” dei beni tutelabili (specialmente al fine di fornire al legislatore un parametro oggettivamente certo in grado di orientarlo nell’elaborazione di scelte di politica penale e politico-criminale “virtuose”)¹²⁹, sarà ancora una volta opportuno sforzarsi di valorizzare – seppur entro i limiti dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – il carattere “aperto” di quel catalogo, pena il progressivo scollamento del nostro *giure criminale* rispetto alla frenetica mutevolezza della realtà contemporanea.

¹²⁷ Infatti, «se c’è una cosa che il legislatore assolutamente non deve e non può fare, per quanta libertà gli si voglia concedere, è quella di affermare l’esistenza di un nesso causale là dove questo non esiste...»: così, PARODI GIUSINO, *op. cit.*, 387, riprendendo una riflessione che fu già di Karl Binding e adattandola alla disputa sulla compatibilità delle fattispecie di pericolo presunto (in senso proprio) con i principi costituzionali. Sul punto si tornerà *infra*.

¹²⁸ Con la migliore dottrina è quindi opportuno domandarsi: «è “bene” penalmente tutelabile ogni interesse che non sia costituzionalmente illegittimo, a prescindere dalla tecnica di tutela? o piuttosto la selezione legittima di beni potenzialmente legittimi la si attua, in diritto penale, (solo o soprattutto) mediante determinate tecniche di tutela in rapporto alle tipologie sanzionatorie?»: così DONINI, *Teoria del reato*, cit., 145. Cfr. anche MARINUCCI, *Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politico-criminali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 1207: «il primordiale compito politico-criminale del fatto è la individuazione di specifiche forme di offesa a beni giuridici. È una funzione selettiva e specificatrice cui il bene giuridico concorre [...] non meno della forma in cui viene attaccato, che può solo ritagliarne lo spazio e il profilo».

¹²⁹ Sul tema della difficoltà di perimetrazione della “tavola” dei beni giuridici preesistenti si rimanda alle trattazioni manualistiche di STRATENWERTH, *Strafrecht. Allgemeiner Teil, I, Die Straftat*, 3. Aufl., Köln-Berlin-Bonn-München, 1981, 36; OTTO, *Grundkurs Strafrecht. Ein Lehrbuch. Allgemeine Strafrechtslehre*, 2. Aufl., Berlin, 1982, 8 ss.; HAFT, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, 3. Aufl., München, 1987, 73; AMELUNG, *op. cit.*, 340.

Ed invero il tentativo di impostare un discorso penalistico il più possibile scevro da condizionamenti ideologici sui presupposti e sui limiti di tutela di siffatte nuove oggettività giuridiche potrebbe dischiudere uno spunto culturale interessante, oltre a rappresentare un ennesimo banco di prova per la tenuta della stessa concezione teorica del bene giuridico per come oggi definita nel più recente dibattito dottrinale¹³⁰.

Si tratta però di uno spunto da sviluppare con le opportune cautele, ricordando che non spetta al diritto penale il compito di promuovere la venuta ad esistenza di beni giuridici nuovi, dovendo il legislatore limitarsi a tutelare beni esistenti (*prepositivi*)¹³¹, di sicuro rilievo costituzionale, e ontologicamente delineatisi con sufficiente chiarezza all'interno della realtà sociale.¹³²

Occorre così tentare di stabilire se l'interesse della trasparenza e della veridicità delle informazioni circolanti online (specialmente se riguardanti tematiche di salute individuale e collettiva) si appalesi come un bene giuridico “nuovo”, ancora “*in movimento*” e dunque non ancora dotato di sufficiente legittimazione sociale per giustificare un intervento del legislatore penale (con conseguente assegnazione di un'incongrua funzione promozionale e propulsiva alle norme penali¹³³), o se invece quell'interesse possa dirsi già sufficientemente delineato nelle sue fattezze concettuali e culturali: e allora non di funzione propulsiva si

¹³⁰ Com'è stato recentemente scritto, infatti, nei settori in esame «non vi sono rimedi taumaturgici e “indolori”: se un atteggiamento di tipo repressivo potrebbe portare a comprimere un diritto essenziale delle democrazie contemporanee, la prospettiva opposta di evitare una regolamentazione lascia aperta la possibilità di ricadute comunque problematiche. [...] In altri termini, il tema dei conflitti in materia di libertà di espressione è un significativo banco di prova che impegna a rendersi fautori di “una scienza non già autoreferenzialmente chiusa nel giuoco elegante di una dogmatica formalistica, bensì intenzionata a prendere in qualche modo posizione sul merito contenutistico delle questioni spinose che il tempo presente prospetta”». Così BACCO, *op. cit.*, 106.

¹³¹ Nel senso di “precedenti al positivo in senso logico”, come autorevolmente illustrato da ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983, 23 ss.

¹³² Per tutti, BRICOLA, *Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale*, in *Diritto premiale e sistema penale*, Milano, 1983, 121 ss.

¹³³ Attribuendo più in generale allo Stato una funzione attiva finalizzata a «trasformare le condizioni di vita della comunità sociale ed anche la coscienza del popolo allo scopo di conseguire determinate finalità, nazionali o sociali»: è la criticata visione a suo tempo fatta propria da ANTOLISEI, *Il problema del bene giuridico*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1939, 3 ss., ora in *Scritti di diritto penale*, Milano, 1955, 108 e *passim.*, il quale – com'è noto – non a caso aderiva ad una concezione marcatamente autoritaria del diritto penale.

tratterebbe, ma di funzione di *orientamento culturale positivo* perseguita attraverso la tutela di valori già presenti nella realtà sociale anche se non ancora assicurati da regole giuridiche extra-penali¹³⁴.

Ebbene - se è vero che la *consistenza pregiuridica* degli oggetti di tutela si indaga anche guardando al valore culturale (inteso come “*situazione spirituale*”) degli stessi in un dato momento storico¹³⁵ - volgendo rapidamente lo sguardo a talune recenti iniziative assunte sul piano sovra-nazionale sembrerebbe di potersi affermare come né le istituzioni europee né la sensibilità sociale contemporanea risultino del tutto indifferenti al tema della disinformazione digitale.

In primo luogo¹³⁶, occorre menzionare il recentissimo “*Codice di condotta sulla disinformazione*” del 16 giugno 2022 dell'Unione europea: si tratta di un accordo siglato con le principali piattaforme online, emergenti e specializzate, gli operatori del settore pubblicitario, le organizzazioni di ricerca e la società civile, tramite il quale i firmatari si sono impegnati ad agire mediante varie iniziative quali, ad esempio, evitare di canalizzare investimenti pubblicitari a favore dei propalatori di disinformazione, garantire la trasparenza della pubblicità politica, responsabilizzare gli utenti, rafforzare la cooperazione e fornire ai ricercatori un migliore accesso ai dati.

Si tratta di una vera e propria autoregolamentazione sovranazionale per combattere la disinformazione. Il codice di condotta contiene, in particolare, 44 impegni e 128 misure specifiche nei seguenti settori: 1) la cosiddetta *demonetizzazione*, ossia il taglio degli investimenti finanziari e pubblicitari per i propalatori di disinformazione (i firmatari dell'accordo, infatti, si impegnano ad adottare misure rigorose evitando l'inserimento di pubblicità in canali di disinformazione, nonché la diffusione di pubblicità contenenti disinformazione); 2) la

¹³⁴ Cfr. VISCONTI, *Contenuti ‘informativi’ della sanzione penale e coerenza del ‘sistema’*, in *Verità del precetto e della sanzione penale alla prova del processo*, a cura di Forti-Varraso-Caputo, Napoli, 2014, 445 ss.

¹³⁵ Cfr., per tutti, BETTIOL, *L'odierno problema del bene giuridico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1959, 714 ss.; STELLA, *La teoria del bene giuridico e i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1973, 34.

¹³⁶ Sul punto si rimanda al recente contributo di TRITTO, *Il fenomeno della disinformazione tra tutela della libertà di manifestazione del pensiero e responsabilità, anche in ottica sovranazionale e comparativa*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2022, 7/8, 8 ss., di cui si citano testualmente i passaggi sul recentissimo codice di condotta approvato in sede europea.

trasparenza della pubblicità politica: i firmatari dell'accordo si impegnano a mettere in atto misure di trasparenza più forti, consentendo agli utenti di riconoscere facilmente gli annunci politici, impegnandosi ad indicarne gli sponsor, la spesa pubblicitaria e il periodo di visualizzazione; 3) la *garanzia dell'integrità dei servizi*, al fine di ridurre i comportamenti manipolativi utilizzati per diffondere disinformazione (ad esempio mediante account falsi, bot, cosiddetti deep fake, ecc.) e stabilire una cooperazione più forte tra i firmatari; 4) la *responsabilizzazione degli utenti*, con limitazione della diffusione della disinformazione, al fine di garantire una maggiore trasparenza; 5) la *responsabilizzazione dei ricercatori*, con un significativo sostegno alla ricerca sulla disinformazione e con un più ampio accesso ai dati delle piattaforme a favore dei ricercatori impegnati in questo settore; 6) l'incremento del cosiddetto *fact-checking*, ossia del controllo sulla veridicità di fatti e affermazioni.

Degne di nota sono poi le prospettive di intervento fatte proprie dal «*Digital Services Act*», (Reg. UE 2022/2065 del Parlamento Europeo e del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE) che si caratterizza per un approccio di carattere preventivo rispetto alla disinformazione, promuovendo politiche di responsabilizzazione degli operatori di settore¹³⁷.

Il suo considerando n. 95 in particolare precisa che «*le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero garantire l'accesso del pubblico ai registri della pubblicità visualizzata sulle loro interfacce online per facilitare la vigilanza e la ricerca sui rischi emergenti derivanti dalla distribuzione della pubblicità online, ad esempio in relazione alle tecniche di manipolazione dell'informazione che hanno ripercussioni negative reali e prevedibili sulla salute pubblica, sulla sicurezza pubblica, sul dibattito civico, sulla partecipazione politica e sull'uguaglianza*».¹³⁸

¹³⁷ Il testo integrale del Regolamento è reperibile online al link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R2065>.

¹³⁸ Come rilevato dalla dottrina espressasi poco prima dell'approvazione definitiva del DSA commentando la «*Proposta di Regolamento sui Servizi Digitali*», «in tal senso, sembra che la notizia falsa - pur non costituendo contenuto di per sé illecito - sia considerata dal DSA un fattore di rischio estremamente sensibile che i gestori delle piattaforme dovranno monitorare e contenere». Così, D'AGOSTINO, *Disinformazione e responsabilità delle piattaforme. Obblighi di attivazione e misure di compliance*, in *Diritto*

Senza entrare nel merito di tali iniziative istituzionali (e rimandando ai lavori citati per i congrui approfondimenti sul punto¹³⁹), il fatto che la stessa Unione Europea sia recentemente scesa in campo per apprestare una qualche forma di regolamentazione (seppur in chiave di *soft law*) rispetto al complesso fenomeno in esame ci sembra un indice particolarmente significativo della *rilevanza pre-penale* dell'interesse alla veridicità delle notizie circolanti nel *cyberspace*, un interesse che dunque parrebbe già emerso con sufficiente determinatezza all'interno della realtà sociale contemporanea¹⁴⁰.

Spetterà ovviamente ai legislatori nazionali valutare le migliori strategie da mettere in campo per la sua protezione, specie sotto il profilo della *prevenzione generale*: e allora ai rimedi penali (la cui adozione - a tacer d'altro - imporrebbe comunque di sciogliere la descritta alternativa tra tutela diretta e tutela indiretta dei beni in questione), sarebbe saggio preferire - almeno in prima battuta - rimedi extrapenali (ad es., amministrativi o istituzionali *tout court*), che - oltre a dare garanzie di maggior tempestività e certezza di attuazione - sarebbero senz'altro molto meno "costosi" sul piano sociale, specialmente sul piano del bilanciamento di interessi rispetto al diritto alla libera espressione del pensiero.

Ma è chiaro che se anche tali rimedi dovessero infine rivelarsi "armi spuntate" rispetto alla prevenzione delle conseguenze spesso aberranti cui la diffusione incontrollata di *fake news* può condurre, non si potrà attendere oltre rispetto alla chiamata in causa del diritto penale, *ultima ratio*, sì, ma non "*ratio*

penale contemporaneo - Riv. trim., 2021, 4, 292. Sul punto cfr. anche BIRITTERI, *Punire la disinformazione: il ruolo del diritto penale e delle misure di moderazione dei contenuti delle piattaforme tra pubblico e privato*, in *Diritto penale contemporaneo - Riv. trim.*, 2021, 4, 313 ss.

¹³⁹ Per un quadro di sintesi sul DSA si rinvia al recentissimo contributo di MICHINELLI, *Digital Services Act: questioni tecnico-giuridiche ancora aperte sulla sua applicazione*, in *Cybersecurity360*, 7 novembre 2022, reperibile online al link: <https://www.cybersecurity360.it/legal/digital-services-act-questioni-tecnico-giuridiche-ancora-aperte-sulla-sua-applicazione/>

¹⁴⁰ Infatti, «i beni protetti dal diritto penale debbono essere preesistenti alla tutela *penale*, non ad ogni forma di tutela giuridica. È anzi classico che il diritto penale difenda interessi già disciplinati da altre norme giuridiche [...]: ciò che non può fare è creare oggetti di tutela, che non siano già esistenti nella società come frutto di valutazioni culturali, economiche, giuridiche, ecc.». Così PARODI GIUSINO, *op. cit.*, 147.

prohibita” di intervento rispetto all’insorgere di nuove fenomenologie criminose che – secondo i risultati di indagini empirico-criminologiche (auspicabilmente) serie e realistiche – dovessero in concreto risultare tanto intollerabilmente pervasive da superare una rilevante *soglia di pericolosità* per altri interessi costituzionalmente rilevanti.

Ad ogni modo, se anche si preferisse restare su posizioni teoriche meno “eccentriche” e se dunque si continuasse a patrocinare la tesi dell’incongruità di una tutela penale *diretta* dell’interesse alla verità delle notizie circolanti online (perché, nonostante tutti più o meno concordino sulle innegabili *peculiarità ambientali* del *cyberspace*, in ultima analisi si finirebbe sempre tralattivamente per affermare che i tempi non sono ancora maturi per conferire dignità di beni giuridici *autonomamente tutelabili* a interessi così all’altro rispetto alla gerarchia costituzionale¹⁴¹), si dovrebbe forse al contempo riconoscere che – quantomeno sul piano della perimetrazione dell’orizzonte “generale” di tutela nei settori in discorso – la portata apparentemente dirimpente della tesi contraria (favorevole all’implementazione di una linea di politica criminale volta a tutelare più intensamente tali oggettività giuridiche “*di ultimissima generazione*”) andrebbe probabilmente ridimensionata.

Come spesso si afferma, infatti, «*di fronte all’apparente affiorare alla ribalta di un nuovo bene meritevole di protezione, non di rado non si tratta di altro che dell’esigenza di proteggere un bene già esistente da una nuova forma di aggressione*»¹⁴²: ed invero, il bene *salute collettiva* ex art. 32 Cost. – ossia, il bene giuridico “finale” da proteggere più incisivamente dalla diffusione incontrollata dei falsi digitali – lungi dall’essere un bene giuridico “di nuovo conio”, risulta suscettibile di subire *forme di aggressione* sempre nuove, il cui tasso di sofisticata-

¹⁴¹ Neppure nell’ottica di ritenerli semplicemente “non incompatibili” con la Costituzione. Cfr., ANGIONI, *op. cit.*, 202; BRICOLA, *Legalità e crisi: l’art. 25, commi 2° e 3° della Costituzione rivisitato alla fine degli anni ’70*, in *La questione criminale*, 1980, 225 ss.; MANTOVANI, *Il problema della offensività nelle prospettive di riforma del codice penale*, in *Problemi generali di diritto penale. Contributo alla riforma*, a cura di Vassalli, Milano, 1982, 67.

¹⁴² FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2019, 15.

tezza e insidiosità è destinato ad aumentare in maniera direttamente proporzionale all'accrescersi della complessità tecnologica della realtà sociale contemporanea¹⁴³.

Dunque, potrebbe dirsi: *nihil novi sub sole*?

Non proprio, in quanto - come si dirà appresso - l'adesione ad una delle due tesi in campo (tutela *diretta* vs. tutela *indiretta* del bene "verità") non costituisce una presa di posizione dogmaticamente neutra, perché - come si accennava - la stessa influenzerà giocoforza in modo decisivo la scelta delle *tecniche di tutela* concretamente spendibili per fronteggiare il fenomeno della disinformazione digitale attraverso l'impiego del mezzo penale.

Così - per rispondere al quesito da cui siamo partiti - pur consapevoli dell'astratta possibilità di percorrere la via attualmente meno battuta della tutela in via diretta dei diritti aletici nel *cyberspace*, ancora una volta potrebbe concludersi, aderendo più cautamente alla tesi tradizionale, che lo scopo di un'ipotetica incriminazione *ad hoc* rispetto alla diffusione dei "falsi digitali" non sarebbe quello di proteggere l'interesse alla verità dell'informazione in sé¹⁴⁴, quanto, in ultima analisi, di apprestare una *forma anticipata di tutela* rispetto alla possibilità che la veicolazione di quell'informazione (*subiettivamente falsa*, e dunque immeritevole di protezione giuridica¹⁴⁵) possa condurre a conse-

¹⁴³ Un'insidiosa tendenza di cui fu lucido profeta STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003, *passim* (specialmente in punto di individuazione delle problematiche ricadute tecnico-giuridiche dell'inesorabile avanzamento della *società del rischio* sulla concreta realtà del diritto penale "vivente"). A nostro parere, peraltro, valorizzando le potenzialità esegetiche della "clausola aperta" dell'art. 2 Cost. e considerando che sempre maggiori frammenti della personalità umana si svolgono (e saranno ormai sempre più destinati a svolgersi) nel *cyberspace*, non pare francamente così incongruo poter ragionare sulla possibile inclusione del «*diritto ad avere accesso un ambiente digitale aletico*» all'interno del catalogo dei c.d. "nuovi diritti di quarta generazione": il che naturalmente non implica l'automatica emersione di un'esigenza stringente di tutela (anche penalistica) degli stessi. Allo stato attuale si tratta di una suggestione che meriterebbe un'analisi approfondita da svolgersi in più congrua sede.

¹⁴⁴ Cfr. PERINI, *Fake news e post-verità tra diritto penale e politica criminale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 20 dicembre 2017, 3, 3.

¹⁴⁵ Secondo la migliore dottrina costituzionalistica, infatti, se è vero che l'art. 21 Cost. non offre alcuna protezione alla diffusione di fatti soggettivamente falsi, ciò non significa che la manifestazione di tali fatti sarebbe vietata, ma che non è costituzionalmente protetta. Rispetto a quest'area di "irrelevanza giuridica" il legislatore conserverebbe dunque un certo margine di manovra, restando «libero di disciplinare le manifestazioni di pensiero non corrispondenti alle proprie interiori persuasioni; e quindi vietarle e punirle

guenze di particolari gravità per gli interessi “fontali” in grado di essere pregiudicati dai processi di sistematica distorsione informativa (e dai condizionamenti psichici di massa che ne derivano) ascrivibili alle già descritte modalità di funzionamento del *cyberspace*.

Aderendo a questa chiave di lettura, il diritto alla trasparenza di Internet assurgerebbe così a *bene di fiancheggiamento* (*flankierend*) rispetto al bene giuridico oggetto ultimo della tutela: il benessere psico-fisico degli utenti digitali¹⁴⁶.

6. *La criminalizzazione della disinformazione digitale attraverso la rivalutazione della tecnica del pericolo: tre possibili strategie di intervento.* Orbene, alla luce delle considerazioni fin qui spese, la tecnica di tutela che meglio potrebbe consentire di bilanciare tutte le esigenze contrapposte ai fini dell’elaborazione di una ragionevole strategia di criminalizzazione della disinformazione digitale appare essere quella dei reati di pericolo.

Questo per varie ragioni.

Anzitutto, come abbiamo visto, il propagarsi in modo seriale delle fenomenologie in esame appare in grado di minacciare oggettività giuridiche di grandezza certamente molto ampia e suscettibile di accrescersi in misura direttamente

purché ricorrano due condizioni: a) che sia raggiunta la prova della divergenza della espressione dall’interiore pensiero; b) che tale divergenza possa danneggiare la pubblica fede ovvero pregiudicare interessi (giuridicamente protetti) dei singoli o della collettività». In tal senso, PACE, *Commento all’art. 21 della Costituzione. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di Branca-Pizzorusso, Bologna-Roma, 2006, 89.

¹⁴⁶ Il concetto di “beni di fiancheggiamento” è stato elaborato da JAKOBS, *Kriminalisierung*, cit., 774 ss., per il quale il bene ultimo oggetto della tutela non viene accantonato, venendo solo spezzettato in beni parziali. Cfr. anche ZIELINSKI, *Handlungs- und Erfolgsunwert im Unrechtsbegriff. Untersuchungen zur Struktur von Unrechtsbegründung und Unrechtsausschluß*, Berlin, 1973, 124 ss., secondo cui i “beni intermedi” (“*Unterrechtsgüter*”) possiederebbero un “valore partecipato” che discenderebbe dal rapporto di dipendenza gerarchica da altri beni superiori. Tuttavia, avvertendo come la distanza di tali “sottobeni” rispetto al “bene fontale” possa essere tale da rendere quest’ultimo irricognoscibile (con il rischio di eccessivi arretramenti della tutela), l’Autore propone di recuperare il necessario contenuto di lesività dell’illecito valorizzando il momento del *disvalore d’azione* al fine di giustificare più efficacemente l’esistenza del divieto, non ritenendo di poterne fondare la *ratio* sul mero riferimento (mediato) al bene giuridico protetto. Come è evidente, tuttavia, in questa prospettiva il verificarsi del danno o del pericolo sarebbe surrettiziamente ridotto a mera condizione obiettiva di punibilità del comportamento disobbediente, il che condurrebbe a caricare di un’eccessiva dose di “soggettivismo” la struttura complessiva dell’illecito. È quindi evidente che la soluzione del problema vada ricercata altrove, come si tenterà di dimostrare nell’ultimo paragrafo di questo lavoro.

proporzionale alla (spesso incontrollabile) portata espansiva delle stesse “*casate informative*” che le singole condotte di immissione nell’ambiente digitale di contenuti falsi e decettivi sono in grado di fomentare tramite la loro interazione cumulativa.

In secondo luogo, è evidente che mancando un titolare individuale dell’interesse leso, la vera “vittima” sia piuttosto da ricercarsi nella *massa degli utenti digitali* che quotidianamente entrano in contatto con i contenuti circolanti su Internet e che potrebbero subire quelle già descritte dinamiche di condizionamento psichico in grado di fare da “ponte” fra il contatto con le *fake news* in materia di salute e i successivi comportamenti etero o autolesivi che successivamente possono scaturirne.

In sintesi: lesione di un interesse “di massa”, con conseguente non predeterminabilità *ex ante* dei soggetti lesi; necessità politico-criminale di *anticipare la tutela* al fine di prevenire e arginare i rischi implicati dalla diffusività di nuovi fenomeni tecnologici per interessi di alto rango giuridico-sociale (salute collettiva); riconoscimento su basi empirico-criminologiche di una rilevante *probabilità di danno* per gli interessi “finali” calcolata non solo tramite indici numerico-statistici, ma anche valorizzando una componente più autenticamente valutativa basata sull’attuale “*indice di sopportabilità*” di siffatti accadimenti alla luce della situazione socio-culturale contemporanea¹⁴⁷.

Tutti questi elementi non possono che richiamare la tipica “semantica” dell’*illecito di pericolo*, rispetto al cui impiego (specialmente nella versione del pericolo astratto) il settore in esame potrebbe forse costituire un nuovo campo di espansione¹⁴⁸.

¹⁴⁷ Cfr. PARODI GIUSINO, *op.cit.*, 198-199. Ma per il contesto in esame non pare così incongruo richiamare anche il portato del c.d. “principio di precauzione”, previo un opportuno adeguamento concettuale dello stesso rispetto al peculiare settore della *digital disinformation*. Sul problema, per tutti, CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell’incertezza nella struttura del reato*, Roma, 2012, *passim*.

¹⁴⁸ Sulla “rivalutazione” della categoria, specie con riguardo a taluni settori particolarmente complessi da disciplinare, si veda già FIANDACA, *Note sui reati di pericolo*, in *Il Tommaso Natale*, 1977, *passim*; ID., *La tipizzazione del pericolo*, in *Dei delitti e delle pene*, 1984, 441 ss.; GRASSO, *L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, 710 ss.; PETRINI, *Reati di pericolo e tutela della salute dei consumatori*, Milano, 1990, *passim*.

A livello più strettamente tecnico-giuridico, inoltre, implementare una siffatta strategia di tutela parrebbe l'opzione più idonea ad illuminare sul piano della descrizione normativa del tipo le peculiarità di tali complesse e sfaccettate forme di devianza, che come visto possono in concreto presentarsi in forme tra loro molto differenti, tingendosi di eterogenee sfumature di *pericolosità* per gli interessi protetti¹⁴⁹.

Ed in effetti, com'è ben noto, è la stessa nozione di "*pericolo*" che - pur continuando ad apparire tra le più «difficili del diritto penale»¹⁵⁰ - possiede il pregio di essere concettualmente più graduabile (come è dimostrato dalla sua scomposizione in molteplici sotto-categorie¹⁵¹) rispetto a quella di "*danno*": di talché il suo impiego in sede di formulazione normativa potrebbe consentire di meglio modulare la concreta *intensità della tutela penale* in settori di intervento così delicati, anche per soppesare (già in sede teorica) rischi e vantaggi di un'ipotetica scelta di incriminazione futura e giungere (in sede politico-criminale) ad un "*livello ottimale di penalizzazione*" nei settori *de quo*.

Rischi e vantaggi che tenteremo di illustrare con una schematizzazione conclusiva, tramite la quale cercheremo al contempo di trarre le conclusioni dell'analisi fin qui svolta.

¹⁴⁹ Infatti, rispetto alle rigidità della risalente concezione germanica del pericolo come *Erschütterung* (di cui precursore fu Binding, il quale sostanzialmente sovrapponeva la nozioni di pericolo e di evento del reato, individuando il primo in una situazione oggettiva, causalmente prodotta: "*Zustand*"), la dottrina che rilegge la nozione di pericolo come "*relazione di probabilità*" (PARODI GIUSINO, *op. cit.*, in particolare 194 ss.) condivisibilmente ritiene che tale impostazione del problema già sul piano nominalistico presenti il non trascurabile vantaggio di fornire all'interprete una nozione in grado di essere «*adattata assai meglio alla multiforme varietà delle situazioni disciplinate dal diritto positivo*» (ivi, 259). Cfr. sul punto anche i rilievi di NAPPI, *Condotta ed evento nei reati di pericolo*, in *Giur. it.*, 1983, I, 2°-IV, 55. *Contra*, MAZZACUVA, *Il disvalore d'evento nell'illecito penale*, Milano, 1983, 167-168.

¹⁵⁰ In tal senso resta senz'altro attualissima l'osservazione formulata oltre un secolo fa da ROCCO, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale. Contributo alle teorie generali del reato e della pena*, Milano-Torino-Roma, 1913, 288.

¹⁵¹ Per un elaborato tentativo di schematizzazione, cfr., già nella dottrina più risalente, PENSO, *Il pericolo nella teoria generale del reato*, Milano, 1976, 19 ss. Sul punto si rinvia inoltre alle considerazioni critiche formulate da DONINI, *Teoria del reato*, cit., 177 (e *ivi* per ulteriori riferimenti bibliografici) sulla "enormità della confusione dei linguaggi" della letteratura italiana in merito al policromatico mosaico delle categorizzazioni concettuali elaborate in sede teorica negli ultimi decenni sul tema dell'illecito di pericolo.

A) *Paradigma di tutela indiretta dell'interesse alla verità delle informazioni attraverso l'introduzione di un illecito di pericolo astratto.*

Questa prima opzione presenterebbe il vantaggio di consentire al legislatore di indicare già nella lettera della disposizione incriminatrice quali siano i fatti da qualificare come generalmente pericolosi per gli interessi tutelati.

Nonostante le critiche che la categoria dogmatica in questione si è spesso attirata in dottrina¹⁵² (probabilmente frutto di una confusione concettuale con la ben più "inquietante" figura del *pericolo presunto in senso proprio*), uno dei vantaggi del suo impiego potrebbe invece risiedere - *melius re perpensa* - nel maggior rispetto della certezza del diritto (oltre che della prevedibilità oggettiva della risposta sanzionatoria) e nella «*riduzione dei margini di arbitrarietà connessi alla valutazione giudiziaria del pericolo*», che è richiesta dai reati di pericolo concreto¹⁵³.

Con autorevole dottrina occorre infatti sottolineare come «*soprattutto nello svolgimento di complesse attività tecnologiche, è ben difficile delimitare la soglia del pericolo rilevante. Inoltre il riferimento ad un modello legale o ad uno standard definito evita, o almeno riduce notevolmente, la possibilità che si verifichino disparità di trattamento tra un fatto e l'altro, dovute alla diversa valutazione effettuata dai giudici e dai periti, circa le probabilità del verificarsi del danno*», anche considerando che «*è sicuramente più facile che il legislatore disponga di conoscenze tecniche migliori e più adeguate di quelle che può procurarsi ciascun singolo giudice, il quale non può essere un esperto in numerosissimi settori diversi*»¹⁵⁴.

¹⁵² Sin dalle lucide riflessioni di M. GALLO, *I reati di pericolo*, in *Foro pen.*, 1969, 8. Per il rilievo che le fattispecie di pericolo astratto potrebbero inoltre porsi in contrasto finanche con il principio di materialità, cfr. MAZZACUVA, *op. cit.*, 19. Nella dottrina tedesca, per una presa di posizione particolarmente drastica sul punto, cfr. ZIESCHANG, *Die Gefährdungsdelikte*, Berlin, 1998, 349 ss., 380 ss.

¹⁵³ PARODI GIUSINO, *op. cit.*, 379. Sulle incertezze applicative legate all'elevato tasso di indeterminazione che caratterizza l'accertamento della concretezza del pericolo, cfr. i penetranti rilievi di GRASSO, *op. cit.*, 721 ss.

¹⁵⁴ PARODI GIUSINO, *op. cit.*, 379-380. Al riguardo occorre anche considerare che nei peculiari settori in esame il giudizio di verificabilità degli eventi temuti si dovrà giocoforza arricchire di sfumature storico-politiche e sociologiche, in quanto ai fini dell'accertamento giudiziale del pericolo occorrerà tenere in debita considerazione le particolari condizioni causanti accertabili nella realtà storico-ambientale del momento. Per tali rilievi, cfr. già E. GALLO, *Il delitto di attentato nella teoria generale del reato*, Milano, 1966, 123.

Sul piano della prevenzione generale, peraltro, in siffatti settori è fondamentale che il diritto penale fornisca regole chiare e sicure ai fini dell'individuazione dei fatti vietati, senza che l'attivarsi della sanzione dipenda dalla circostanza, spesso del tutto casuale, che si siano effettivamente concretizzate le condizioni che indizierebbero la presenza di un pericolo effettivo: «*in altre parole [...] è più comprensibile, per il reo, rispondere per la pericolosità che egli sapeva essere insita nella sua realizzazione, che non per il pericolo che il caso ha determinato*»¹⁵⁵.

Insomma, dinanzi a condotte connotate da una tale complessità tecnologica, capaci di dispiegare effetti su vastissima scala e di portata spesso imponderabile (soprattutto perché dilazionati nella loro dimensione spazio-temporale), risulta alquanto arduo compiere una immediata verifica sulla concreta entità del pericolo causato ricorrendo allo strumentario tecnico-concettuale a disposizione del giudice. Occorre al contrario sforzarsi di giungere, in sede legislativa, ad una regolamentazione (che non necessariamente deve essere percepita come una forma larvata di “*censura di Stato*”!) il più possibile uniforme, tramite l'introduzione di una disciplina in grado di ridurre già all'origine la possibilità di pericoli.¹⁵⁶

Come già accennato, poi, l'ampiezza dei possibili effetti lesivi delle condotte di disinformazione internetistica attinge un numero molto grande e indefinito di soggetti destinatari, in ordine ai quali risulterà quasi impossibile ottenere tutti i dati rilevanti ai fini del giudizio di pericolo¹⁵⁷: ecco dunque che, «*in simili casi la legge, per assicurare ai beni giuridici una tutela adeguata, inserisce una componente di astrattezza nella struttura del pericolo rilevante, operando una tra-*

¹⁵⁵ PARODI GIUSINO, *op. cit.*, 380.

¹⁵⁶ Cfr. *op. ult. cit.*, 383. *Contra*, FIORE, *I reati di opinione*, cit., in particolare 168-171.

¹⁵⁷ Cfr. SERENI, *Istigazione al reato e autoresponsabilità*, Padova, 2000, 161 ss., il quale - con specifico riguardo al tema della “pubblicità” di talune forme di istigazione a delinquere sanzionate dall'ordinamento penale - più di vent'anni fa già notava come le comunicazioni rivolte al pubblico, nella misura in cui siano in grado di innescare dinamiche psicologiche di carattere collettivo, esprimono un “rischio qualificato dall'effetto moltiplicatore (almeno potenziale) delle suggestioni e interazioni collettive”.

sformazione dell'interesse protetto: essa, cioè, generalizza beni di per sé individuali, facendoli diventare beni superindividuali o collettivi (es.: assume la vita e l'integrità dei singoli nel bene collettivo "incolumità pubblica")»¹⁵⁸.

Ebbene, sulla scorta di tali coordinate dogmatiche, sarebbe cruciale che il legislatore - attingendo ai risultati raggiunti in sede specialistica dagli studi effettuati in tema di infodemie virtuali - si sforzasse di tipizzare una sorta di elenco di "indicatori delle fake news" in grado di orientare il giudice nella valutazione della conformità al tipo delle condotte di disinformazione di volta in volta sottoposte al suo esame, senza dover accertare in concreto a quale effettivo pericolo sia stato esposto il bene finale.

In dottrina si è ad esempio proposto di ricorrere al modello elaborato dalla studiosa statunitense Claire Wardle al fine di distinguere tra ben sette diversi tipi di falso digitale, dotati di idoneità decettiva (e di una conseguente carica di pericolosità) differente¹⁵⁹.

Partendo dal livello più basso, troviamo le notizie false diffuse con fine satirico o parodistico («*satire or parody*»), che invero non paiono in alcun modo meritevoli di assurgere a rilevanza penale, non solo perché ricadrebbero nell'area del *diritto di satira* (a patto tuttavia che nel caso concreto ricorrano i requisiti normativo-fattuali richiesti dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità al fine dell'accertamento di tale situazione scriminante¹⁶⁰), ma soprattutto perché i diffusori di siffatti contenuti spesso adottano opportune cautele (grafiche,

¹⁵⁸ PARODI GIUSINO, *op. cit.*, 385. Per approfondimenti si rimanda ancora allo studio di GARGANI, *op. cit.*, 129 ss. e 181 ss. Sull'interessante tema degli aspetti vittimologici sottesi al tema della tutela penale dell'incolumità pubblica intesa come "interesse diffuso" cfr. DE VITA, *I reati a soggetto passivo indeterminato. Oggetto dell'offesa e tutela processuale*, Napoli, 1999, 4 ss., 31 ss., 41 ss., in cui si sottolinea la difficile controllabilità degli effetti nocivi dei "macro-eventi" derivanti dalle condotte lesive di beni superindividuali. Sullo specifico tema della tutela penale di interessi diffusi, per la dottrina più risalente, cfr. anche SGUBBI, *Tutela di interessi diffusi*, in *Quest. crim.*, 1975, 439 ss. Per la classica definizione dei "reati vaghi (o vaganti)", che svolgono «per propria natura il loro effetto lesivo entro un raggio d'azione indefinito e in relazione a categorie indefinite di soggetti», si veda già PETROCELLI, *Principi di diritto penale*, I, Napoli, 1955, 221.

¹⁵⁹ In tal senso concordiamo con la tesi avanzata da GUERINI, *op. cit.*, 35 ss., il quale giustamente sottolinea l'importanza di tentare una "categorizzazione delle fake news, al fine di valutarne le possibili intersezioni con il diritto penale vigente". Lo studio cui si fa riferimento è quello di WARDLE, *Fake news. It's complicated*, in *www.firstdraftnews.org*, 16 febbraio 2017.

¹⁶⁰ Ad es., secondo Cass., Sez. V, 10 ottobre 2013, n. 41869, la satira, pur considerata sottratta al parametro della verità, non può comunque sottrarsi del tutto al limite della *continenza*, costituendo una forma di

linguistiche o tecniche, come nel diffusissimo fenomeno dei c.d. “*meme*”) tali da escludere con sicurezza il verificarsi del danno, in quanto il lettore è “messo in guardia” sul fatto che quello specifico contenuto riveste una dichiarata finalità satirica, senza che al contempo lo stesso smarrisca la sua potenzialità comica o dissacratoria.

C’è poi il «*misleading content*», in cui una informazione (che comunque resta fattualmente vera o verosimile) viene manipolata o distorta al fine di semplificare (spesso sbrigativamente) concetti complessi, come è spesso avvenuto durante la pandemia. Il rischio in questo caso è che i fruitori finali possano percepire quei dati in modo non del tutto esatto. Nondimeno, neppure questo tipo di contenuto - seppur astrattamente “meno innocuo” del primo - pare esibire una carica di pericolosità particolarmente allarmante, meritando piuttosto di essere assorbito nell’area di operatività di un’opportuna *clausola “de minimis”*.

Di gravità intermedia paiono essere le successive tre tipologie di *fake*, in cui l’alterazione può riguardare la fonte della notizia («*imposter content*»), o consistere nella creazione di false connessioni («*false connection*»), di talché i titoli o i contenuti visivi che corredano la notizia non corrispondono al suo contenuto (perché, come visto, sempre meno persone sono disposte a leggere attentamente e fino in fondo gli “articoli” rinvenuti in rete), giungendosi fino ai casi di “falsificazione del contesto” («*false context*»), che si verificano quando “a supporto” di una notizia vera vengono diffuse altre informazioni false, magari di minore importanza per le tematiche sottoposte all’attenzione degli utenti virtuali.

I casi più gravi sono gli ultimi due, che invero appaiono penalisticamente idonei a collocarsi al di fuori di una congrua area di “*rischio consentito*” (*erlaubtes Risiko*) rispetto all’attività di esternazione digitale del pensiero¹⁶¹.

critica caratterizzata da particolari mezzi espressivi: «ne consegue che, come ogni altra critica, la satira non fugge al limite della correttezza, onde non può essere invocata la scriminante ex art. 51 c.p. per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell’immagine in modo da suscitare disprezzo e dileggio». Così, GAROFOLI, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*¹⁶, Molfetta, 2019, 676 (ma cfr. anche 670 ss. per una approfondita ricostruzione del dibattito giurisprudenziale sulla scriminante discendente dall’art. 21 Cost.)

¹⁶¹ Adattando ancora una volta al contesto in esame un concetto di particolare rilevanza dogmatica per la

Essi si fondano sull'impiego di sofisticate tecniche di manipolazione di contenuti informativi (immagini o video spesso di breve durata, ma in grado di attirare a fini ingannatori ampie fette di pubblico per le modalità particolarmente suggestive o allarmistiche con le quali sono presentati: «*manipulated content*»), ovvero nella vera e propria *fabbricazione di una notizia falsa* («*fabricated content*», pratica peraltro molto diffusa in ambito *no-vax*), che si verifica quando i contenuti veicolati siano del tutto falsi, in modo scientificamente e storicamente verificabile anche dal giudice penale, e realizzati con *dolo diretto*, in quanto l'agente si rappresenta come certo il verificarsi dei *presupposti della condotta*, essendo pienamente consapevole della falsità della notizia¹⁶².

Tuttavia, potrebbe a questo punto obiettarsi che una tipizzazione di siffatti “*indicatori*” potrebbe trasformare *de facto* quello che si è presentato come un illecito di pericolo astratto in un illecito di pericolo concreto.

Un simile rilievo però non coglierebbe nel segno e l'origine di tale possibile equivoco parrebbe ancora risiedere nella incorretta confusione concettuale operata a monte tra pericolo astratto e pericolo presunto.

Infatti, solo accomunando impropriamente queste ultime due nozioni si potrebbe sostenere l'assunto che se in sede legislativa non si ricorre alla tecnica del pericolo concreto, in sede processuale il giudice sarebbe privato di ogni margine di accertamento in punto di offensività¹⁶³.

dottrina tedesca (come dimostrata dall'ormai ingentissima bibliografia sul tema), in cui lo stesso viene applicato per stabilire “il confine entro il quale il pericolo non troverebbe posto e al di là del quale esso comincerebbe ad esistere” (cfr. PARODI GIUSINO, *op. cit.*, 202, e per riferimenti bibliografici, 201-205). Ed invero - come l'indagine sin qui condotta dovrebbe aver dimostrato - se l'esternazione del proprio pensiero nell'ambiente digitale non può ontologicamente assurgere ad attività “intrinsecamente pericolosa” (tale essendo il settore in cui tende a farsi maggiore applicazione del concetto di rischio consentito, specialmente con riferimento all'illecito colposo), la stessa non può neppure essere considerata “socialmente neutrale”, stanti le più volte descritte aberrazioni di cui può farsi portatrice sul piano della lesività in astratto per altri interessi di rilevanza costituzionale primaria.

¹⁶² Non diversamente da quanto accade nella ricettazione in merito alla provenienza delittuosa della *res*: in tal senso MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *op. cit.*, 383.

¹⁶³ Infatti, a ben vedere, nessuna nozione di pericolo resisterebbe alla prova della “massima concretizzazione possibile”, perché anche negli illeciti di pericolo concreto è inevitabile ricorrere a una certa dose di “astrazione metodologica”: per cui «non si vede allora cosa ci sia di strano nel fatto che in certi casi, anziché quel genere di “astrazione” connessa all'impiego delle massime di esperienza (utilizzate dal giudice per l'accertamento del pericolo concreto), si ricorre ad una diversa astrazione, operata direttamente dalla legge». Così PARODI GIUSINO, *op. cit.*, 403-404.

Ed invece, come persuasivamente dimostrato dalla dottrina più avveduta, è erroneo ritenere che negli illeciti di pericolo astratto il giudice non debba comunque valutare la conformità al tipo del fatto storico oggetto dell'imputazione, perché anche in questi casi andrà attentamente accertata *l'idoneità offensiva del fatto concreto*: in sede interpretativa, infatti, il giudice dovrà «*accertare che i requisiti del fatto corrispondano sostanzialmente e non solo formalmente agli indici tipici di pericolosità contenuti nella fattispecie*», dovendo a tal fine valorizzarsi l'accertamento della «*generale pericolosità della condotta, oltretutto che ogni condotta possieda quegli elementi descritti in forma tipica dalla legge ed indicanti l'attitudine alla lesione del bene giuridico*»¹⁶⁴.

Così, nell'interpretazione della fattispecie di pericolo astratto occorre tenere bene a mente che «*se la legge descrive un fatto generalmente, normalmente pericoloso, non può essere considerato tale un accadimento, quando è certamente esclusa anche la minima possibilità del danno. Naturalmente in questo modo non si elimina affatto la differenza fra pericolo concreto e pericolo astratto: mentre per affermare il primo il giudice deve raccogliere tutti gli elementi dai quali risulti una rilevante, seria probabilità di danno, viceversa per ritenere presente il secondo sarà sufficiente verificare la sostanziale conformità del fatto al modello legale*»: in tal senso, «*non la circostanza che nessuno sia stato effettivamente posto in pericolo esclude infatti il reato (come sarebbe se si trattasse di un reato di pericolo concreto), ma soltanto la circostanza che nessuno potesse assolutamente essere posto in pericolo*»¹⁶⁵.

Ed è proprio in questo particolare aspetto dell'accertamento che è anche possibile apprezzare la principale differenza tra “pericolo astratto” e “pericolo presunto (in senso proprio)”: infatti, se già sul piano puramente concettuale “astrarre” e “presumere” costituiscono due operazioni intellettuali differenti¹⁶⁶,

¹⁶⁴ *Op. ult. cit.*, 405. In senso conforme, cfr. CANESTRARI, voce *Reato di pericolo*, in *Enc. giur.*, vol. XXVI, Roma, 1991, 7.

¹⁶⁵ PARODI GIUSINO, *op. cit.*, 408 e 411.

¹⁶⁶ «L'astrazione, infatti, è propriamente un processo conoscitivo, mediante il quale si ricava, dall'analisi di un oggetto, una sua proprietà o qualità, prescindendo dalle altre che esso possiede. [...] Un giudizio astratto non è necessariamente falso, è soltanto parziale. [...] Il concetto di presunzione invece è diverso: questa consiste nella deduzione di un fatto ignoto da un altro noto, fatta sulla base dell'esperienza comune, ed utilizzata al fine pratico di dare una regolamentazione uniforme [...] a certi rapporti, senza

su quello applicativo occorre osservare che se rispetto all'illecito di pericolo astratto il giudice resta sempre libero di soppesare la presenza della *generale pericolosità* della condotta astrattamente conforme al tipo, nell'illecito di pericolo presunto tale valutazione sarà *ex lege* preclusa, in quanto in sede processuale sarà sufficiente riscontrare la mera *tipicità formale* del fatto, senza ulteriormente approfondire altri eventuali profili di lesività del fatto rispetto ai beni protetti.

Adottando tali cautele interpretative, il giudice potrà dunque valutare, secondo canoni di ragionevolezza, che non siano emersi elementi che rendevano assolutamente impossibile la lesione del bene finale oggetto di tutela, anche tenendo conto di quelle «*precauzioni sicure, efficaci, scrupolose, che il soggetto agente avesse eventualmente preso per impedire il verificarsi del danno*»¹⁶⁷: in tal modo sarà possibile recuperare un congruo *carattere di offensività* dell'illecito di pericolo astratto, delle cui potenzialità applicative il legislatore potrebbe più disinvolatamente servirsi senza che tale scelta di politica criminale debba essere aprioristicamente indiziata di illegittimità costituzionale¹⁶⁸.

mirare ad appurare necessariamente la natura delle realtà presunte. [...] Se la presunzione è assoluta, essa impone che la equivalenza convenzionale permanga anche nel caso di totale difformità fra il fatto presunto e la realtà. [...] La presunzione assoluta tende inevitabilmente a sconfinare in una vera e propria finzione, dato che essa impedisce di controllare le caratteristiche del fenomeno singolo; l'astrazione è soltanto una generalizzazione, che trascura una parte di quelle caratteristiche. [...] Mentre un pericolo presunto in realtà non è un pericolo, ciò non vale per il pericolo astratto». Così, incisivamente, PARODI GIUSINO, *op. ult. cit.*, 280-283.

¹⁶⁷ *Op. ult. cit.*, 413. Ed in effetti i diffusori di “notizie” online (anche delle più bizzarre, corrosive e “anti-conformistiche”) ben potrebbero essere stimolati ad adoperarsi – con la stessa creatività con cui si prodigano a confezionare falsi digitali particolarmente credibili e suggestivi – per segnalare ai potenziali fruitori che quel contenuto in concreto possiede una finalità non informativa (ma ad es. satirica o ludica) senza al contempo abdicare all'originalità delle tesi di volta in volta esternate. La dottrina di *common law* direbbe: “*chilling effect*”, ma se è vero che di ogni diritto di libertà può farsi abuso, perché non sforzarsi di pensare a taluni “rimedi preventivi” in grado di arginare i rischi (spesso tutt'altro che trascurabili) cui un'anomica e incontrollata diffusione di notizie non veritiere online potrebbe condurre?

¹⁶⁸ Per la valorizzazione dell'offensività come *parametro di ragionevolezza* rispetto non solo alla perimetrazione degli orizzonti di tutela penale nei settori più sensibili, ma anche rispetto alle tecniche di anticipazione della tutela tramite il ricorso alla categoria del reato di pericolo astratto, si rimanda, per tutti, alle autorevoli riflessioni di MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, canone ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2004, in particolare 279 ss.

B) *Paradigma di tutela indiretta dell'interesse alla verità delle informazioni: il bene "intermedio" è protetto tramite l'introduzione di un illecito di pericolo concreto.*

Nondimeno, ed al netto delle suesposte riletture dogmatiche, l'impiego della tecnica del pericolo astratto potrebbe continuare a destare serie perplessità in punto di proporzionalità ed efficacia della tutela¹⁶⁹.

Anzitutto potrebbe obiettarsi che riporre un'eccessiva fiducia nelle capacità redazionali del legislatore nella descrizione normativa di un fenomeno tanto complesso come le *fake news* (specialmente in punto di individuazione e tipizzazione di congrui "indicatori di generale pericolosità" delle stesse) sarebbe ingenuo e pretenzioso, anche alla luce della sempre più grave mancanza di *cura delle norme*¹⁷⁰ che affligge la recente legislazione penale del nostro Paese.

E ancora, anche alla luce dei rilievi critici formulati nei precedenti paragrafi, potrebbe dirsi che imporre una sorta di "regolamentazione penalistica uniforme" rispetto a un'attività umana come la manifestazione del pensiero potrebbe surrettiziamente condurre alla larvata imposizione di inaccettabili *verità di Stato*, tipiche dei regimi totalitari¹⁷¹.

Alla luce di tali rilievi, sarebbe più congruo tentare di percorrere la via del pericolo concreto: in tal modo si eviterebbe al legislatore la scomoda incombenza di stabilire (conformisticamente?) quali contenuti (o meglio, quali modalità di veicolazione degli stessi) siano da ritenersi generalmente pericolose per la tutela dei beni finali protetti dall'incriminazione¹⁷², rimettendo una siffatta valutazione

¹⁶⁹ Oltre a determinare rischi di eccessiva anticipazione della stessa, come segnalato, tra gli altri, da D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale*, Milano, 2012, 143 ss.

¹⁷⁰ FORTI, *La cura delle norme. Oltre la corruzione delle regole e dei saperi*, Milano, 2018, 125.

¹⁷¹ Anche se rispetto a tematiche di immediata verificabilità scientifica (ad. es.: "sono i vaccini a fomentare le varianti del virus", assunto facilmente smentibile consultando la letteratura scientifica disponibile sul punto: cfr., ad es., <https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFakeNewsNuovoCoronavirus>) non pare congruo richiamare il tema della protezione penale della "verità storica" (come accade di fronte alle condotte di negazionismo e ad altri crimini d'odio) o della "verità di Stato". Sul punto, per tutti, si rinvia al recente contributo di DONINI, *Negazionismo e protezione della memoria. L'eredità dell'Olocausto e la sua sfida per l'etica pubblica e il diritto penale*, in www.sistemapenale.it, 10 febbraio 2021.

¹⁷² Si rinunciarebbe così a tipizzare eventuali "indicatori di decettività", e nel testo della norma potrebbe comparire la classica clausola "... se dal fatto deriva pericolo per la salute collettiva".

al giudice, il quale sarebbe tuttavia chiamato al «*non facile compito di accertare case by case l'idoneità della notizia a trarre in inganno il destinatario e il potenziale rischio per la salute insito in essa*»¹⁷³.

Anche nella materia *de qua*, infatti, si riproporranno le ben note, annose, questioni interpretative in punto di «*esatta determinazione della componente ontologica e nomologica del giudizio di pericolo, cioè delle circostanze di fatto in base alle quali si ricava l'esistenza della probabilità di lesione (c.d. base del giudizio) e delle conoscenze mediante le quali debbono essere valutate quelle circostanze di fatto (c.d. metro del giudizio)*».¹⁷⁴

Tale operazione di perimetrazione del giudizio di pericolo – già di per sé notoriamente problematica, specialmente in punto di selezione dei “saperi” impiegabili dal giudice in sede processuale ai fini dell'accertamento della idoneità offensiva della condotta – nel settore in esame incontrerebbe l'ulteriore difficoltà epistemologica costituita dalla mancanza di affidabili *leggi scientifiche di copertura* in grado di far luce sui coefficienti probabilistici di verifica degli “*eventi interiori*” che tipicamente si susseguono nella controversa costellazione dei *decorsi causali psichicamente mediati*, sulla cui struttura l'illecito andrebbe modellato (specialmente laddove si intenda aderire in modo coerente alla già descritta prospettiva di *seriazione della tutela*)¹⁷⁵.

Questo perché, evidentemente, il nucleo di disvalore della fattispecie più che fare perno sul “pericolo di diffusione” della notizia falsa (posto che, all'interno

¹⁷³ LAMANUZZI, *op. cit.*, 23. A tal fine, l'Autrice avanza l'interessante proposta di distinguere «fra informazione professionale/esperta/tecnica e informazione proveniente dal *quisque de populo*, poiché (anche) dall'autorevolezza della fonte dipende la portata decettiva della condotta».

¹⁷⁴ PARODI GIUSINO, *op. cit.*, 317-318. Sul punto cfr. anche ANGIONI, *Il pericolo come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva*, Milano, 1994, 123 ss., 151 ss., 243 ss.

¹⁷⁵ Sull'affascinante tema delle regole di esperienza che il giudice può legittimamente porre a base dell'accertamento (a struttura probabilistica) del pericolo rispetto alla costellazione dei “reati di opinione” che prevedono tale requisito come elemento costitutivo di fattispecie, si rimanda alle ricche pagine di ALESSIANI, *I reati di opinione. Una rilettura in chiave costituzionale*, Milano, 2006, 214-219, la quale sottolinea il fondamentale ruolo giocato dalle «discipline sociali, quali la storia, la psicologia, la sociologia, la scienza dell'organizzazione» ai fini dell'esatta individuazione del metro del giudizio di pericolosità rispetto alle condotte di istigazione e apologia di reato (*ivi*, 217-218). In prospettiva critica in merito alla natura storico-politica della base e del metro del giudizio da adottare rispetto al giudizio di idoneità di tali fattispecie, cfr. però PELISSERO, *Reato politico e flessibilità delle categorie dogmatiche*, Napoli, 2000, 335 ss.

del cyberspace tale pericolo sussisterebbe *in re ipsa*¹⁷⁶), dovrà piuttosto ruotare sulla *idoneità decettiva* (da apprezzarsi con criteriologia *ex ante*) dei contenuti diffusi a indurre un *numero indeterminato di persone*, (ovvero *un elevato numero di persone anche determinate*)¹⁷⁷ ad assumere comportamenti pericolosi per la propria e altrui incolumità o salute.

Il legislatore dovrebbe insomma configurare come *tipica* una fase del complessivo decorso causale anteriore a quella che precede immediatamente la possibile lesione e svolgentesi *in interiore homine*, per il cui apprezzamento il giudice non possiederebbe altri strumenti all'infuori delle c.d. "*massime di comune esperienza*", con tutte le ben note problematiche che l'impiego di siffatte tecniche euristiche in materia penale evoca, specialmente in punto di accertamento processuale dei nessi di causalità psichica di volta in volta tipizzati dalla legge.¹⁷⁸

¹⁷⁶ Sul punto pare utile richiamare le argomentazioni spese dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (sent. 51815/2018) in materia di produzione di materiale pedopornografico, in cui si è chiarito come «l'odierno notorio insegna che l'inserimento di materiale entro un *social*/network come Facebook, più non necessita, in realtà, alcuno specifico accertamento sulla potenzialità diffusiva [...] tenuto conto della disponibilità quanto mai agevole che le strutture di comunicazione telematica offrono oggi a chiunque se ne voglia avvalere. [...] La "piazza telematica" è aperta a tutti e la sua idoneità a diffondere quanto tutti vi versano [...] ha raggiunto un livello notoriamente così elevato da esonerare la necessità di valutazione del concreto pericolo [...]. E ancora, «se [...] il requisito del pericolo concreto di diffusione del materiale poteva fungere da guida per l'interprete all'inizio degli anni '2000, esso è diventato oggi anacronistico, a causa della pervasiva influenza delle moderne tecnologie della comunicazione che ha portato alla diffusione di cellulari smartphone, tablet e computer dotati di fotocamera incorporata, e ha reso normali il collegamento a Internet e l'utilizzazione di programmi di condivisione e reti sociali. [...] L'attuale situazione è caratterizzata dalla accessibilità generalizzata alle tecnologie della comunicazione, che implicano facilità, velocità e frequenza nella creazione, nello scambio, nella condivisione, nella diffusione di immagini e video [...] Ne deriva che il riferimento al presupposto del pericolo concreto di diffusione del materiale realizzato [...] ha oggi scarso significato, essendo ormai potenzialmente diffusiva qualsiasi produzione di immagini o video.» Per il commento di tale importante arresto giurisprudenziale si rinvia a PICOTTI, *La pedopornografia del Cyberspace: un opportuno adeguamento della giurisprudenza allo sviluppo tecnologico ed al suo impatto sociale riflessi nell'evoluzione normativa*, in *Dir. int.*, 2019, I, 177 ss.

¹⁷⁷ Cfr. DEAN, *L'incolumità pubblica nel diritto penale*, Milano, 1971, 28 ss. Sul punto, cfr. anche ARDIZZONE, voce *Incolumità pubblica (delitti e contravvenzioni)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VI, Torino, 1992, 365.

¹⁷⁸ Per un tentativo di sintetica ricostruzione del dibattito in materia, sia consentito rinviare a MATTIA, "*Revenge porn*" e suicidio della vittima: il problema della divergenza tra 'voluto' e 'realizzato' rispetto all'imputazione oggettiva degli eventi psichici, in <https://www.la legislazione penale.eu/>, 18.7.2019, 25 ss.

Per usare un'espressione di Federico Stella, infatti, le conseguenze processuali ed extra-processuali di un cattivo uso delle massime in sede giudiziaria sarebbero irreparabili tanto in punto di *"tutela delle vittime"* che di *"protezione dell'innocente"*.

Il vero problema, dunque, sarà individuare dei congrui criteri di accertamento al fine di garantire il "buon governo" di queste massime in sede giudiziaria: così, attraverso l'inoculazione dei congrui "antidoti" processuali (*in primis*, valorizzando le potenzialità euristiche dischiuse dal principio del contraddittorio) si dovrà tentare di disinnescare la latente carica di arbitrarietà di questi (solo apparentemente meno rigorosi) strumenti di ricostruzione della fattispecie, al fine di mantenere una salda aderenza ai principi costituzionali dettati in tema di *imputatio*.

In conclusione, evidenziate tali possibili asperità applicative, con la dottrina più avveduta occorre ricordare come già più a monte non sia così scontato affermare che *«il modello del pericolo concreto - peraltro irriducibile ad una categorizzazione monistica, e a sua volta aperto a differenti gradazioni (di "astrattezza" o di "concretezza") - costituisca sempre uno strumento di posticipazione della soglia di intervento penale, ovvero una tecnica di configurazione di un pericolo per il bene giuridico "maggiore" che il pericolo astratto, tutto dipendendo, in definitiva, dalle modalità di tipizzazione prescelte: giacché - ad esempio - un pericolo astratto seriamente tipizzato appare assai più significativo rispetto a una concreta pericolosità ancorata a "sub-eventi" o stadi intermedi dell'offesa»*, anche considerando che *«non è detto che la scelta di adottare un tale modello sia sempre percorribile, specie dal punto di vista processuale e probatorio»*, specialmente dinanzi a beni giuridici superindividuali, ove neppure l'utilizzo di clausole espresse di pericolo concreto sembrerebbe riuscire a garantire un'offensività più profilata, *«data la difficoltà di condurre verifiche empiriche su oggetti di tutela macrodimensionati (o "diffusi") ovvero sull'insorgenza di un pericolo in incertam personam»*.¹⁷⁹

¹⁷⁹ Così, testualmente, MANES, *op. cit.*, 290-291.

C) *Paradigma di tutela diretta dell'interesse alla verità delle informazioni: l'introduzione di un reato di danno che incrimini la lesione del pre-interesse "spiritualizzato". Il problema dell'individuazione degli "attori del conflitto".*

Quest'ultima rappresenta l'alternativa più avveniristica e tecnicamente complessa da implementare.

Ed invero, secondo la tesi maggioritaria, la natura giuridica del bene della "verità *tout court* dell'informazione" sarebbe tale da non risultare suscettibile né di essere autenticamente leso né messo in pericolo, di talché per la sua protezione non avrebbe senso scomodare né la categoria del pericolo, né quella del danno materiale, giacché in questi casi occorre piuttosto «*pensare la lesione del bene giuridico in termini di incompatibilità del comportamento vietato con l'interesse sociale tutelato dalla legge*»¹⁸⁰.

Come si è osservato, rispetto a beni non naturalisticamente percepibili (ad es., onore), oppure a beni superindividuali interessati da un processo di "spiritualizzazione" attuato dal legislatore (ad es., veridicità dei mezzi di informazione societaria o tutela dell'ambiente), ci si trova dinnanzi ad una sorta di paradosso logico-giuridico: se da un lato è senz'altro difficile immaginare modalità empiricamente visibili di un loro annientamento o danneggiamento, dall'altro si tende comunque ad osservare che «*non perché siano di natura immateriale, o perché abbiano ad oggetto beni di smisurata ampiezza, questi interessi potranno essere meno veri, meno concreti*»¹⁸¹.

Insomma, con riguardo ai beni "ontologicamente immateriali", più che di danno o pericolo dovrebbe discorrersi di "offesa", nella misura in cui il comportamento umano oggetto dell'incriminazione si ponga in contrapposizione al *giudizio di valore* formulato dall'ordinamento.

La non trascurabile conseguenza pratica di tale ricostruzione sarebbe tuttavia quella di dover giocoforza ritenere tipici comportamenti che, seppur in grado di offendere il bene intermedio (in quanto la mera divulgazione di dati falsi rispetto a questioni di salute costituirebbe già reato), risulterebbero magari inidonei a porre in pericolo il bene finale, che resta così relegato "sullo sfondo"

¹⁸⁰ PARODI GIUSINO, *op. cit.*, 291 ss.

¹⁸¹ Cfr. *op. ult. cit.*, 292-293.

dell'incriminazione. E ciò proprio per la particolare natura del bene in questione, oggetto di una rilettura "spiritualizzante" in sede legislativa.

Chi invece non dovesse ravvisare particolari ostacoli a rinunciare al requisito del pericolo tenderà ad incentrare il disvalore del reato in rapporto al rischio per il bene finale, con le conseguenze applicative già illustrate.

Ad ogni modo, a nostro parere sarà fondamentale che la formulazione della disposizione incriminatrice strutturata *in chiave di danno*, con le intuibili ricadute in punto di maggior severità della cornice edittale, non lasci alcun margine di ambiguità su un punto cruciale del problema: l'individuazione legislativa dei possibili *autori del reato*.

Si intende dire che, a rigore, solo i "*primi diffusori*" e i "*fabbricatori*" dei falsi digitali dovrebbero assurgere a *soggetti attivi* di un'ipotetica fattispecie di diffusione telematica di notizie false in tema di salute collettiva¹⁸², perché - anche se il fenomeno dell'infodemia di per sé necessita che si immeschi la febbrile opera di ricondivisione dei contenuti da parte degli innumerevoli utenti virtuali che in essi si imbattono - gli autentici attivatori del *rischio illecito* nei confronti degli interessi tutelati¹⁸³ sono da individuarsi esclusivamente in coloro che per primi immettono (dolosamente) nell'ambiente digitale i contenuti destinati a diventare virali e ad accrescere esponenzialmente la loro diffusività all'interno delle opache intercapedini del web.

Minacciare conseguenze penali per chi dovesse - anche inconsapevolmente, o al più ...colposamente - rendersi "*secondo distributore*" di quelle notizie (ma-

¹⁸² Ammesso, tuttavia, che sia concretamente possibile individuarli nonostante il loro trincerarsi dietro account anonimi o la creazione di profili *fake* destinati ad "autodistruggersi" subito dopo aver generato il contenuto decettivo, al fine di non lasciare alcuna "traccia umana" rilevabile: non a caso sempre più spesso si ragiona di una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme più che di una colpevolizzazione dei singoli utenti che ne utilizzano i servizi, spesso non identificabili neppure tramite l'impiego delle più sofisticate tecniche di indagine.

¹⁸³ Perché sarà la stessa imputazione oggettiva dell'evento a richiedere che l'evento dannoso o pericoloso sia addebitato ad un soggetto solo quando lo stesso costituisca la *realizzazione di un rischio illecito* (ossia disapprovato dall'ordinamento), dovendo tale realizzazione apparire come "adeguata" rispetto al rischio azionato, non soltanto in quanto "naturalisticamente" collegata all'azione, ma anche in quanto obiettivamente prevedibile *ex ante*. Cfr., per tutti, WOLTER, *Objektive und personale Zurechnung von Verhalten, Gefahr und Verletzung in einem funktionalen Straftatsystem*, Berlin, 1981, 29 ss.

gari perché è caduto in una delle già descritte “trappole cognitive” che si annidano nel *cyberspace*, anche a causa della forte influenza ideologica derivante dalla “militanza” nel gruppo di appartenenza) apparirebbe francamente incongruo ed eccessivo, considerando per di più che i soggetti che paradossalmente contribuiscono ad accrescere le potenzialità lesive dei contenuti veicolati sono gli stessi che vengono indirettamente esposti a pericolo di lesione come membri della “massa”.

Ad opinare in senso contrario, infatti, si assisterebbe ad una stravagante commistione tra autore (in sequenza) e vittima (“*pro quota*”) del medesimo illecito. Ma come l’indagine sin qui condotta dovrebbe aver illustrato, si tratta solo di uno dei molteplici paradossi giuridici cui la regolamentazione penalistica del fenomeno in analisi potrebbe esporsi, se si dimenticasse di tenerne a mente le peculiari costanti criminologiche.

Il rischio maggiore resta quello di ritrovarsi dinanzi ad una sorta di vicolo cieco affollato di stucchevoli impasse concettuali, la cui estrema problematicità ben spiega le ragioni del perdurante, cauto mutismo del nostro *giure criminale* sui temi in analisi.

Un mutismo sul quale, tuttavia, si dovrà probabilmente ancora molto discutere anche solo per stabilirne – in prospettiva futura – l’effettivo “costo sociale”: anche perché la pervasività delle pericolose tendenze di accentramento grup-pale che fanno da sfondo al fenomeno delle *fake news* in materia di salute pare ormai conclamata. E non sono solo i dati numerici a confermarlo, ma anche la quotidiana esperienza che ognuno di noi fa delle moderne forme di informazione e comunicazione digitale in rete.

Insomma, non bisogna illudersi che tali fenomeni di radicalizzazione ed inquinamento del discorso pubblico possano tanto facilmente arrestarsi con la fine della pandemia (che invero pare aver impresso una notevole accelerazione ai cambiamenti sociali in discorso), e dunque con il ridursi della conflittualità sociale fomentata dalla vicenda Covid.

I movimenti *no-vax* potrebbero non essere altro che un primo “prodotto” di un più ampio processo di occulta proliferazione di nuove, pericolose forme “*smaterializzate*” di *settarismo deviante*.

I *culti virtuali* in questione risultano già ben strutturati e ramificati, e soprattutto godono di un numero sempre più grande di proseliti e *followers*.

Che sia dunque emerso un nuovo, insidioso problema sociale ci pare fuor di dubbio.

Che debba essere proprio il diritto penale a farsene carico, invece, è un quesito che occorre affrontare con disincanto dogmatico e, soprattutto, con un approccio scientifico più aperto ai saperi extra-giuridici di volta in volta rilevanti per la comprensione dei nuovi fenomeni sociali della tormentata epoca contemporanea.